



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 2 FEBBRAIO 2004

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 19 GENNAIO 2004 - N. 405 (2.2.1)	
Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2, della variante all'Accordo di programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del polo esterno della Fiera nella localizzazione di Rho-Però e attraverso la riqualificazione del polo urbano - approvato con d.p.g.r. dell'8 aprile 1994 n. 58521 e successive integrazioni e modificazioni	517
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 26 GENNAIO 2004 - N. 681 (1.8.0)	
Determinazione del numero di rappresentanti nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lodi, spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, organizzazione sindacale e associazione dei consumatori, o loro apparentamento.	520
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 27 GENNAIO 2004 - N. 743 (1.8.0)	
Nomina di due membri del Consiglio di amministrazione della fondazione «Istituto Nazionale di Genetica, Molecolare - I.N.G.M.», in rappresentanza della Regione Lombardia	521
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 27 GENNAIO 2004 - N. 744 (1.8.0)	
Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Milano Città della Moda, del Design e Polo Istituzionale», in rappresentanza della Regione Lombardia	521
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 27 GENNAIO 2004 - N. 745 (1.8.0)	
Designazione di due componenti nel Comitato Paritetico di Vigilanza, di cui all'art. 16 del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, in rappresentanza della Regione Lombardia	521

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 DICEMBRE 2003 - N. 7/15957 (5.3.4)	
Definizione di prescrizioni tecniche per il contenimento delle emissioni in atmosfera dagli impianti del Comparto Acciaio. Revoca della d.g.r. 30 luglio 1991, n. 12186	521
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 GENNAIO 2004 - N. 7/16006 (3.1.0)	
Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Casa Famiglia Per Anziani Mons. Carlo Testa», con sede in Cologno Monzese (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2004	525
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 GENNAIO 2004 - N. 7/16007 (3.1.0)	
Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Anna e Guido Fossati», con sede in Monza (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2004	525
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 GENNAIO 2004 - N. 7/16008 (3.1.0)	
Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Residenza Il Sole», con sede in Cinisello Balsamo (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2004.	525
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 GENNAIO 2004 - N. 7/16009 (3.1.0)	
Indicazioni organizzative per i Consulenti familiari	526
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 GENNAIO 2004 - N. 7/16011 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Consorzio Intercomunale per il Gerontocomio» con sede legale nel comune di Treviglio (BG) in Fondazione Onlus senza scopo di lucro denominata «Fondazione Anni Sereni Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d'Adda Onlus». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	527

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 GENNAIO 2004 - N. 7/16012 (3.1.0) Trasformazione dell'IPAB «Scuola Materna Vittorio Emanuele III» con sede legale in comune di Ceriano Lughetto (MI) in fondazione senza scopo di lucro denominata «Scuola dell'infanzia Suor Teresa Ballerini». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	527
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 GENNAIO 2004 - N. 7/16013 (3.1.0) Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo “Ida Parravicini di Persia”» con sede legale nel comune di Albese con Cassano (CO) in Fondazione Onlus senza scopo di lucro denominata «Fondazione Ida Parravicini di Persia – Onlus». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	527
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 GENNAIO 2004 - N. 7/16014 (3.1.0) Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo San Giuseppe» con sede legale nel comune di Casnigo (BG) in Fondazione Onlus senza scopo di lucro denominata «Casa di Riposo San Giuseppe Onlus». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	527
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 GENNAIO 2004 - N. 7/16015 (3.1.0) Trasformazione dell'IPAB «Fondazione Gianni Pozzato» con sede legale nel comune di Varese (VA) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Gianni Pozzato». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	528
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 GENNAIO 2004 - N. 7/16016 (3.1.0) Trasformazione dell'IPAB «Casa di Ricovero Angelo Maj», con sede legale nel Comune di Darfo Boario Terme (BS) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Residenza Angelo Maj Fondazione ONLUS», ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	528
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 GENNAIO 2004 - N. 7/16017 (3.1.0) Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo» con sede legale nel comune di Nembro (BG) in Fondazione Onlus senza scopo di lucro denominata «Casa Riposo Nembro R.S.A. Onlus». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	528
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 GENNAIO 2004 - N. 7/16018 (3.1.0) Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo di Manerbio» con sede legale nel comune di Manerbio (BS) in Fondazione Onlus senza scopo di lucro denominata «Fondazione Casa di Manerbio Onlus». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	528
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 GENNAIO 2004 - N. 7/16019 (3.1.0) Fusione delle II.PP.A.B. «Istituto Celati, Opera Pia Azzanelli Cedrelli, Opera Bergamasca per la Salute dei Fanciulli», aventi sede legale nel comune di Bergamo e conseguente trasformazione in fondazione senza scopo di lucro denominata «Azzanelli Cedrelli Celati e per la Salute dei Fanciulli» ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.	529
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23 GENNAIO 2004 - N. 7/16101 (4.0.0) Programma di iniziativa comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006. Approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di investimenti in attuazione delle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 del programma	529

D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE

D.G. Presidenza

COMUNICATO REGIONALE 26 GENNAIO 2004 - N. 12 Riepilogo fascicoli BURL del mese di dicembre 2003	552
---	-----

D.G. Risorse e bilancio

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 GENNAIO 2004 - N. 305 (2.1.0) Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Tabaccheria del Viale di Giammarresi Alessandra – viale Garibaldi n. 55/57 – 21014 Laveno Mombello (VA)»	552
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 GENNAIO 2004 - N. 307 (2.1.0) Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Momenti Belli di Berlusconi Clara – via Volta n. 36 – 22070 Veniano (CO)»	552
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 GENNAIO 2004 - N. 308 (2.1.0) Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Toselli Michele – via Capitano n. 8 int. A – 25010 Remedello (BS)».	552
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 GENNAIO 2004 - N. 310 (2.1.0) Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Raineri Barbara – via Barzesto n. 81 – 24020 Schilpario (BG)»	553
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 GENNAIO 2004 - N. 311 (2.1.0) Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Mainente Stefano – via Valle Richetti n. 19 – 24020 Colere (BG)»	553
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 GENNAIO 2004 - N. 312 (2.1.0) Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Andreoletti Silvano – via Ca' Tonone n. 8 – 24020 Schilpario (BG)»	553
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 GENNAIO 2004 - N. 313 (2.1.0) Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «AB Agenzia di Biocomunicazione di Buonamico Carlo Maria – via Bronzino n. 11 – 20133 Milano»	553

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 GENNAIO 2004 - N. 330 (2.1.0)	
Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Gritti Claudia – via Davide Carrara n. 3 – 24020 Scanzorosciate (BG)»	553
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 GENNAIO 2004 - N. 331 (2.1.0)	
Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Fara Giovanni Paolo – via C. Cavour n. 33 – 24048 Treviolo (BG)»	554
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 GENNAIO 2004 - N. 360 (2.1.0)	
Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Negri Laura – via Tommaseo n. 10 – 25032 Chiari (BS)»	554
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 GENNAIO 2004 - N. 365 (2.1.0)	
Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Non Solo Pane di Reccagni Giovanna – via delle Battaglie n. 3/C – 25032 Chiari (BS)»	554
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 GENNAIO 2004 - N. 367 (2.1.0)	
Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «La pizzeria di asporto di Cominardi Daniele – via Breda n. 2 – 25039 Travagliato (BS)»	554
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 GENNAIO 2004 - N. 370 (2.1.0)	
Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Scalvini Erik – via Provinciale n. 70 – 25030 Adro (BS)»	554
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 GENNAIO 2004 - N. 372 (2.1.0)	
Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Merisio Carlo – via 4 Novembre n. 1 – 24057 Martinengo (BG)»	555
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 GENNAIO 2004 - N. 377 (2.1.0)	
Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Albasi Milva – piazza Giordano Bruno n. 8 – 26839 Zelo Buon Persico (LO)»	555
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 GENNAIO 2004 - N. 379 (2.1.0)	
Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 – commi da 2 a 5 – della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Quidem di Tomasini Ilario – via Degli Oleandri n. 2/A – 21027 Ispra (VA)»	555
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 22 GENNAIO 2004 - N. 550 (2.1.0)	
Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2004 di economie di stanziamento ai sensi degli articoli 50 e 70-bis della legge regionale n. 34/78 e successive modifiche e integrazioni. Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2004 e al Documento tecnico di accompagnamento – I provvedimento	555
D.G. Formazione, istruzione e lavoro	
DECRETO DIRETTORE GENERALE 16 GENNAIO 2004 - N. 293 (3.3.0)	
Rettifica dei dd.d.g.: n. 10319 del 24 giugno 2003 «Approvazione delle graduatorie dei progetti F.S.E. – Dispositivo Orientamento, Obiettivo 3 – anno 2003-2004»; n. 17487 del 20 ottobre 2003 «Approvazione delle graduatorie dei Progetti Corsuali – Misura D1 – Formazione Continua – F.S.E. Obiettivo 3 – anno 2003»; n. 15570 del 27 agosto 2002: «Parziale rettifica ad integrazione, per mero errore materiale, del d.d.g. 8354/2002, Assunzioni Programmate – anno 2001»	556
DECRETO DIRETTORE GENERALE 20 GENNAIO 2004 - N. 440 (3.3.0)	
Rettifica del comma 1 art. 14, del d.d.g. n. 8498 del 26 maggio 2003 avente per oggetto: «Approvazione delle modalità organizzative e operative, in attuazione della d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003, finalizzate all'accreditamento degli enti che erogano formazione e orientamento in Lombardia»	558
DECRETO DIRETTORE GENERALE 21 GENNAIO 2004 - N. 498 (3.3.0)	
Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento: approvazione degli elenchi di sedi operative accreditate – II Fase	559
D.G. Famiglia e solidarietà sociale	
DECRETO DIRETTORE GENERALE 24 DICEMBRE 2003 - N. 22914 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Opera Pia Ricovero Cronici Luigina Milanese e Paolo Frosi» con sede legale in Comune di Trigolo (CR) in Azienda di Servizi alla Persona denominata «Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Luigina Milanese e Paolo Frosi» e contestuale approvazione del nuovo statuto dell'azienda	563
DECRETO DIRETTORE GENERALE 26 GENNAIO 2004 - N. 671 (3.1.0)	
Trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona dell'IPAB denominata «Casa di Riposo San Giuseppe» con sede legale in Comune di Isola Dovarese (CR) e contestuale approvazione del nuovo statuto dell'azienda	563
D.G. Sanità	
DECRETO DIRETTORE GENERALE 15 GENNAIO 2004 - N. 232 (3.2.0)	
Individuazione di alcuni medici veterinari, dipendenti di ruolo delle AA.SS.LL. della Lombardia, a cui assegnare il compito di effettuare la valutazione della omogenea applicazione della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, presso impianti siti in Lombardia	564
CIRCOLARE REGIONALE 23 GENNAIO 2004 - N. 4 (3.2.0)	
Interventi coordinati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in edilizia con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall'alto. Integrazione dei regolamenti comunali edilizi. Collaborazione tra le ASL e la Polizia locale	564

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRETTORE GENERALE 15 GENNAIO 2004 - N. 241	(4.3.0)
P.S.R. 2000-2006. Misura a (1.1) e b (1.2). Modifica parziale alla d.g.r. n. 14534 del 13 ottobre 2003 riguardante «Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. D.g.r. n. 7/11711 del 23 dicembre 2002 e successive modifiche e integrazioni. Modifiche alle disposizioni attuative delle Misure a (1.1) e b (1.2)»	567
DECRETO DIRETTORE GENERALE 26 GENNAIO 2004 - N. 731	(4.3.0)
Modalità di controllo ed eradicazione di <i>Anoplophora Chinensis</i> in Regione Lombardia ai sensi dell'art. 16 punto 1 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e del decreto del Ministero per le Politiche Agricole 31 gennaio 1996, inerente «Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»	568

D.G. Servizi di pubblica utilità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 22 DICEMBRE 2003 - N. 22762	(5.3.5)
Istituzione del Gruppo di Lavoro per il supporto tecnico-amministrativo ai comuni di Cerro al Lambro e Melegnano al fine di valutare il rischio ambientale e sanitario concatenato ai terreni e alle acque contaminate e per il risanamento ambientale delle aree inquinate oggetto delle attività industriali condotte dall'ex industria «Chimica Saronio» e ricadenti nei territori dei comuni di Cerro al Lambro e del comune di Melegnano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471	569
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 23 DICEMBRE 2003 - N. 22887	(4.2.2)
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006). Approvazione delle graduatorie delle iniziative proposte a valere sulla Misura 2.4 «Sviluppo della società dell'informazione»	570
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 23 DICEMBRE 2003 - N. 22895	(4.2.2)
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006). Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia». Approvazione delle graduatorie, assegnazione degli aiuti finanziari e approvazione delle «Linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in attuazione del primo bando della Misura 3.4»	572

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 4 DICEMBRE 2003 - N. 21843	(1.3.0)
Decreto n. 14088 del 5 settembre 2003. Integrazioni ed «errata corrige»	580
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 GENNAIO 2004 - N. 692	(1.3.0)
Decreto n. 14088 del 5 settembre 2003. Revoche dei contributi assegnati al comune di Legnano e alla Comunità Montana Valtellina di Tirano e assegnazione di quota aggiuntiva di contributo al comune di Luino. Eliminazione dell'allegato F7 delle linee guida per la rendicontazione della misura 2.5	581

D.G. Qualità dell'ambiente

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 19 GENNAIO 2004 - N. 382	(5.3.2)
Nuova intestazione della concessione mineraria per la coltivazione di feldspato denominata «Pernighera Surlo-sasso Bogia» in territorio del Comune di Tremenico (LC), alla Società Italmineraria s.r.l.	582
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 GENNAIO 2004 - N. 457	(5.3.2)
Nuova intestazione della concessione mineraria per la coltivazione di feldspato denominata «Lentrée Nord Ovest» in territorio dei Comuni di Tremenico e Vendrogno (LC), alla Società Italmineraria s.r.l.	582

D.G. Territorio e urbanistica

DECRETO DIRETTORE GENERALE 15 GENNAIO 2004 - N. 220	(5.1.1)
Approvazione degli strumenti urbanistici comunali a seguito dell'entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia	583

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
4.2.2 SVILUPPO ECONOMICO / Infrastrutture generali / Energia
1.3.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali
5.3.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Cave e torbiere
5.1.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2004011)

D.p.g.r. 19 gennaio 2004 - n. 405

(2.2.1)

Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2, della variante all'Accordo di programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del polo esterno della Fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazione del polo urbano - approvato con d.p.g.r. dell'8 aprile 1994 n. 58521 e successive integrazioni e modificazioni

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- in data 25 marzo 1994 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano, l'Ente Fiera di Milano, il Comune di Pero ed il Comune di Rho hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano;

- con Decreto del Presidente della Regione Lombardia dell'8 aprile 1994 n. 58521 è stato approvato l'Accordo di Programma;

- in data 19 settembre 2000 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano, il Comune di Pero, il Comune di Rho, la Fondazione Fiera Milano e con adesione, per accettazione degli impegni che la riguardano, dell'Agip Petroli, hanno sottoscritto l'Atto integrativo dell'Accordo di Programma stipulato ai sensi della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano;

- con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 5595 del 14 marzo 2001 il Presidente della Giunta regionale ha approvato l'Atto integrativo all'Accordo di Programma;

- in data 26-30 settembre 2002 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano, il Comune di Pero, il Comune di Rho, Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano e con l'adesione dell'Agip Petroli, hanno sottoscritto la modifica dell'Atto integrativo dell'Accordo di Programma;

- con Decreto del Presidente della Regione Lombardia del 3 ottobre 2002 n. 18117 è stata approvata la modifica dell'Atto integrativo per la sola parte inerente gli elaborati grafici oggetto di concessione edilizia;

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 7/13222 del 9 giugno 2003 è stato avviato il procedimento di variante all'accordo di programma e successive modifiche ed integrazioni, per ciò che concerne la riqualificazione del polo urbano, le funzioni compatibili di cui all'art. 13 del citato Atto integrativo e l'espansione territoriale volta a localizzare parte dei previsti posti auto nell'area Fiorenza in Comune di Milano;

- il Collegio di Vigilanza nella riunione del 30 settembre 2003 ha limitato il contenuto della variante all'Accordo di Programma alla riqualificazione del Polo Urbano ed alla localizzazione di parte dei previsti posti auto in area Fiorenza in Comune di Milano, rimandando ad un successivo atto integrativo il completo adempimento dei disposti di cui all'atto sopra citato;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/14446 del 6 ottobre 2003, con la quale è stata approvata l'ipotesi di variante all'Accordo di Programma per la qualificazione del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del polo esterno della Fiera nella localizzazione di Rho-Pero, e attraverso la riqualificazione del polo urbano - approvato con d.p.g.r. dell'8 aprile 1994 n. 58521 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che in data 14-24 novembre 2003 è stata sottoscritta la variante all'Accordo di Programma di cui sopra da parte del Presidente della Provincia di Milano, del Sindaco del Comune di Milano, del Sindaco del Comune di Rho, dal Sindaco del Comune di Pero, dal Presidente di Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, del Presidente della Regione Lombardia e, per adesione dal Direttore generale di ENI s.p.a. (ex AGIP);

Dato atto che in data 9 dicembre 2003 il Consiglio Comunale di Milano, con deliberazione di c.c. n. 76 ha ratificato l'ade-

sione del Sindaco stesso alla variante all'Accordo, in ottemperanza al disposto dell'art. 34, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione integrata regionale»;

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Decreta

Art. 1 - Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 della legge regionale del 14 marzo 2003 n. 2, la variante all'Accordo di programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del polo esterno della Fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazione del polo urbano - approvato con d.p.g.r. dell'8 aprile 1994 n. 58521 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2 - Di disporre la pubblicazione del presente Decreto di approvazione della variante all'Accordo di Programma, sottoscritta in data 14-24 novembre 2003, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

Variente all'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano approvato con d.p.g.r. dell'8 aprile 1994 n. 58521 e successive integrazioni e modificazioni

- REGIONE LOMBARDIA
- PROVINCIA DI MILANO
- COMUNE DI MILANO
- COMUNE DI PERO
- COMUNE DI RHO
- FONDAZIONE ENTE AUTONOMO
- FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO
- ENI SPA

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta regionale del 12 gennaio 1994 n. 47405 è stato promosso l'Accordo di programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Pero-Rho e la riqualificazione del Polo urbano;

- in data 25 marzo 1994 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano, l'Ente Fiera di Milano, il Comune di Pero ed il Comune di Rho hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano;

- con d.p.g.r. dell'8 aprile 1994 n. 58521 è stato approvato l'Accordo di Programma;

- con deliberazione della Giunta regionale del 18 settembre 2000 n. 1093 è stata approvata l'ipotesi dell'Atto integrativo dell'Accordo di Programma;

- in data 19 settembre 2000 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano, il Comune di Pero, il Comune di Rho, la Fondazione Fiera Milano e con adesione, per accettazione degli impegni che la riguardano, dell'Agip Petroli, hanno sottoscritto l'Atto integrativo dell'Accordo di Programma stipulato ai sensi della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano;

- il Consiglio comunale di Pero, con deliberazione n. 96 del 17 ottobre 2000 e il Consiglio comunale di Rho, con deliberazione n. 68 dell'11 ottobre 2000, hanno ratificato, ai sensi dell'art. 34, comma 5 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'adesione dei rispettivi Sindaci all'Atto integrativo in oggetto;

- con decreto n. 559 del 14 marzo 2001 il Presidente della Giunta regionale ha approvato l'Atto integrativo all'Accordo di Programma;

- con deliberazione di Giunta regionale del 30 settembre 2002 n. 10448 è stata approvata la proposta di modifica dell'Atto integrativo all'Accordo di Programma inerente il solo primo comma dell'art. 13 per quanto riguarda gli elaborati grafici oggetto di concessione edilizia;

- in data 26-30 settembre 2002 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano, il Comune di Pero, il Comune di Rho, Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano e con l'adesione dell'Agip Petroli, hanno sottoscritto la modifica dell'Atto integrativo dell'Accordo di Programma;

- con decreto del Presidente della Regione Lombardia del 3 ottobre 2002 n. 18117 è stata approvata la modifica dell'Atto integrativo per la sola parte inerente gli elaborati grafici oggetto di concessione edilizia;

- con deliberazione di Giunta regionale n. 7/13222 del 9 giugno 2003 è stato avviato il procedimento di variante all'Accordo di Programma e successive modifiche ed integrazioni, in ottemperanza alle determinazioni del Collegio di Vigilanza assunte nella seduta del 15 aprile 2003, per ciò che concerne la riqualificazione del polo urbano, le funzioni compatibili di cui all'art. 13 del citato Atto integrativo e l'espansione territoriale volta a localizzare parte dei previsti posti auto nell'area Fiorenza in Comune di Milano;

- il Collegio di Vigilanza nella riunione del 30 settembre 2003 ha limitato il contenuto del presente atto alla riqualificazione del Polo urbano ed alla localizzazione di parte dei previsti posti auto in area Fiorenza in Comune di Milano, rimandando la definizione delle funzioni compatibili ad un successivo Atto integrativo;

- in attuazione dell'articolo 14 dell'Atto integrativo del 19 settembre 2000, il Comune di Milano e Fondazione Fiera Milano hanno sottoscritto in data 14 novembre 2003 l'Atto integrativo, di seguito denominato Protocollo d'Intesa, per la definizione degli impegni relativi alla riqualificazione del Polo urbano;

RICHIAMATI

- il d.p.g.r. 25 gennaio 2001, n. 1671 di approvazione ai sensi dell'art. 9/99 e dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 del Programma integrato di intervento finalizzato alla attuazione di interventi edilizi e infrastrutturali all'interno dell'area denominata «Portello» in Comune di Milano;

- il verbale della seduta del Collegio di Vigilanza del 26 luglio 2002;

- il verbale della seduta del Collegio di Vigilanza del 15 gennaio 2003;

- il verbale della seduta del Collegio di Vigilanza del 15 aprile 2003;

- il verbale della seduta del Collegio di Vigilanza del 30 settembre 2003;

- la deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 884 del 15 aprile 2003;

- la deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 799.780 del 29 luglio 2003;

- la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 14446 del 6 ottobre 2003;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- La Regione Lombardia in persona del Presidente pro tempore Roberto Formigoni;

- La Provincia di Milano in persona del Presidente pro tempore Ombretta Colli;

- Il Comune di Milano in persona del Sindaco pro tempore Gabriele Albertini;

- Il Comune di Pero in persona del Sindaco pro tempore Augustangela Fioroni;

- Il Comune di Rho in persona del Sindaco pro tempore Paola Pessina;

- La Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano in persona del Presidente pro tempore Luigi Roth;

- e con l'adesione, per accettazione degli impegni che la riguardano, di ENI in persona del Direttore del Settore Rafinazione, Oreste Mastrantonio

STIPULANO LA PRESENTE INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

CAPO I

Elementi generali

Art. 1 - Finalità

La presente integrazione è finalizzata a:

1. definire la riqualificazione del Polo urbano di Fiera Milano, tenendo conto delle esigenze di assetto territoriale complessivo dell'area;

2. incrementare il perimetro delle aree assoggettate ad accordo di programma al fine di localizzarvi 4000 posti auto afferenti al polo esterno della Fiera, ossia parte della dotazione di posti auto previsti all'art. 12 dell'Atto integrativo (di cui al d.p.g.r. 5593/2001).

Il raggiungimento di tutte le finalità di cui sopra contempla la necessità di specifiche varianti allo strumento urbanistico del Comune di Milano, di seguito dettagliate nell'ambito della trattazione delle singole tematiche.

Art. 2 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente atto si impegna nello svolgimento della attività di propria competenza a rispettare integralmente il contenuto del presente Atto integrativo all'Accordo di Programma ed annessi elaborati, ferme le destinazioni d'uso dallo stesso individuate.

In particolare:

Il Comune di Milano si impegna:

1. a ratificare tramite il Consiglio Comunale l'adesione del Sindaco entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto integrativo, a pena di decadenza;

2. a dare attuazione alle previsioni inerenti la riqualificazione del Polo urbano adottando ogni atto utile alla attuazione della variante urbanistica tramite un Programma Integrato di Intervento (PII), così come previsto all'art. 1.2.3. delle Norme tecniche di attuazione all. al presente atto a n. 1;

3. congiuntamente alla Regione Lombardia, a modificare l'Accordo di Programma per l'approvazione del «Progetto Portello» - Programma Integrato di Intervento finalizzato all'attuazione di interventi edilizi infrastrutturali all'interno dell'area denominata «Portello» in Comune di Milano, di cui al d.p.g.r. 25 gennaio 2001, n. 1671, in esito ai contenuti del Protocollo d'Intesa di cui sopra sottoscritto fra Comune di Milano e Fondazione Fiera per quanto riguarda in particolare la realizzazione dei parcheggi interrati all'epoca previsti;

Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano si impegna:

1. a concludere entro il 31 dicembre 2004 la procedura negoziata privata per la cessione di parte dell'area del Quartiere storico di Fiera Milano con l'obbligo per l'acquirente di realizzare il progetto di riqualificazione proposto;

2. a ultimare la realizzazione della totalità dei parcheggi previsti dall'art. 12 dell'Atto integrativo (d.p.g.r. 5593/2001), di cui 4.000 localizzati in area Fiorenza, in concomitanza con l'ultimazione della realizzazione dei padiglioni fieristici, tanto da garantirne il contemporaneo esercizio.

I soggetti partecipanti all'Accordo di Programma sottoscritto in data 25 marzo 1994 si impegnano:

1. a sottoscrivere, successivamente al perfezionamento delle predette varianti urbanistiche, un nuovo Atto integrativo per la complessiva variazione delle previsioni contenute nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 25 marzo 1994, che terrà anche conto di quanto convenuto tra il Comune di Milano e Fondazione Fiera Milano con il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 14 novembre 2003 e sue eventuali successive integrazioni.

CAPO II

Art. 3 - La riqualificazione del polo urbano

3.1. Definizione degli interventi

L'Accordo di Programma sottoscritto il 25 marzo 1994 disciplinava all'art. 2, lett. B, la riqualificazione del Polo Urbano, secondo indicazioni maturate nell'ambito di un più complessivo contesto che prevedeva la riduzione della parte espositiva e destinava le aree dismesse ad un nuovo azzonamento compatibile con il tessuto urbano circostante.

Comune di Milano e Fondazione Fiera Milano in attuazione dell'articolo 14 dell'Atto integrativo sottoscritto il 19 settembre 2000 hanno proceduto con il Protocollo d'Intesa del 14 novembre 2003 alla definizione delle modalità di realizzazione dell'intervento tenendo conto di alcune esigenze di assetto territoriale complessivo dell'area.

Stante il mutare del contesto economico e la definizione puntuale del nuovo insediamento fieristico, i soggetti sottoscrittori concordano sulla necessità di rivedere alcuni impegni legati agli obblighi pianificatori e di procedere ad una variazione urbanistica del comparto, definendo una nuova perimetrazione delle aree, le modalità urbanistiche di trasformazione e il nuovo sistema della sosta.

In particolare il polo urbano è stato ridisegnato in una nuova configurazione caratterizzata da due elementi principali: riduzione della parte espositiva e trasformazione della parte rimanente del quartiere, con l'obiettivo di essere funzionale al processo di riqualificazione urbana in atto nell'area e di contribuire a migliorare la funzionalità complessiva e locale del sistema Fiera.

Tali scelte vengono perfezionate con una variante urbanistica, assunta dalla presente integrazione all'Accordo di Programma, che definisce le modalità formali e sostanziali di riqualificazione.

Gli elaborati che identificano i contenuti di variante indicano l'azonamento, gli indici urbanistici e le procedure amministrative da attuarsi per il raggiungimento dell'obiettivo di riqualificazione e sono riportati all'art. 3.3.

3.2. Individuazione delle aree oggetto di intervento

L'area complessiva oggetto di variante, di superficie pari a circa 444.000 mq è la medesima rispetto alle previsioni di cui all'Accordo di Programma.

Tale area è ricompresa tra viale Scarampo, viale Eginardo, p.le Arduino, v.le Berengario, p.za Amendola, v. Ezio, p.za Giulio Cesare, via Bellisario, v.le Cassiodoro, p.za VI Febbraio, v.le Boezio, via Domodossola, via Giovanni da Procida, via Arona, p.za Carlo Magno, via Gattamelata, v.le Teodosio.

Nell'ambito di tale area sono individuate:

- l'Area fieristica del Polo urbano denominata SS «Polo Urbano Fiera» di superficie pari a circa mq. 189.000,
- l'Area di trasformazione «ex Fiera», di superficie pari a circa 255.000 mq.

In dettaglio esse sono catastalmente contraddistinte come segue:

- fg. 256 mapp. 21 (parte); fg. 257 mapp. 74, 174, 177, 186; fg. 259 mapp. 58 parte, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 87 parte; fg. 304 mapp. 11, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 37, 41, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 82, 83, aree come sopra individuate di proprietà di Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano;
- fg. 257 mapp. 184, fg. 259 mapp. 52, 58 parte, 87 parte, 88 aree come sopra individuate di proprietà del Comune di Milano.

3.3. Elaborati costitutivi

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti elaborati di variante urbanistica:

- Relazione generale;
- Norme tecniche di attuazione;
- Tavola 01 - stralcio PRG vigente - variante PRG - rilievo fotogrammetrico;
- All. a. - Il sistema della sosta uso Fiera;
- All. b. - Studio del traffico: relazione;
- All. b. - Studio del traffico: tavole;
- All. c. - Inquadramento generale della viabilità;
- All. d. - Trasporto collettivo esistente e programmato;
- All. e. - Il sistema della sosta ad uso Fiera (tavola);
- All. f. - Servizi e attrezzature di interesse pubblico e collettivo (tavola);
- All. g. - Aree verdi e spazi pedonali (tavola);
- All. h. - Relazione geologica.

Art. 4 - Localizzazione dei parcheggi in località Fiera

4.1. Definizione degli interventi

L'Atto integrativo (d.p.g.r. 5595/2001) dell'Accordo di Programma all'art. 12, prevede la realizzazione, per la attività espositiva del Polo esterno della Fiera, di 14.000 posti auto da localizzare nelle aree perimetrale dall'Accordo di Programma.

Le successive determinazioni della Pronuncia di Compatibilità ambientale di cui al Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica del 21 gennaio 2002 n. 661, e la prevista localizzazione del parcheggio di interscambio, di cui all'ultimo comma dell'art. 10 dell'atto Integrativo, in area Triulzia, hanno generato la necessità di coinvolgere aree in Comune di Milano con lo scopo di ottenere un migliore equilibrio tra le funzioni espositive e quelle necessarie a garantire la disponibilità di posti auto.

In quest'ottica, si è operato uno studio che ha determinato

la riconfigurazione del sistema dei parcheggi, prevedendo di realizzare un ulteriore bacino che verrà collegato al quartiere fieristico attraverso navette dedicate.

L'aggiornamento del MasterPlan del Polo esterno della Fiera, sottoposto al Collegio di Vigilanza del 15 gennaio 2003, definisce quindi una nuova soluzione per i parcheggi, prevedendo di limitare a 10.000 il numero dei parcheggi da localizzare nelle aree già assoggettate ad Accordo, rilocalizzando i restanti 4.000 in area Fiorenza, estendendo le aree assoggettate ad Accordo.

Tale scelta viene perfezionata con una variante urbanistica, assunta dalla presente integrazione dell'Accordo di programma.

L'esecuzione dei parcheggi afferenti il Polo Esterno della Fiera (10.000 + 4.000) avverrà attraverso titoli abilitativi rilasciati dalle Amministrazioni Locali competenti.

4.2. Individuazione delle aree oggetto di intervento

L'area oggetto di intervento ha superficie pari a circa 117.000 mq. Essa è individuata come segue:

- una prima parte è delimitata a nord dal tracciato dell'Autostrada Milano-Laghi, a sud dalla via Cristina di Belgiojoso, ad ovest dal cavo Fugone e ad est dalla previsione viabilistica di carattere comprensoriale di PRG;
- una seconda parte è delimitata a nord da un'area interessata da manufatti edilizi, a sud per gran parte da una porzione di territorio confinante con l'Autostrada Torino-Venezia, a ovest dalla detta previsione viabilistica di PRG e ad est dallo svincolo che collega la Milano-Laghi con il sistema di accesso autostradale a Milano.

In dettaglio esse sono catastalmente contraddistinte come segue:

Catasto terreni

- fg. 6 mapp. 6, 19; fg. 7 mapp. 105; fg. 27 mapp. 1 (parte), 3 (parte), 6, 7, 13, 60, 79, 80, 88 (parte), 90.

L'intero complesso delle aree così come sopra individuate è di proprietà di Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, ad eccezione della viabilità esistente.

4.3. Elaborati costitutivi

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti elaborati di variante urbanistica (*omissis*):

- Relazione generale;
- All. sub A - individuazione dell'ambito di applicazione della norma integrativa;
- Relazione geologica.

Art. 5 - Variante urbanistica

5.1. Effetti di variazione urbanistica

L'approvazione della presente integrazione all'accordo di programma costituisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 6 della legge regionale n. 2 del 14 marzo 2003 variante al PRG vigente del Comune di Milano, con riferimento agli elaborati citate ai precedenti articoli 3.3, 4.3.

Si dà atto che l'approvazione del presente Atto integrativo è stata preceduta, agli effetti di variante urbanistica, dalle fasi di pubblicazione e raccolta delle osservazioni, presso il Comune di Milano.

5.2. Decorrenza degli effetti di variante urbanistica

Ai sensi del d.lgs. 267/2000, art. 34, l'adesione del sindaco del Comune di Milano alla presente integrazione all'accordo di programma, a pena di decadenza, dovrà essere ratificata entro trenta giorni dal Consiglio comunale.

L'approvazione della presente integrazione all'Accordo di Programma con Decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi del predetto art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, determinerà gli effetti di variazione urbanistica di cui alla medesima norma dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

5.3. Attuazione delle previsioni urbanistiche

L'attuazione delle previsioni urbanistiche di cui ai precedenti articoli avviene a cura della amministrazione comunale, la quale provvede a emettere i titoli abilitativi, qualora ne ricorrano i presupposti tecnico amministrativi.

Art. 6 - Documenti allegati

1. Documentazione di variante di cui all'art. 3.3. (*omissis*):
 - Relazione generale;

- Norme tecniche di attuazione;
 - Tavola 01 – stralcio PRG vigente – variante PRG – rilievo fotogrammetrico;
 - All. a. – Il sistema della sosta uso Fiera;
 - All. b. – Studio del traffico: relazione;
 - All. b. – Studio del traffico: tavole;
 - All. c. – Inquadramento generale della viabilità;
 - All. d. – Trasporto collettivo esistente e programmato;
 - All. e. – Il sistema della sosta ad uso Fiera (tavola);
 - All. f. – Servizi e attrezzature di interesse pubblico e collettivo (tavola);
 - All. g. – Aree verdi e spazi pedonali (tavola);
 - All. h. – Relazione geologica.
2. Documentazione di variante di cui all'art. 4.3 (omissis):
- Relazione generale;
 - All. sub A – individuazione dell'ambito di applicazione della norma integrativa;
 - Relazione geologica.

La presente modifica dell'Atto integrativo è sottoscritta in data 14-24 novembre 2003.

La Regione Lombardia in persona del Presidente pro tempore: *Roberto Formigoni*

La Provincia di Milano in persona del Presidente pro tempore: *Ombretta Colli*

Il Comune di Milano in persona del Sindaco pro tempore: *Gabriele Albertini*

Il Comune di Pero in persona del Sindaco pro tempore: *Augustangela Fioroni*

Il Comune di Rho in persona del Sindaco pro tempore: *Paola Pessina*

Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano in persona del Presidente pro tempore: *Luigi Roth*

ENI s.p.a. (per adesione e accettazione degli impegni che la riguardano) in persona del Responsabile Settore Rho: *Oreste Mastrantonio*

(BUR2004012)

D.p.g.r. 26 gennaio 2004 - n. 681

Determinazione del numero di rappresentanti nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lodi, spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, organizzazione sindacale e associazione dei consumatori, o loro apparentamento

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di approvare il documento allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (omissis);
2. i rappresentanti nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lodi, spettanti a ciascuna organizzazione imprenditoriale, organizzazione sindacale e associazione dei consumatori, o loro apparentamento, sono così ripartiti:

SETTORE	ORGANIZZAZIONE/APPARENTAMENTO	N. SEGGI
AGRICOLTURA	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Milano e Lodi	1
	Unione Provinciale Agricoltori e Coltivatori Diretti di Milano e Lodi	1
ARTIGIANATO	apparentamento	4
	1. Unione Artigiani Lodi e Provincia 2. Confartigianato della Provincia di Lodi	
INDUSTRIA	Associazione degli Industriali della Provincia di Lodi – Assolodi	5
COMMERCIO	Associazione Commercianti del Basso Lodigiano	1
	Unione Commercio Turismo Servizi della provincia di Lodi – Confcommercio	1
	A.P.E.P – Associazione Provinciale Esercenti Pavesi	1
COOPERAZIONE	Confcooperative – Unione Provinciale di Milano	1
TURISMO	Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Lodi – Confcommercio	1
TRASPORTI E SPEDIZIONI	apparentamento	1
	1. Unione Artigiani Lodi e Provincia 2. Confartigianato della Provincia di Lodi	
CREDITO E ASSICURAZIONI	apparentamento	1
	1. ABI – Associazione Bancaria Italiana 2. ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici	
SERVIZI ALLE IMPRESE	apparentamento	1
	1. Unione Artigiani Lodi e Provincia 2. Confartigianato della Provincia di Lodi 3. Associazione Commercianti del Basso Lodigiano	
	Unione del Commercio del Turismo e del Servizi della Provincia di Lodi – Confcommercio	1
	apparentamento	1
	1. CGIL – Camera del Lavoro Territoriale di Lodi 2. CISL – Unione Sindacale Territoriale di Lodi 3. UIL – Unione Italiana del Lavoro di Lodi	
ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	apparentamento	1
	1. ADICONSUM Lodi 2. FEDERCONSUMATORI 3. ADOC Lodi	

3. di assicurare l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese alle seguenti organizzazioni:
- per il settore industria all'Associazione degli Industriali della Provincia di Lodi – Assolodi;

- per il settore commercio all'A.P.E.P – Associazione Provinciale Esercenti Pavesi
- per il settore agricoltura alla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Milano e Lodi;

4. di notificare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del Regolamento, il presente decreto a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni dei consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento stesso.

Roberto Formigoni

(BUR2004013)

D.p.g.r. 27 gennaio 2004 - n. 743

Nomina di due membri del Consiglio di amministrazione della fondazione «Istituto Nazionale di Genetica, Molecolare - I.N.G.M.», in rappresentanza della Regione Lombardia

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamata la d.g.r. del 16 gennaio 2004, n. 16001 «Partecipazione della Regione Lombardia alla Fondazione "Istituto Nazionale di Genetica Molecolare - I.N.G.M."»;

Richiamato lo Statuto della Fondazione «Istituto Nazionale di Genetica Molecolare - I.N.G.M.», in particolare l'art. 12, che prevede che due membri del Consiglio di amministrazione siano nominati dal Presidente della Regione Lombardia;

Dato atto che con nota del 9 gennaio 2004 (prot. reg. A1.2004.0000643) è stato chiesto al Comitato Tecnico di Valutazione, di cui alla l.r. 14/95, di esprimersi in merito alle candidature dei signori Paolo Tortora e Roberto Colombo;

Preso atto del parere di idoneità espresso dal Comitato Tecnico di Valutazione nella seduta del 21 gennaio 2004, in relazione alle sopracitate candidature;

Decreta

1) di nominare i signori Paolo Tortora e Roberto Colombo membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto Nazionale di Genetica Molecolare - I.N.G.M.» in rappresentanza della Regione Lombardia;

2) di notificare il presente decreto ai soggetti interessati e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR2004014)

D.p.g.r. 27 gennaio 2004 - n. 744

Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Milano Città della Moda, del Design e Polo Istituzionale», in rappresentanza della Regione Lombardia

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato lo Statuto della Fondazione «Milano Città della Moda, del Design e Polo Istituzionale», in particolare l'art. 14, che prevede la presenza nel Consiglio di amministrazione di un componente nominato dal Presidente della Regione Lombardia;

Considerato che con d.p.g.r. del 18 giugno 2003, n. 9950, era stato nominato componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Milano Città della Moda, del Design e Polo Istituzionale», in rappresentanza della Regione Lombardia, il Consigliere regionale Donato Giordano;

Vista la nota del 24 settembre 2003 (prot. Reg. A1.2003.0046073) con la quale il Consigliere regionale Donato Giordano comunicava la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere alla sua sostituzione;

Dato atto che con nota del 14 gennaio 2004 (prot. reg. A1.2003.0001422) è stato chiesto al Comitato Tecnico di Valutazione, di cui alla l.r. 14/95, di esprimersi in merito alla candidatura del sig. Luigi Baruffi;

Preso atto del parere di idoneità espresso dal Comitato Tecnico di Valutazione nella seduta del 21 gennaio 2004, in relazione alla sopracitata candidatura;

Decreta

1. di nominare quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Milano Città della Moda, del Design e Polo Istituzionale», in rappresentanza della Regione Lombardia, il sig. Luigi Baruffi;

2. di notificare il presente decreto ai soggetti interessati e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR2004015)

D.p.g.r. 27 gennaio 2004 - n. 745

Designazione di due componenti nel Comitato Paritetico di Vigilanza, di cui all'art. 16 del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, in rappresentanza della Regione Lombardia

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamato l'art. 16 del d.lgs. n. 288 del 16 ottobre 2003 che prevede la costituzione di appositi Comitati paritetici di vigilanza, in numero di uno per ogni Regione, che esercitano il controllo e la vigilanza sugli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico e, limitatamente alle attività di cui all'art. 6 del d.P.R. 213/2001, su quelli di diritto privato, composti tra gli altri da due componenti designati dal Presidente della Regione Lombardia;

Preso atto della nota del 30 ottobre 2003 (prot. Reg. A1.2003.0055790) con la quale il Ministro della Salute ha richiesto la designazione dei rappresentanti regionali nel Comitato;

Dato atto che con nota del 29 dicembre 2003 (prot. reg. A1.2003.0063624) è stato chiesto al Comitato Tecnico di Valutazione, di cui alla l.r. 14/95, di esprimersi in merito alle candidature dei signori Enrico Tessera e Giovanni Cappelluzzo;

Preso atto del parere di idoneità espresso dal Comitato Tecnico di Valutazione nella seduta del 21 gennaio 2004, in relazione alle sopracitate candidature;

Decreta

1) di designare i signori Enrico Tessera e Giovanni Cappelluzzo componenti del Comitato Paritetico di Vigilanza, di cui all'art. 16 del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, in rappresentanza della Regione Lombardia;

2) di notificare il presente decreto ai soggetti interessati e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2004016)

D.g.r. 30 dicembre 2003 - n. 7/15957

Definizione di prescrizioni tecniche per il contenimento delle emissioni in atmosfera dagli impianti del Comparto Acciaio. Revoca della d.g.r. 30 luglio 1991, n. 12186

(5.3.4)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

– la d.g.r. 30 luglio 1991, n. 12186 ha disposto, ai fini dell'adeguamento degli impianti delle aziende operanti nel settore acciaierio, previsto per il 31 dicembre 1994 dall'art. 5, comma 3, del d.m. 12 luglio 1990, specifici limiti di emissione adottati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e), del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, in considerazione delle particolari condizioni di costruzione e di esercizio degli impianti stessi;

– la d.g.r. 30 dicembre 1994, n. 62357 ha prescritto, a fronte di specifiche garanzie tecniche e finanziarie, la sospensione, a tutto il 31 marzo 1995, delle disposizioni contenute nella richiamata d.g.r. 30 luglio 1991, n. 12186, al fine di permettere alle medesime aziende, non ancora adeguatesi, relativamente alle emissioni in atmosfera, ai suddetti limiti regionali nei termini temporali previsti dal d.m. 12 luglio 1990, di decidere, nel contesto di una grave crisi di mercato, alla luce «delle disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione siderurgico», di cui alla legge 3 agosto 1994, n. 481, se procedere, entro il 31 marzo 1995, allo smantellamento dei propri impianti, avvalendosi di contributi statali o proseguire nell'attività produttiva, realizzando, pertanto, l'adeguamento degli impianti;

– la d.g.r. 28 marzo 1995, n. 65995 ha disposto la proroga, a tutto il 31 dicembre 1996, della suddetta sospensione, onde consentire alle acciaierie rimaste attive, autorizzate in via

provvisoria, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 203/88 e per gli effetti della medesima d.g.r. 28 marzo 1995, n. 65995, alla continuazione delle emissioni in atmosfera, di installare entro adeguati tempi tecnici i propri sistemi di abbattimento, approvati con il citato provvedimento di autorizzazione;

- il punto 5. del dispositivo della richiamata d.g.r. 28 marzo 1995, n. 65995, destinata a sei specifiche Aziende e, pertanto, non al comparto in generale, prescrive che le portate di aeriforme aspirate dagli impianti in oggetto siano tali da garantire una completa assenza delle emissioni diffuse, derivanti anche dalle emissioni secondarie, che, per definizione, consistono in emissioni presenti all'interno dello stabilimento;

- le acciaierie interessate dai provvedimenti sopra specificati hanno adeguato i propri impianti alle prescrizioni regionali, ma alle stesse non è stato possibile ottemperare completamente alla prescrizione concernente la totale aspirazione delle suddette emissioni diffuse, prevista in via teorica dalla più volte citata d.g.r. 28 marzo 1995, n. 65995, rispetto alla quale i risultati ottenuti e verificati successivamente all'approvazione del medesimo provvedimento, pur evidenziando la validità della tecnologia adottata e dei relativi parametri di progettazione impiegati per la realizzazione dei sistemi di abbattimento, hanno dimostrato la oggettiva impossibilità pratica di raggiungere la totale captazione delle emissioni diffuse;

- la sopra richiamata d.g.r. 30 luglio 1991, n. 12186, indicava invece, quali prescrizioni per la captazione delle emissioni diffuse, l'adozione dei migliori sistemi consentiti dal progresso tecnologico, nonché l'abbattimento delle stesse in modo da rispettare un valore di concentrazione di polveri al camino di 10 mg/Nmc secco che, alla luce di quanto sopra evidenziato, risultano essere quelle di fatto applicabili per la tipologia degli impianti in argomento;

- pertanto, la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7701 ha disposto il ripristino, quale prescrizione per il contenimento delle emissioni diffuse, di quella contenuta nella d.g.r. 30 luglio 1991, n. 12186 e conseguentemente la revoca del punto 5. della d.g.r. 28 marzo 1995, n. 65995;

- la medesima d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7701, in applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ha altresì disposto la revisione della citata d.g.r. 30 luglio 1991, n. 12186, in considerazione dell'evoluzione, intervenuta dal 1991 ad oggi, dell'efficienza delle tecnologie produttive e di abbattimento delle emissioni del comparto in oggetto, oltre che della normativa in materia ambientale, culminata, in particolare, nel d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

- ai fini della definizione dei contenuti del nuovo provvedimento per il «comparto acciaio», è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e Federacciai, con l'assistenza di Federlombardia, oggetto della Comunicazione alla Giunta regionale dell'Assessore pro-tempore alla Qualità dell'Ambiente, di cui alla d.g.r. 21 dicembre 2001, n. 7608;

- in particolare il citato Protocollo ha disciplinato il rapporto di collaborazione tra le parti coinvolte per lo studio del «comparto acciaio», con riferimento alle tecnologie produttive di abbattimento e di contenimento degli inquinanti ed alle ricadute ambientali;

- con decreto 16 maggio 2002, n. 8438, come modificato ed integrato con decreto 15 maggio 2003, n. 7903, è stato costituito un Gruppo di Lavoro per lo svolgimento delle attività specificate dal suddetto Protocollo d'Intesa, finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- con riferimento alle tecnologie produttive:
 - valutazione della situazione produttiva attuale (acquisendo dati produttivi)
 - valutazione della situazione produttiva futura a medio termine
 - valutazione di tutte le fasi lavorative connesse ai cicli produttivi che possono comportare la creazione di emissioni in atmosfera
 - valutazione della fattibilità tecnica dei parametri che saranno definiti dal gruppo di lavoro, eventualmente individuando una azienda campione (con adesione su base volontaria) con la quale sperimentare e verificare l'applicabilità impiantistica degli stessi;
- con riferimento alle tecnologie di abbattimento:
 - valutazione nella logica BAT (BEST AVAILABLE TECH-

NOLOGY) della più efficiente ed avanzata tecnologia, industrialmente disponibile ed applicabile in condizioni tecnicamente valide, in grado di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso con l'eventuale aggiunta di una analisi dei costi che singole tecnologie comportano;

- con riferimento alle ricadute ambientali in genere (acqua, aria, suolo, rumore):

- acquisizione dei dati di ricaduta ambientale (con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico).

Preso atto di quanto riferito, come di seguito riportato, dalla competente Unità Organizzativa «Prevenzione dell'Inquinamento Atmosferico ed Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)», sulla base delle risultanze, documentate agli atti regionali, delle indagini e delle attività effettuate dal citato Gruppo di Lavoro relativamente agli obiettivi sopra indicati:

- le prove sperimentali condotte su un impianto campione, come previsto dal Protocollo d'Intesa, hanno evidenziato che la combinazione forno fusorio/sistema di captazione e di abbattimento permette di raggiungere prestazioni ambientali pari almeno al 98%, per quanto concerne la captazione e l'abbattimento delle polveri derivanti dalle emissioni sia primarie che secondarie;

- il valore misurato è in linea con quanto previsto dal BREF (Bat Reference) del comparto acciaio;

- le medesime prove sperimentali confermano altresì la sostanziale validità dei parametri progettuali stabiliti dalla richiamata d.g.r. 30 luglio 1991, n. 12186;

- la predisposizione di un Manuale delle «Best Practices» per le varie fasi di lavorazione, concernente gli aspetti manutentivi-gestionali, e la rigida osservanza dei contenuti dello stesso, oltre che delle prescrizioni regionali, specifiche per il comparto produttivo in argomento, permetteranno di ovviare alla criticità determinata dalla difficoltà di misurare e valutare, da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.), il valore prestazionale di captazione/abbattimento fissato e pertanto costituiranno presupposto per il contenimento delle emissioni diffuse entro i valori sopra indicati.

Preso atto altresì che la medesima Unità Organizzativa, con il supporto del citato Gruppo di Lavoro, ha predisposto, ai sensi del richiamato Protocollo d'Intesa, un documento tecnico contenente:

- la ridefinizione dei parametri progettuali (tempo di permanenza, velocità frontale, angolo del conoide);

- l'individuazione della portata di riferimento, in funzione della capacità nominale fusoria del forno e del diametro interno del forno stesso;

- la conferma degli stessi valori limite per le polveri indicati dalla d.g.r. 30 luglio 1991, n. 12186, unicamente per i sistemi di abbattimento a secco;

- l'indicazione dei tempi di adeguamento alle prescrizioni regionali, limitatamente alle Acciaierie interessate;

- in appendice, l'indicazione dei contenuti del Manuale delle «Best Practices».

Ritenuto di condividere il contenuto del suddetto documento tecnico, concernente prescrizioni specifiche per il comparto acciaio che, pertanto, sostituiscono quelle disposte con la d.g.r. 30 luglio 1991, n. 12186 ed ogni altra prescrizione precedentemente adottata dalla Regione Lombardia per il settore produttivo in argomento, incompatibile con il medesimo documento tecnico.

Dato atto che il Manuale delle «Best Practices», recante specifiche indicazioni operative per gli aspetti manutentivi e gestionali degli impianti, sarà oggetto di successiva, puntuale definizione e che lo stesso, unitamente alla documentazione tecnica, agli atti regionali, prodotta dal preposto Gruppo di Lavoro, costituirà un «compendio tematico» di supporto per il comparto acciaio.

Ritenuto che il medesimo documento tecnico per il comparto acciaio ed il successivo Manuale delle «Best Practices» costituiranno altresì elemento di riferimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) prevista dalla Direttiva 96/61/CE, come recepita con d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 ed atti successivi e connessi.

Atteso che in Regione Lombardia, anche in relazione alla peculiarità delle condizioni meteo-climatiche, la problematica delle polveri fini sospese (PM10 e PM 2,5) in atmosfera

richiede l'applicazione di particolari strategie volte al contenimento dei valori di concentrazione nell'aria e che a tale obiettivo debbano concorrere tutte le componenti industriali e sociali attraverso la regolamentazione delle emissioni in atmosfera, soprattutto dai grandi impianti industriali, tra i quali i cementifici, le centrali termoelettriche, le acciaierie, le raffinerie, etc.

Ritenuto pertanto di avviare tavoli di confronto, fra la Regione Lombardia e le Associazioni di categoria, finalizzati ad indagare, con il supporto di dati tecnici impiantistici, la possibile riduzione delle emissioni di polveri misurate al camino.

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

recepite le premesse:

1. di approvare il documento tecnico allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato «Allegato Tecnico per il Comparto Acciaio», concernente, tra l'altro, l'indicazione dei tempi di adeguamento ai contenuti dell'Allegato medesimo, limitatamente alle Acciaierie interessate;

2. di stabilire che le prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico di cui al punto 1. sostituiscono quelle disposte con la d.g.r. 30 luglio 1991, n. 12186 ed ogni altra prescrizione precedentemente adottata dalla Regione Lombardia per il comparto acciaio, incompatibile con il medesimo Allegato Tecnico, che pertanto si intendono revocate;

3. di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione del Manuale delle «Best Practices»;

4. di stabilire che l'Allegato Tecnico di cui al punto 1., ed il Manuale delle «Best Practices» costituiranno elemento di riferimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) prevista dalla Direttiva 96/61/CE, come recepita con d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 ed atti successivi e connessi;

5. di stabilire altresì che verranno avviate iniziative per la costituzione di tavoli di confronto, fra la Regione Lombardia

e le Associazioni di categoria, finalizzati ad indagare, con il supporto di dati tecnici impiantistici, la possibile riduzione delle emissioni di polveri misurate al camino.

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO TECNICO

PREMESSA

Il presente Allegato costituisce parte integrante del provvedimento della giunta regionale predisposto per normare il comparto acciaio rispetto alle emissioni atmosferiche.

IDENTIFICAZIONE DEL COMPARTO

- 1) Soggetti interessati: Acciaierie esistenti
- 2) Produzioni: acciaio al carbonio, basso ed alto legato
- 3) Ubicazione: Regione Lombardia
- 4) Ciclo produttivo interessato: caricamento del materiale (rottame), fusione del rottame in forno elettrico e colata in siviera del materiale fuso.

INQUINANTI E LORO PROVENIENZA

Sostanze Inquinanti considerate: Polveri Totali

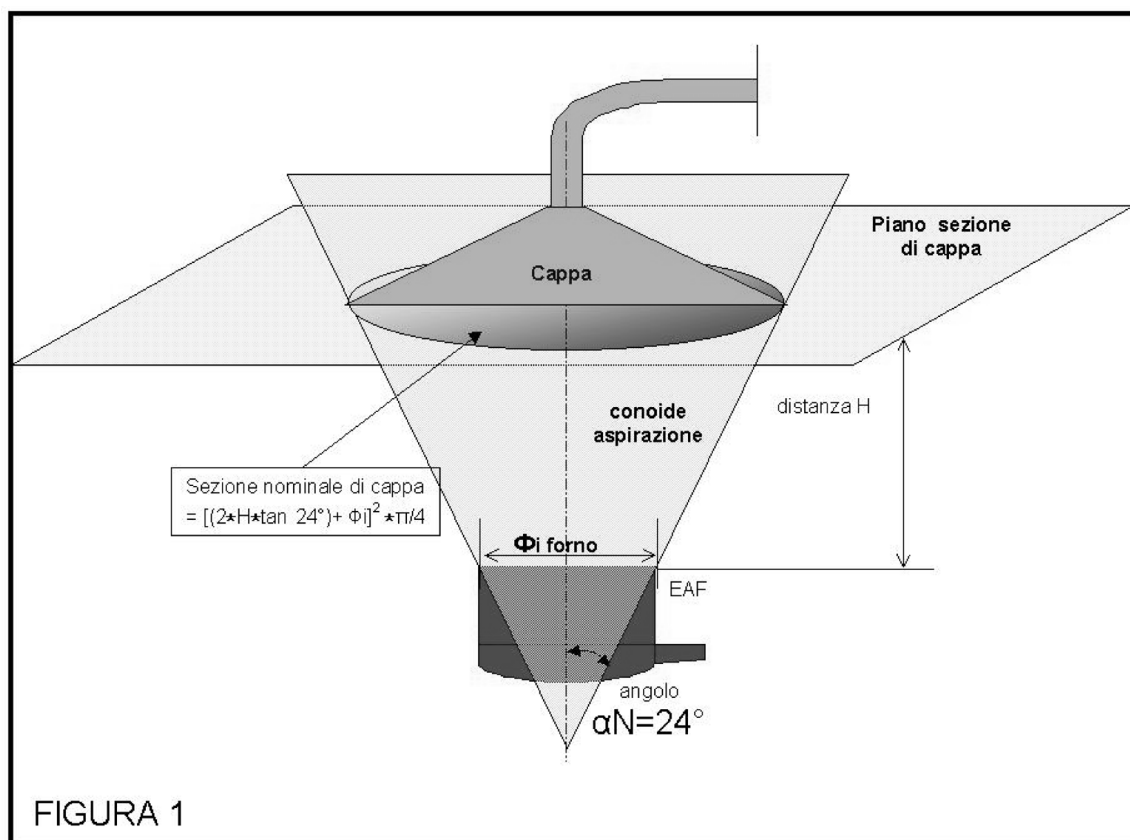
Provenienza:

- fase di carica del rottame (emissioni secondarie)
- fase di fusione e di affinazione (emissioni primarie)
- fase di colata in siviera (emissioni secondarie)

PRECISAZIONI/CONSIDERAZIONI/PRESCRIZIONI

A - Parametri progettuali

Si definiscono parametri progettuali le grandezze aerauliche e geometriche minimali che devono essere utilizzate per caratterizzare il sistema forno fusorio-captazione-abbattimento delle polveri primarie e secondarie.



Detti parametri sono:

A1. Portate di riferimento

• A1.1 Portata captazione minima di riferimento (PCMR)

Si definisce «Portata di captazione minima di riferimento», espressa in Nm³/h, il valore di portata di aspirazione dei fumi determinato in funzione della capacità nominale di ciascun forno.

Formula di calcolo:

$$\text{PCMR}(\text{Nm}^3/\text{h}) = \text{PSMR}((\text{Nm}^3/\text{h}/t) * \text{capacità nominale EAF in tonnellate}(t)).$$

dove:

– PSMR (Nm³/h/t) = portata minima specifica di riferimento = 8000 (Nm³/h/t)

– capacità nominale dell'EAF = la capacità nominale di tar-
ga del forno fusorio

Rispetto della prescrizione: valore verificato $\geq$ valore di PCMR

• A1.2 Portata di progetto minima della cappa (PPMC)

Si definisce «Portata di progetto minima della cappa», espressa in m³/h, la portata calcolata come prodotto della velocità nominale di aspirazione per la sezione nominale di cappa;

La velocità nominale di aspirazione, VENC, è definita = 1,25 m/s

La sezione nominale di cappa, SENC è la sezione perpendicolare all'asse verticale del forno fusorio ottenuta per intersezione del piano su cui si trova la sezione di imposta della cappa ed il cono di rotazione generato dalla retta passante per la circonferenza interna di apertura del forno e inclinata rispetto al suo asse verticale di 24° (vedi figura 1).

Formula di calcolo:

$$\text{PPMC}(\text{m}^3/\text{h}) = 1,25 \text{ m/s} * [(2 * H * \tan 24^\circ) + \phi^2] * \pi / 4 \text{ (m}^2) * 3600 \text{ s/h}$$

dove:

H = distanza tra apertura superiore forno e piano sezione di cappa (m)

ϕ = Diametro interno apertura superiore forno fusorio(m)

Rispetto della prescrizione: valore verificato $\geq$ valore PPMC

La posizione della sezione nominale di cappa risulta sovrastante, coassiale e simmetrica rispetto all'asse verticale del forno fusorio.

Nelle applicazioni reali la posizione della cappa andrà ottimizzata rispetto a tale configurazione tenendo conto delle infrastrutture presenti e del sistema di movimentazione materiali inerenti il forno stesso o potrà trovare soluzioni diverse più favorevoli in ragione di condizioni particolari (es. tamponamenti laterali che obbligano il flusso dei fumi, localizzazione ottimizzata di cappette aggiuntive di ripresa fumi, ecc.).

Nota: Per il confronto dei valori di PPMC espresso in m³/h e PCMR espresso in Nm³/h, si assume di riferire il valore PPMC a 50°C.

A2. Angolo del cono di captazione

• A2.1 Si definisce angolo nominale, α_N l'angolo piano con il quale si individua la sezione nominale di cappa (vedi punto A1.2).

Tale angolo è posto uguale a 24°.

Tale valore deve essere utilizzato per determinare, in fase di progetto teorico, la sezione nominale di cappa (vedi punto A1.2) che, data la definizione, risulterà essere una sezione circolare ortogonale e coassiale con l'asse verticale del forno.

Nella progettazione reale, tale angolo potrà risultare diverso in ragione di situazioni di eccentricità della sezione di cappa e di irregolarità nel profilo della stessa. Tali condizioni si potranno verificare per impedimenti legati a situazioni impiantistiche e strutturali esistenti o per ottimizzazione di situazioni particolari (esempio presenza di tamponamenti laterali di chiusura e segregazione).

Dovrà comunque essere rispettato il parametro della superficie di imposta della cappa

Rispetto della prescrizione:

Verifica della superficie di imposta della cappa

$\geq$ superficie sezione nominale di cappa (SENC).

Nota: per cappa si intende la struttura sovrastante il forno

avente lo scopo di convogliare i fumi fuoriuscenti dal forno stesso verso il condotto di aspirazione. Tale struttura è caratterizzata da una sezione di apertura nella sua parte inferiore (sezione di imposta) e da un volume che ne caratterizza la capacità di contenimento dei fumi. La cappa può essere posta all'interno di una struttura coperta o coincidere con la copertura stessa. Per il calcolo della sezione di imposta e del volume della cappa si considerano facenti parte la cappa stessa anche le eventuali gonne le stesse strutture perimetrali quali pareti muri e tamponamenti ecc., che realizzano una completa chiusura laterale a tenuta di fumi ed una geometria idonea al loro convogliamento verso il condotto di aspirazione.

A3. Volume nominale di cappa

Il volume della cappa, VONC, essendo questa destinata a costituire una sorta di «magazzino» per gli effluenti provenienti dal forno durante la fase di aspirazione ed invio agli impianti di abbattimento, viene calcolato in funzione della portata di captazione minima di riferimento (punto A1.1)

Formula di calcolo:

$$\text{VONC}(\text{Nm}^3) = \text{PCMR}(\text{Nm}^3/\text{h}) * \text{TMPC}(\text{s}) * 1/3600(\text{h/s})$$

dove:

TMPC = tempo minimo permanenza cappa = 10 s

Rispetto della prescrizione: valore verificato $\geq$ valore di VONC

A4. Soluzioni impiantistiche diverse

In relazione a particolari difficoltà legate a situazioni impiantistiche esistenti (ad esempio strutture ed ingombri impiantistici vincolanti ecc.) o a fronte di nuove e diverse tecnologie di processo, sono possibili la progettazione e la realizzazione di sistemi di captazione ed abbattimento fumi i cui progetti saranno valutati singolarmente al fine di verificare l'equivalenza delle prestazioni riferite alle condizioni riportate nel presente allegato.

B. Valori limite e strumenti di controllo.

Inquinanti considerati: polveri

Concentrazione limite prescritta all'emissione: 10 mg/Nm³

C. Tempi di adeguamento

Relativamente a tutti i punti del presente allegato:

• entro il 31 dicembre 2004, mediante la presentazione di una scheda sintetica illustrante la situazione di ciascuna acciaieria esistente;

• entro il 30 ottobre 2005, relativamente al punto C, la presentazione del progetto di un Manuale degli Migliori pratiche; e nei successivi tre mesi presentazione dell'eventuale complessivo progetto di adeguamento; entro tre mesi da tale data l'amministrazione approva il progetto.

• entro il 30 dicembre 2006 attivazione dei contenuti del Manuale delle Pratiche Migliori;

• entro il 31 dicembre 2007 ultimazione del progetto di adeguamento ed entro i successivi 180 giorni predisposizione dei risultati dei controlli analitici, manutentivi e strumentali dei parametri e grandezze richieste.

D. Ulteriori Interventi

D1. Previsione di sistemi di rilevazione e registrazione in continuo ed automatica delle polveri emesse dai camini del sistema di abbattimento come previsto dalla d.g.r. 30 luglio 1991, n. 12186 punto Controlli in Continuo, con archiviazione ragionata dei dati registrati.

D2. Previsione di sistemi automatici di blocco come previsto al punto a) delle norme tecniche della d.g.r. 30 luglio 1991, n. 12186

APPENDICE ALL'ALLEGATO TECNICO

Manuale delle Best Practices

Si definiscono Best Practices gli interventi (criteri, procedure, equipaggiamenti e tecniche manutentive) atti a gestire correttamente gli impianti ed il ciclo produttivo ed a mantenere efficienti gli impianti di captazione ed abbattimento e gli edifici utilizzati dall'acciaieria.

1. Criteri e procedure

Si definiscono criteri e procedure le indicazioni da attuare sui sistemi di abbattimento e sul processo, comprese le situazioni di emergenza, per la caratterizzazione e la misura dei parametri considerati, nonché la valutazione dei dati ad essi relativi.

1.1. Mezzi e metodi di verifica

Mezzi: quaderno o registro con pagine numerate o equivalente elettronico, contenente la frequenza delle misure eseguite, le date delle misure, i parametri e le grandezze misurate, le parti d'impianto sottoposte alla misura e gli eventuali inconvenienti registrati.

Metodi di verifica: quaderno o registro contenente i metodi di misura e di campionamento delle grandezze e dei parametri e dei metodi di verifica della strumentazione di misura e la frequenza e la data della verifica.

2. Tecniche manutentive

Si definiscono tecniche manutentive le manutenzioni da attuarsi con varie modalità sui sistemi di abbattimento, sugli impianti e sugli edifici per il buon funzionamento e conservazione degli stessi finalizzata al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera.

2.1. Mezzi e metodi di verifica

Mezzi: quaderno o registro con pagine numerate o equivalente elettronico, contenente la frequenza delle manutenzioni, le date delle manutenzioni, il tipo di manutenzione attivata e/o prevista, le parti d'impianto e/o di edificio sottoposte alla manutenzione, la durata ed il periodo della fermata della parte d'impianto /o dell'edificio interessate, la descrizione sommaria dell'intervento di manutenzione degli eventuali inconvenienti registrati.

Metodi di verifica: quaderno o registro contenente i metodi di definizione del tipo di manutenzione e dei metodi di scelta delle parti d'impianto e/o edificio da sottoporre alle Tecniche manutentive.

(BUR2004017)

(3.1.0)

D.g.r. 16 gennaio 2004 - n. 7/16006

Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Casa Famiglia Per Anziani Mons. Carlo Testa», con sede in Cologno Monzese (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2004

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitario Assistenziale «Casa Famiglia Per Anziani Mons. Carlo Testa» con sede in Cologno Monzese (MI), relativamente a n. 139 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di MI 3;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03;

3) di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra il gestore e l'ASL di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 - All. B;

5) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR2004018)

(3.1.0)

D.g.r. 16 gennaio 2004 - n. 7/16007

Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Anna e Guido Fossati», con sede in Monza (MI). Finan-

ziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2004

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitario Assistenziale «Anna e Guido Fossati» con sede in Monza (MI), relativamente a n. 121 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di MI 3;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03;

3) di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra il gestore e l'ASL di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 - All. B;

5) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR2004019)

(3.1.0)

D.g.r. 16 gennaio 2004 - n. 7/16008

Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Residenza Il Sole», con sede in Cinisello Balsamo (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2004

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitario Assistenziale «Residenza Il Sole» con sede in Cinisello Balsamo (MI), relativamente a n. 60 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di MI 3;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03;

3) di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra il gestore e l'ASL di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 - All. B;

5) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040110)

D.g.r. 16 gennaio 2004 - n. 7/16009

Indicazioni organizzative per i Consulenti familiari

LA GIUNTA REGIONALE

(3.1.0)

Visti:

– la l. 29 luglio 1975, n. 405 «Istituzione dei consulenti familiari»,

– la l.r. 6 settembre 1976, n. 44 «Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia»,

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»,

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»,

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 4,

– il d.m. sanità 24 aprile 2000 «Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000»;

Richiamate:

– la d.g.r. 11 dicembre 2000, n. 2594 relativa all'autorizzazione dei Consulenti familiari;

– la d.g.r. 29 dicembre 2000, n. 2992 istitutiva dei Centri Adozioni;

– la d.g.r. 26 gennaio 2001, n. 3264 relativa all'accreditamento dei Consulenti familiari;

– la d.g.r. 6 aprile 2001, n. 4141 relativa alla remunerazione delle prestazioni consuntoriali;

– la circolare regionale 2 maggio 2001, n. 27 concernente le procedure di autorizzazione ed accreditamento dei Consulenti familiari;

Dato atto che le ASL, per i consulenti operanti al dicembre 2000, ed i soggetti privati, già autorizzati ai sensi della l.r. 44/76 e in esercizio – hanno presentato le richieste di autorizzazione e di accreditamento dei propri Consulenti familiari, anche proponendo piani di adeguamento strutturali che dovranno essere realizzati entro 5 anni dal 27 dicembre 2000, al fine di rispettare i requisiti fissati nella citata d.g.r. 2594/2000 e quelli previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997;

Considerato che i provvedimenti autorizzativi adottati per i Consulenti pubblici con le modalità previste al punto 3) della circolare n. 27/2001 sono, in presenza di piano di adeguamento, da considerarsi provvisori, così come quelli emessi dalle ASL a favore dei soggetti privati;

Dato atto che ad oggi sono autorizzati ed accreditati complessivamente n. 166 Consulenti familiari pubblici e n. 38 Consulenti familiari privati;

Rilevato che i Consulenti familiari accreditati hanno regolarmente inviato i dati di rendicontazione delle prestazioni effettuate, necessari ad assolvere il debito informativo, che evidenziano una buona qualità delle prestazioni rese;

Evidenziato che dalla verifica effettuata dalla Direzione Generale Famiglia in collaborazione con le Direzioni Sociali delle ASL emerge la necessità sia di meglio organizzare e valorizzare le prestazioni socio sanitarie attribuite ed attribuibili ai Consulenti familiari sia di razionalizzare la rete strutturale dei Consulenti familiari, al fine di rendere l'offerta più efficiente, efficace e disponibile a fasce particolari della popolazione femminile e maschile;

Viste le numerose richieste di poter disporre, nella rete dei Consulenti familiari, di punti di erogazione delle prestazioni, che consentano un loro facile raggiungimento anche alla popolazione più lontana dal Consultorio e con costi di realizzazione che rispettino un equo rapporto costi/ricavi dei Consulenti medesimi;

Considerata l'opportunità di prevedere tali articolazioni territoriali dei Consulenti familiari già autorizzati/accreditati, da ricondursi necessariamente a Consulenti autorizzati e accreditati;

Ribadito che il Consultorio familiare è l'Unità d'Offerta socio sanitaria che eroga le prestazioni sanitarie e socio sanitarie attraverso una équipe pluridisciplinare che garantisce una risposta integrata a un bisogno complesso;

Ritenuto di accogliere le proposte di modifica dell'attuale organizzazione della rete dei Consulenti familiari disponendo che, in caso di particolari situazioni geomorfologiche ed organizzative, le prestazioni possono essere erogate, oltre che nella sede autorizzata e accreditata detta principale, ed in relazione sia al personale impiegato sia all'utenza seguita, anche in sedi distaccate del medesimo Consultorio che, soggette al sistema di vigilanza e controllo analogamente a quanto previsto per la sede principale, abbiano le seguenti caratteristiche:

- presentino locali, adeguati alla tipologia di prestazioni erogate ed in numero commisurato all'utenza seguita, che garantiscano la privacy;

- rispondano ai requisiti di sicurezza, alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche nonché a quelle igienico sanitarie previste dai regolamenti locali di igiene;

Ritenuto altresì di prevedere che l'orario di apertura delle sedi distaccate del Consultorio sarà organizzato in base a valutazioni aziendali; l'accesso dell'utente, la conservazione della cartella socio sanitaria e la gestione del flusso informatico sulle prestazioni rese saranno effettuati dalla sede principale autorizzata e accreditata del Consultorio familiare;

Ritenuto infine di disporre che tali sedi potranno essere destinate anche alla sola erogazione di prestazioni psicologiche e sociali, mentre non sono consentite sedi di erogazione di sole prestazioni mediche e/o ostetriche in quanto assimilabili ad ambulatori specialistici, il cui processo di autorizzazione e di accreditamento è definito e realizzato dalla Direzione Generale Sanità;

Considerata inoltre l'opportunità di prevedere che i «Centri Adozioni» istituiti con d.g.r. 2992/2000, le cui prestazioni afferiscono all'area consuntoriale, vengano considerati come sedi distaccate di Consulenti familiari pubblici autorizzati e accreditati, nel rispetto di quanto previsto dalla citata d.g.r. istitutiva dei Centri Adozioni;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di procedere alla definizione di linee guida per l'erogazione delle prestazioni in ambito consuntoriale ed alla eventuale revisione delle loro tariffe di concerto, per quelle più propriamente mediche, con la Direzione Generale Sanità;

Ritenuto di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

Visti:

- il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

- la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11699 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale»;

a voti unanimi resi nelle forme di legge

Delibera

Per quanto in premessa riportato:

1. di autorizzare, in presenza di particolari condizioni geomorfologiche e/o organizzative del territorio, l'erogazione di prestazioni consuntoriali anche presso sedi distaccate del Consultorio familiare autorizzato ed accreditato, da ricondursi necessariamente al medesimo Consultorio familiare, escludendo la possibilità di autorizzare in modo autonomo sedi distaccate;

1. di stabilire che le sedi distaccate possano essere destinate anche alla sola erogazione di prestazioni psicologiche e sociali, mentre non siano consentite sedi di erogazione di sole prestazioni mediche e/o ostetriche in quanto assimilabili ad ambulatori specialistici, il cui processo di autorizzazione e di accreditamento è definito e realizzato dalla Direzione Generale Sanità;

2. di stabilire che le sedi distaccate individuate dalle ASL o dai gestori privati dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- presenza di locali, adeguati alla tipologia di prestazioni erogate ed in numero commisurato all'utenza seguita che garantiscano la privacy;

- rispetto dei requisiti di sicurezza, delle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche nonché di quelle igienico sanitarie previste dai regolamenti locali di igiene;

3. di demandare a valutazioni aziendali o del gestore priva-

to la definizione dell'orario di apertura delle sedi distaccate del Consultorio;

4. di definire che l'accesso dell'utente, la conservazione della cartella socio sanitaria e la gestione del flusso informatico sulle prestazioni rese saranno effettuati dalla sede Consultorio familiare autorizzata/accreditata detta principale;

5. di autorizzare ed accreditare i Centri Adozioni costituiti presso le ASL, ai sensi della d.g.r. 2992/2000 come sedi distaccate all'interno di Consultori familiari autorizzati/accreditati, nel rispetto dei requisiti previsti dalla d.g.r. istitutiva dei centri adozioni e di quelli di cui al punto 2 e 3 del presente dispositivo per le sedi distaccate del Consultorio familiare;

6. di demandare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale la definizione di linee guida per l'erogazione delle prestazioni in ambito consultoriale ed alla eventuale revisione delle loro tariffe di concerto, per quelle più propriamente mediche, con la Direzione Generale Sanità;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040111)

D.g.r. 16 gennaio 2004 - n. 7/16011

Trasformazione dell'IPAB «Consorzio Intercomunale per il Gerontocomio» con sede legale nel comune di Treviglio (BG) in Fondazione Onlus senza scopo di lucro denominata «Fondazione Anni Sereni Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d'Adda Onlus». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione Onlus senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Consorzio Intercomunale per il Gerontocomio» avente sede legale nel comune di Treviglio (BG);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 16 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 88 del 22 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Anni Sereni Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d'Adda Onlus» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Anni Sereni Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d'Adda Onlus» con sede in Treviglio (BG) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Anni Sereni Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d'Adda Onlus», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040112)

D.g.r. 16 gennaio 2004 - n. 7/16012

Trasformazione dell'IPAB «Scuola Materna Vittorio Emanuele III» con sede legale in comune di Ceriano Laghetto (MI) in fondazione senza scopo di lucro denominata «Scuola dell'infanzia Suor Teresa Ballerini». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione dell'IPAB denomina-

ta «Scuola Materna Vittorio Emanuele III - IPAB» con sede legale in comune di Ceriano Laghetto (MI);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 22 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 19 del 13 novembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Scuola dell'infanzia Suor Teresa Ballerini» come previsto dall'articolo n. 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della Fondazione senza scopo di lucro «Scuola dell'infanzia Suor Teresa Ballerini», con sede in Ceriano Laghetto (MI) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003.

5. di disporre altresì che la Fondazione «Scuola dell'infanzia Suor Teresa Ballerini», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040113)

D.g.r. 16 gennaio 2004 - n. 7/16013

Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo "Ida Parravicini di Persia"» con sede legale nel comune di Albese con Cassano (CO) in Fondazione Onlus senza scopo di lucro denominata «Fondazione Ida Parravicini di Persia - Onlus». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione Onlus senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Casa di Riposo "Ida Parravicini di Persia"» avente sede legale nel comune di Albese con Cassano (CO);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 21 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 11 del 21 luglio 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Ida Parravicini di Persia - Onlus» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Ida Parravicini di Persia - Onlus» con sede in Albese con Cassano (CO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Ida Parravicini di Persia - Onlus», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040114)

D.g.r. 16 gennaio 2004 - n. 7/16014

Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo San Giuseppe» con sede legale nel comune di Casnigo (BG) in Fondazione Onlus senza scopo di lucro denominata «Casa di Riposo San Giuseppe Onlus». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione Onlus senza scopo

di lucro dell'IPAB denominata «Casa di Riposo San Giuseppe» avente sede legale nel comune di Casnigo (BG);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 14 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 99 del 28 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Casa di Riposo San Giuseppe Onlus» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Casa di Riposo San Giuseppe Onlus» con sede in Casnigo (BG) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001;

5. di disporre altresì che la «Casa di Riposo San Giuseppe Onlus», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040115)

D.g.r. 16 gennaio 2004 - n. 7/16015

Trasformazione dell'IPAB «Fondazione Gianni Pozzato» con sede legale nel comune di Varese (VA) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Gianni Pozzato». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Fondazione Gianni Pozzato» avente sede legale nel comune di Varese (VA);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 14 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 9 dell'8 settembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Gianni Pozzato» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Gianni Pozzato» con sede in Varese (VA) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Gianni Pozzato», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040116)

D.g.r. 16 gennaio 2004 - n. 7/16016

Trasformazione dell'IPAB «Casa di Ricovero Angelo Maj», con sede legale nel Comune di Darfo Boario Terme (BS) in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata «Residenza Angelo Maj Fondazione ONLUS», ai sensi dell'art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo

di lucro dell'IPAB denominata «Casa di Ricovero Angelo Maj» avente sede legale nel Comune di Darfo Boario Terme (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 18 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 60 del 23 settembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Residenza Angelo Maj - Fondazione ONLUS» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Residenza Angelo Maj - Fondazione ONLUS» con sede in Darfo Boario Terme (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001;

5. di disporre altresì che la «Residenza Angelo Maj - Fondazione ONLUS», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040117)

D.g.r. 16 gennaio 2004 - n. 7/16017

Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo» con sede legale nel comune di Nembro (BG) in Fondazione Onlus senza scopo di lucro denominata «Casa Riposo Nembro R.S.A. Onlus». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione Onlus senza scopo di lucro dell'IPAB denominata «Casa di Riposo» avente sede legale nel comune di Nembro (BG);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 19 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 121 del 13 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Casa Riposo Nembro R.S.A. Onlus» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Casa Riposo Nembro R.S.A. Onlus» con sede in Nembro (BG) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001;

5. di disporre altresì che la «Casa Riposo Nembro R.S.A. Onlus», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040118)

D.g.r. 16 gennaio 2004 - n. 7/16018

Trasformazione dell'IPAB «Casa di Riposo di Manerbio» con sede legale nel comune di Manerbio (BS) in Fondazione Onlus senza scopo di lucro denominata «Fondazione Casa di Manerbio Onlus». Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione Onlus senza scopo

di lucro dell'IPAB denominata «Casa di Riposo di Manerbio» avente sede legale nel comune di Manerbio (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 18 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 13 del 1° ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (omissis);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Casa di Manerbio Onlus» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della «Fondazione Casa di Manerbio Onlus» con sede in Manerbio (BS) nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001;

5. di disporre altresì che la «Fondazione Casa di Manerbio Onlus», derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040119)

(3.1.0)

D.g.r. 16 gennaio 2004 - n. 7/16019

Fusione delle II.PP.A.B. «Istituto Celati, Opera Pia Azzanelli Cedrelli, Opera Bergamasca per la Salute dei Fanciulli», aventi sede legale nel comune di Bergamo e conseguente trasformazione in fondazione senza scopo di lucro denominata «Azzanelli Cedrelli Celati e per la Salute dei Fanciulli» ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 - OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi degli articoli 4, comma 32, della l.r. 1/2000 e 5 della l.r. 1/2003, la fusione delle II.PP.A.B. «Istituto Celati, Opera Pia Azzanelli-Cedrelli e Opera Bergamasca per la Salute dei Fanciulli» aventi sede legale in comune di Bergamo;

2. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in fondazione senza scopo di lucro dell'ente risultante dalla fusione di cui al precedente punto 1;

3. di approvare il nuovo statuto dell'ente, risultante dalla fusione di cui al precedente punto 1, composto da 19 articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB «Istituto Celati» con propria deliberazione n. 34/03 del 23 ottobre 2003, dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB «Opera Pia Azzanelli-Cedrelli» con propria deliberazione n. 12 del 23 ottobre 2003, e dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB «Opera Bergamasca per la Salute dei Fanciulli» con propria deliberazione n. 14 del 24 ottobre 2003 nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (omissis);

4. di dare atto che, a seguito della fusione di cui al punto 1 e della trasformazione specificata al precedente punto 2, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Azzanelli Cedrelli Celati e per la Salute dei Fanciulli» come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente medesimo;

5. di disporre l'iscrizione della fondazione denominata «Azzanelli Cedrelli Celati e per la Salute dei Fanciulli», con sede in comune di Bergamo nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001;

6. di disporre altresì che la fondazione denominata «Azzanelli Cedrelli Celati e per la Salute dei Fanciulli» derivante dalla fusione e trasformazione delle II.PP.A.B. di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

7. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040120)

(4.0.0)

D.g.r. 23 gennaio 2004 - n. 7/16101

Programma di iniziativa comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006. Approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di investimenti in attuazione delle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 del programma

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento CE n. 1260/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il Regolamento CE n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Vista la Comunicazione della Commissione Europea, n. C(2000)1101 del 28 aprile 2000, che ha stabilito gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III ed ha invitato gli Stati membri a presentare proposte particolareggiate di programmi di iniziativa comunitaria (PIC) entro 6 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (23 maggio 2000);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000 con la quale viene formulata la ripartizione indicativa dalle risorse FESR tra le sezioni transfrontaliera (A), transnazionale (B) e inter-regionale (C), e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione, tra cui lo spazio di confine tra Italia e Svizzera;

Atteso che, con d.g.r. n. 1860 della seduta del 27 ottobre 2000, la Giunta ha recepito e approvato il documento denominato «Interreg III A Italia-Svizzera 2000-2006» che costituisce la proposta di programma di cooperazione transfrontaliera lungo il confine tra l'Italia e la Svizzera;

Vista la nota della Commissione Europea n. 104530 del 7 dicembre 2000 con la quale veniva comunicata la ricevibilità del Programma con le disposizioni pertinenti del Regolamento generale CE n. 1260/1999 del Consiglio e degli orientamenti relativi al Programma Interreg III e l'analisi e valutazione da parte della Commissione Europea del documento al fine di giungere in stretta collaborazione con la Autorità italiana all'approvazione del programma;

Vista la nota della Commissione Europea n. 100980 del 6 febbraio 2001 con la quale veniva avviato il negoziato con le amministrazioni responsabili per le modifiche al programma;

Preso atto che la Commissione Europea con Decisione n. 2126 del 12 settembre 2001 ha approvato il Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006;

Visto che con d.g.r. n. 6617 della seduta del 29 ottobre 2001 la Giunta ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. 2126/2001 di approvazione del documento «Interreg III A Italia-Svizzera 2000-2006» che costituisce il programma di cooperazione transfrontaliera lungo il confine tra l'Italia e la Svizzera;

Preso atto che la Regione Lombardia nel Programma approvato assume il ruolo di capofila e referente nei confronti della Commissione e la responsabilità di Autorità di Gestione e Autorità di Pagamento;

Vista la d.g.r. n. 7614 della seduta del 21 dicembre 2001 «Presa d'atto della comunicazione dell'Assessore Zanella avente ad oggetto: «Interreg III A Italia-Svizzera 2000-2006: aggiornamento sull'attuazione del programma» nella quale la Giunta prende atto dell'avvenuta approvazione del Complemento di Programmazione di Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006 da parte del Comitato di Sorveglianza del 16 novembre 2001»;

Vista la decisione del Comitato Coordinamento dei Direttori Generali che, nella seduta del 6 novembre 2003, ha autorizzato per il Programma Interreg III A Italia-Svizzera l'utilizzo di risorse aggiuntive pari a € 2.451.000,00 a valere sul «Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari» (capitolo 5.0.4.03.253.4426);

Preso atto degli accertamenti compiuti dal Direttore Generale della Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo che a riguardo dichiara che le modalità attuative adottate, le condizioni di ammissibilità ed i criteri di valutazione individuati per l'attuazione delle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 del Programma Interreg IIIA Italia-Svizzera corrispondono a quanto contenuto nei Regolamenti comunitari, nel Programma approvato dalla Commissione e nel Complemento di Programmazione del Programma;

Su proposta dell'Assessore all'Industria, PMI, Cooperazione e Turismo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di approvare il secondo bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti attuabili nell'ambito delle misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 previste nel Programma Interreg IIIA Italia-Svizzera, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (allegato A);

2) di dare mandato all'Autorità di Gestione del Programma di procedere a un ulteriore finanziamento delle misure nel caso vi siano risorse disponibili dovute a revoche o rinunce sui progetti o a Decisioni comunitarie di riprogrammazione;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4) di effettuare la pubblicazione di un estratto del bando pubblico su testate giornalistiche locali delle Province di Como, Lecco, Varese, Sondrio, riservandosi di assumere il relativo impegno di spesa con successivo provvedimento.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO A

**PROGRAMMA DI INIZIATIVA
COMUNITARIA INTERREG IIIA
ITALIA-SVIZZERA (2000-2006)**

**Secondo bando della Regione Lombardia
per la presentazione dei progetti e per l'ottenimento
dei contributi su interventi di cooperazione**

1. PREMESSA

1.1 Quadro generale

Il Programma, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2001) 2126 del 12 settembre 2001, punta al perseguimento di strategie congiunte di sviluppo territoriale sostenibile in grado di incidere sensibilmente sui processi di coo-

perazione, al fine di favorire la progressiva integrazione socioeconomica dell'area e contribuire alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale comune.

Il quadro strategico alla base della definizione delle linee programmatiche per il periodo 2000/2006 si fonda sulla scelta di predisporre un programma unico, suddiviso in assi (obiettivi) prioritari e misure validi per tutte le regioni interessate. Ciò al fine di privilegiare una visione complessiva delle problematiche dello sviluppo e dell'integrazione dell'area di confine italo-svizzera.

1.2 Territori interessati

Il programma interessa la frontiera esterna all'Unione europea tra l'Italia e la Svizzera, coinvolgendo i seguenti territori:

- le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (Regione Piemonte);
- le Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese (Regione Lombardia);
- la Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- la Provincia Autonoma di Bolzano;
- il Cantone Vallese;
- il Cantone Ticino;
- il Cantone Grigioni.

1.3 Assi e misure

La strategia del Programma ha individuato un obiettivo globale unico: «Contribuire al rafforzamento del processo di cooperazione transfrontaliera, favorendo l'integrazione delle aree di confine, stimolando uno sviluppo equilibrato e duraturo nel rispetto della salvaguardia dei delicati ecosistemi alpini e incrementando gli scambi tra le aree di confine sia a livello istituzionale che economico e sociale».

Questo obiettivo globale si articola in obiettivi generali (assi) e operativi (misure), sui quali si dovranno concentrare le azioni di cooperazione transfrontaliera, che si possono ricondurre all'interno del seguente quadro logico di riferimento:

Obiettivo globale	Rafforzamento del processo di cooperazione transfrontaliera		
Obiettivi generali	Favorire uno sviluppo equilibrato e durevole dell'economia delle zone transfrontaliere	Sviluppare azioni di coop. per la gestione del territorio e la salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale e culturale	Rafforzare la cooperazione negli ambiti culturale, sociale e istituzionale
Obiettivi specifici	Stimolare la cooperazione tra aree rurali frontaliere allo scopo di valorizzarne le produzioni agroalimentari e forestali e favorire l'integrazione del comparto agricolo con le altre attività economiche	Aumentare la superficie dell'area transfrontaliera interessata da strumenti di pianificazione congiunta, per la rilevazione ed il monitoraggio dei rischi ambientale ed idrogeologico e per la meteorologia, aumentare la collaborazione tra parchi naturali ed aree protette	Stimolare attività di formazione coordinate che tengano conto delle peculiarità dell'area transfrontaliera così da ridurre la marginalità
	Favorire l'integrazione economica dei sistemi produttivi transfrontalieri	Conoscere, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale della zona frontaliere a fini culturali, didattici e di promozione del territorio	Favorire la nascita e lo sviluppo di occasioni di cooperazione duratura tra i territori di frontiera attraverso azioni volte alla conoscenza dei territori e delle relative specificità, l'animazione culturale, i servizi al cittadino, il miglioramento della qualità della vita
	Incrementare i fruitori di pacchetti turistici transfrontalieri, aumentare i visitatori di beni di interesse storico-culturale-ambientale, aumentare le presenze turistiche alberghiere ed extralberghiere e attenuarne la stagionalità	Valutare gli scenari derivanti dall'impatto sull'area transfrontaliera delle grandi scelte in materia di trasporto nell'area alpina, incrementare le iniziative per l'integrazione e il miglioramento delle infrastrutture	

Gli obiettivi elencati si traducono in tre assi di intervento dai quali discendono le misure secondo il seguente schema:

Assi	Misure
ASSE 1: Favorire uno sviluppo equilibrato e durevole dell'economia delle zone transfrontaliere	1.1 Sostegno allo sviluppo delle aree rurali
	1.2 Sviluppo della cooperazione tra sistemi produttivi locali
	1.3 Sviluppo integrato del turismo

Assi	Misure
ASSE 2: Sviluppo di azioni di cooperazione per la gestione del territorio e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale	2.1 Gestione del territorio, salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali
	2.2 Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed edilizio comune
	2.3 Integrazione e miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto
ASSE 3: Rafforzare la cooperazione negli ambiti culturale, sociale e istituzionale	3.1 Sviluppo coordinato delle risorse umane
	3.2 Il cittadino senza frontiere

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTI

(parte generale)

2.3. Obblighi dei beneficiari

Per ogni progetto devono essere identificati tra i partner, che devono rientrare in una delle categorie di potenziali beneficiari previste dalle schede misura, due capifila (uno di parte italiana e uno di parte svizzera) destinatari del contributo pubblico e responsabili della realizzazione delle azioni.

2.3.1 Obblighi comuni ai capifila e agli altri partner

I capifila e gli altri partner devono:

1. attenersi, nella realizzazione del progetto, oltreché alle specifiche prescrizioni delle schede tecniche per misura e dei provvedimenti di ammissione a contributo, anche alle normative comunitarie, statali e regionali rilevanti in materia di ammissibilità delle spese (cfr. reg. CE N. 1685/2000 in allegato), regole di concorrenza (cfr. reg. N. 68, 69, 70/2001 e su specifici regimi di aiuto approvati dalla CE), appalti pubblici, protezione dell'ambiente, eguaglianza di opportunità tra uomini e donne, pubblicità;

2. tenere costantemente aggiornate, per ciascun progetto, separate scritture contabili, corredate dei necessari giustificativi di spesa;

3. accettare il controllo dei competenti organi comunitari e delle amministrazioni che cofinanziano il progetto sull'attuazione del medesimo e sull'utilizzo del contributo erogato (cfr. reg. CE N. 438/2001);

4. impegnarsi a menzionare con uguale rilievo e leggibilità nell'informazione relativa all'attuazione del progetto, i diversi cofinanziamenti ottenuti, in particolare quelli provenienti dai fondi europei (cfr. estratto del reg. CE N. 1159/2000 in allegato);

5. conservare la documentazione contabile e amministrativa relativa all'attuazione del progetto per un periodo di tre anni successivamente al pagamento da parte della Commissione europea del saldo relativo all'insieme del Programma.

Ciascun partner del progetto, compreso il capofila, è responsabile, nei confronti di ciascuna delle amministrazioni nazionali che cofinanziano il progetto, dell'utilizzo del contributo pubblico che gli è attribuito e della regolarità delle attività da lui condotte e realizzate.

Ciascun partner è responsabile per la mancata realizzazione delle attività per le quali si è impegnato e provvederà a rimborsare le sovvenzioni pubbliche percepite e non utilizzate.

2.3.2 Obblighi dei capifila

I capifila rispondono della realizzazione del progetto e dei contributi ricevuti.

Essi presentano, a nome e per conto di tutti i partner di parte nazionale, la domanda di contributo pubblico per la realizzazione del progetto, accludendovi tutta la documentazione tecnica ed amministrativa richiesta, e devono:

1. corrispondere, quali referenti unici e in accordo con gli altri partner di parte nazionale, alle richieste di chiarimenti, integrazioni che dovessero pervenire dalle Amministrazioni responsabili dell'attuazione del Programma;

2. comunicare agli altri partner gli esiti e le decisioni assunte, a seguito dell'istruttoria, dal Comitato di Programmazione;

3. impegnarsi a partecipare al finanziamento del progetto per la quota minima di autofinanziamento conforme alle disposizioni della misura;

4. provvedere all'avvio coordinato del progetto e alla sua esecuzione secondo le modalità e i tempi previsti nell'allegata scheda per la domanda di contributo pubblico;

5. impegnarsi ad effettuare le spese per la realizzazione del progetto secondo il calendario annuale previsto dal piano finanziario e fissato all'atto della concessione del contributo, ai fini dell'integrale ottenimento del medesimo;

6. comunicare, alle Amministrazioni responsabili del Programma, l'avvio del progetto, richiedere l'erogazione dei contributi, trasferire agli altri partner, quanto prima e integralmente, le quote di spettanza;

7. fornire, alle Amministrazioni responsabili del Programma, i dati periodici di esecuzione finanziaria, procedurale e fisica, necessari per l'implementazione del sistema di sorveglianza e monitoraggio;

8. produrre la documentazione di rendicontazione finale del progetto nei termini previsti.

2.3.3 Obblighi degli altri partner

I partner del progetto devono accettare il coordinamento tecnico e procedurale del capofila di parte nazionale, al fine di garantire il mantenimento degli obblighi assunti da quest'ultimo nei confronti delle Amministrazioni responsabili del Programma e devono provvedere a:

1. corrispondere celermente alle richieste di chiarimenti e integrazioni che sono avanzate sulla base dell'evoluzione dell'iter istruttorio;

2. comunicare l'accettazione delle eventuali modifiche e prescrizioni che, adottate in sede di Comitato di Programmazione, sono comunicate dal capofila;

3. eseguire le attività previste a loro carico, secondo le modalità e i tempi stabiliti nella convenzione di cooperazione allegata alla scheda per la domanda di contributo pubblico;

4. trasmettere al capofila, i dati periodici di esecuzione procedurale, finanziaria e fisica, necessari per l'implementazione del sistema di sorveglianza e monitoraggio.

2.4. Come compilare la domanda di contributo pubblico

Istruzioni di carattere generale

I progetti sono distinti in due categorie: *regionali* e *multiregionali*.

Progetti regionali

Sono progetti di cooperazione che, per ciascuna parte nazionale, richiedono il contributo esclusivamente ad una delle amministrazioni responsabili del Programma per parte nazionale: ai fini del presente bando progetti che riguardano territori della Regione Lombardia e territori elvetici ammissibili al Programma. (es. Lombardia – Ticino, Lombardia – Grigioni ecc.).

Progetti multiregionali

Sono progetti di cooperazione che, per ciascuna parte nazionale, richiedono il contributo a due o più amministrazioni responsabili del Programma (es. Piemonte – Lombardia – Ticino, Grigioni – Ticino – Lombardia, ecc.).

In tal caso, i partner di ciascuna parte nazionale designano il capofila e predispongono un'unica scheda per la domanda di contributo pubblico, che viene presentata all'amministrazione nazionale competente per area geografica di localizzazione del capofila.

Tuttavia, poiché al finanziamento del progetto contribuiscono due o più amministrazioni della stessa parte nazionale, è necessario che i partner producano una documentazione di maggior dettaglio riguardante le attività e i costi relativi imputabili alle diverse amministrazioni, per consentire alle stesse di procedere alle rispettive istruttorie e provvedere all'attivazione dei finanziamenti.

In particolare occorre che un progetto multiregionale sia suddiviso in tanti lotti funzionali quante sono le amministrazioni coinvolte: ad ogni lotto corrisponde una descrizione delle attività ed il relativo piano finanziario.

Nel caso in cui non sia possibile la suddivisione delle attività in lotti funzionali, è comunque necessario presentare, accanto al piano finanziario complessivo, un piano finanziario riferito ad ogni singola amministrazione, con una descrizione tecnica che illustri i motivi di tale suddivisione.

Nel caso di approvazione, è sempre responsabilità del capofila realizzare quanto proposto, seguendo la suddivisione prevista e tenendo separati i documenti relativi alle spese sostenute per le singole attività.

La scheda, sia che si tratti di un progetto *regionale* sia che si tratti di un progetto *multiregionale*, deve essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro ed esauriente e la documentazione allegata deve essere completa. I servizi di ciascuna parte nazionale cui è affidata l'istruttoria per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento si riservano di chiedere qualsiasi ulteriore informazione o documentazione considerata utile ai fini della valutazione.

1. Titolo del progetto

Il titolo del progetto deve fornire sinteticamente un'idea precisa delle sue caratteristiche essenziali. Si consiglia l'utilizzo di una breve frase che richiami il contenuto principale del progetto.

2. Misura e tipologia d'azione

Facendo riferimento alle schede di misura del Programma, indicare la misura cui si riferisce il progetto (numero e descrizione). Indicare inoltre, nell'ambito di tale misura, per ciascuna delle tipologie d'azione previste dal progetto, la lettera identificativa corrispondente.

Si segnala che ogni progetto deve riguardare **soltanto una misura**, ma nell'ambito di una stessa misura può riguardare più tipologie d'azione.

Tuttavia un progetto può essere collegato ad uno o più progetti presentati a titolo di altre misure. In questo caso occorre segnalarlo nell'apposito spazio (cfr. punto 7 della Scheda per la domanda di contributo pubblico) ed indicare il collegamento esistente tra i progetti.

3. Capofila di parte italiana

4. Capofila di parte svizzera

Indicare le coordinate dei due capifila (uno per parte nazionale) beneficiari del progetto.

Il soggetto capofila è colui che, all'interno del proprio partenariato nazionale, riveste il ruolo di referente per quel progetto, sia nei confronti dell'altro capofila nazionale, sia nei confronti dell'amministrazione locale (regione/provincia autonoma/cantone) responsabile della gestione del Programma Interreg.

In particolare al *beneficiario capofila di ciascuna parte nazionale* competono, secondo le rispettive direttive nazionali:

- la presentazione del progetto;
- il coordinamento con i propri partners (ivi inclusa la ripartizione delle responsabilità reciproche nonché l'accordo sulla rispettiva partecipazione finanziaria al cofinanziamento del progetto);
- la gestione degli aspetti finanziari e amministrativi connessi al progetto (riceve il contributo e provvede alla sua distribuzione fra i partners, presenta il monitoraggio nonché la rendicontazione delle spese sostenute a fine progetto).

Per legale rappresentante s'intende la persona che ha l'identità a sottoscrivere la domanda di contributo pubblico.

Per referente del progetto indicare la persona (e relativa funzione) da contattare nel caso in cui sia necessario chiedere dei chiarimenti tecnico-amministrativi durante la fase istruttoria e durante la realizzazione del progetto.

5. Eventuali partners associati al progetto

Indicare le coordinate degli altri partners, di entrambe le nazionalità, che partecipano al progetto.

Sono partners associati al progetto tutti quei soggetti che, insieme ai due capifila, partecipano alla realizzazione del progetto stesso, in particolare **contribuendo per la quota di autofinanziamento**. È necessario in questo caso che, oltre alla dichiarazione congiunta di cooperazione tra i due capifila nazionali del progetto (cfr. punto 15 della scheda), ciascuno di essi stipuli un accordo con i propri partners nazionali, per chiarire le reciproche responsabilità organizzative e finanziarie.

Tale ulteriore accordo deve essere allegato alla scheda per la domanda di contributo pubblico (cfr. punto 5 dell'elenco degli allegati da fornire) e può essere redatto utilizzando come schema la dichiarazione congiunta che devono sottoscrivere i due capifila.

6. Localizzazione geografica

Indicare l'ambito territoriale in cui sarà realizzato il progetto facendo riferimento, per l'Italia, alle zone ammissibili di livello amministrativo NUTS III (Province), per la Svizzera, ad uno dei tre Cantoni interessati dal Programma di cooperazione.

Nel caso in cui sia possibile, specificare l'area di livello inferiore interessata (es. Comunità montana e/o Comune).

Allegare la cartografia quando ritenuta necessaria (cfr. punto 4 dell'elenco degli allegati da fornire).

7. Sinergie e complementarietà con altri progetti

Illustrare sinteticamente le eventuali sinergie e complementarietà con altri progetti, fornendo in allegato (quando ritenuta necessaria) la descrizione dettagliata (cfr. punto 3 dell'elenco degli allegati da fornire).

- Se il progetto è collegato ad un progetto presentato a titolo di un'altra misura allegare una nota volta ad evidenziare i nessi tra i progetti e la reciproca autonomia funzionale.

- Se il progetto ha rapporti anche indiretti di integrazione e sinergia con altri programmi, progetti o interventi già realizzati o da realizzare con contributi pubblici in uno dei due Paesi, porre in evidenza tali collegamenti. In particolare, specificare gli eventuali collegamenti con progetti inerenti Interreg IIIA (Programmi Italia-Francia, Italia-Austria e Francia-Svizzera), IIIB (Spazio Alpino, Medoc e Cades) e IIIC.

- Se il progetto costituisce la continuazione di un'azione finanziata a titolo di Interreg II Italia-Svizzera, indicare gli estremi del progetto precedente (titolo, beneficiari italiano e svizzero, misura di riferimento) e una sintesi dei risultati ottenuti.

- Se il progetto si configura come «stralcio funzionale» (intervento che pur possedendo una propria autonomia, fa parte di un più vasto progetto organico), descrivere brevemente il progetto più vasto e fornire elementi che dimostrino la capacità dell'intervento proposto di produrre risultati anche indipendentemente dalla realizzazione dell'intero progetto.

8. Descrizione del progetto

8.1 Origine e motivazioni

Facendo riferimento agli aspetti più rilevanti del territorio e del contesto socio-economico, culturale e istituzionale in cui si colloca il progetto, illustrare le ragioni che ne sono all'origine, con particolare riguardo alle opportunità da cogliere e ai bisogni da soddisfare.

8.2 Obiettivi e impatti previsti

Con riferimento agli obiettivi specifici di riferimento indicati al punto II.1 di ogni scheda di misura, indicare gli obiettivi che ci si propone di raggiungere con il progetto e gli impatti previsti (ricadute a lungo termine).

8.3 Sintesi delle azioni previste

Descrivere in maniera sintetica le azioni previste dal progetto. Tale descrizione deve mostrare con chiarezza che ciò che si intende realizzare rientra nelle tipologie di azione ammissibili descritte al punto II.2 di ciascuna scheda di misura.

La descrizione tecnica di dettaglio (che illustra in maniera analitica il contenuto del progetto) unitamente alla eventuale documentazione di supporto (studi di fattibilità, relazioni tecnico-economiche, cartografie, ecc.) deve essere allegata alla scheda (cfr. punti 1 e 4 dell'elenco degli allegati da fornire).

8.4 Indicatori di realizzazione

Sulla base delle azioni previste dal progetto, sintetizzate al punto precedente, individuare e quantificare degli indicatori di realizzazione, che consentano di monitorare periodicamente l'avanzamento fisico del progetto (si veda il paragrafo V.2 di ogni scheda di misura). Per maggiore chiarezza sul concetto di indicatore, si veda il punto V.2 del paragrafo «Come leggere una misura» (pag. 46).

9. Azioni previste per pubblicità, comunicazione e informazione

Indicare se, e con quali iniziative, si intende pubblicizzare il progetto. In tal caso, il capofila di parte italiana tenga pre-

sente le prescrizioni sulle «modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario» contenute al punto 6. dell'allegato al Regolamento (CE) N. 1159/2000 della Commissione.

10. Priorità Comunitarie

10.1 Pari opportunità

Indicare (scegliendo una sola opzione) se il progetto è incentrato sul tema delle pari opportunità (l'obiettivo principale è la promozione delle pari opportunità), se è neutro rispetto alle pari opportunità, oppure se, pur non essendo incentrato sul tema pari opportunità, ha comunque un impatto positivo.

10.2 Ambiente

Indicare (scegliendo una sola opzione) se il progetto è incentrato principalmente sull'ambiente (la tematica ambientale è l'oggetto del progetto), se non comporta conseguenze per l'ambiente (è neutro), oppure se la sua realizzazione, pur non essendo incentrata sull'ambiente, è comunque compatibile con esso.

Indicare se il progetto è localizzato o riguarda direttamente o indirettamente zone sensibili (dir 79/409/CEE, legge nazionale 394/91, siti Natura 2000, riserve naturali, parchi, ecc. ...)

Compilare, se il progetto è incentrato principalmente sull'ambiente o se è ecocompatibile ed ha riflessi diretti o indiretti sull'ambiente, la tabella degli impatti ambientali, utilizzando la seguente simbologia:

PPP: impatto molto positivo

PP: impatto mediamente positivo

P: impatto lievemente positivo

O: mancanza di impatto o impatto trascurabile

N: impatto lievemente negativo

NN: impatto mediamente negativo

NNN: impatto molto negativo

Fornire inoltre una descrizione sintetica di tali impatti nella colonna «nota descrittiva».

10.3 Occupazione

Indicare (scegliendo una sola opzione) se il progetto ha una ricaduta positiva in termini di occupazione (ne crea o ne mantiene) oppure è neutro.

11. Calendario delle attività e costo del progetto

Il costo del progetto va compilato in Euro; occorre pertanto indicare il tasso di conversione Euro/Franco Svizzero.

Di norma, il progetto deve essere realizzato entro tre anni a partire dalla data di notificazione al beneficiario della sua approvazione. La possibilità di finanziare progetti di durata superiore sarà verificata in sede di istruttoria, tenuto conto della natura del progetto o delle particolari condizioni ambientali per la sua realizzazione.

In tal caso è necessario fornire un dettaglio annuale delle spese successive al 3° anno secondo il formato della tabella 11.

Riportare la data prevista per l'avvio (data d'inizio, se già avviato) del progetto e quella prevista per la chiusura.

Raggruppando le principali voci di costo in cui si articola il progetto secondo l'elenco previsto, **indicare il calendario di attuazione in termini di spesa su base annuale** prevista in ciascuno dei due Paesi.

Il calendario deve essere definito in maniera attenta e rispondente ai tempi tecnici strettamente necessari per le diverse fasi di attuazione.

Per i beneficiari svizzeri: si ricorda che i costi relativi alle infrastrutture e alle strutture edilizie non sono ammessi al finanziamento (si veda l'art. 6, 2° comma dell'Ordinanza INTERREG III del 22 novembre 2000).

Si rammenta che occorre allegare la lista disaggregata dei costi alla scheda progettuale (cfr. punto 2 dell'elenco degli allegati da fornire).

La lista deve essere articolata per Paese e contenere la descrizione dettagliata delle diverse voci di costo e, per ciascuna di esse, l'indicazione della quantità prevista, del costo unitario e del costo totale.

Nel caso di spese per azioni formative, la lista disaggregata dei costi dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Numero di ore e di allievi previsti,
- Costo totale dell'azione di formazione,

- Spese generali e di funzionamento,
- Costo totale della remunerazione degli allievi (se del caso).

Occorre indicare (contrassegnando la casella a fondo pagina) se i costi di parte italiana del progetto sono al netto o al lordo dell'IVA, ricordando che **devono essere calcolati al netto dell'IVA, se questa può essere recuperata dal beneficiario**. In caso contrario, il beneficiario di parte italiana deve attestare il non recupero dell'IVA compilando il modulo apposito (cfr. punto 6 dell'elenco degli allegati da fornire).

Nel caso in cui il progetto sia stato avviato prima della presentazione della domanda di contributo a titolo di INTERREG III, è possibile chiedere il riconoscimento delle spese pregresse compilando l'apposita colonna.

Il termine iniziale per la loro **ammissione è stato fissato nella Decisione CE al 20 novembre 2000**.

Si ricorda che l'ammissibilità delle spese già sostenute costituisce una facoltà e non un obbligo da parte dei servizi istruttori che ne valuteranno il merito e l'ammontare al pari delle altre spese previste dal progetto.

12. Piano finanziario Italia

Il piano finanziario va compilato in Euro.

Le due fonti di finanziamento previste (autofinanziamento e contributo pubblico richiesto) vanno compilate tenendo presenti i tassi di intervento indicati nelle singole schede di misura al punto IV.1 *Italia*.

13. Contabilizzazione delle entrate Italia

Nel caso in cui il progetto generi delle entrate, durante il periodo di cofinanziamento, attraverso vendite, attività di no-legalità, servizi, tasse d'iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti, queste vanno preventivate nella lista disaggregata dei costi e saranno detratte dalla spesa ammissibile integralmente o pro-rata ai sensi della norma n. 2 del Reg. 1685/2000.

14. Piano finanziario Svizzera

Il piano finanziario va compilato in euro e in franchi Svizzeri, indicando il tasso di conversione.

È necessario indicare le varie fonti di finanziamento e allegare i giustificativi, ossia:

Autofinanziamento Decisione formale dell'autorità autorizzata dell'ente promotore (es. dichiarazione degli organi direttivi di un'associazione, estratto verbali del Municipio, ...)

Contributi cantonali Decisioni delle istanze competenti (Consiglio di Stato, Dipartimenti, Divisioni, ...)

Contributi federali Indicare eventuali contributi federali ottenuti in aggiunta a quelli di Interreg, e allegare le decisioni

Altri contributi Comuni, associazioni, enti, sponsor, ... e allegare le prove **Contributo federale Interreg III** Indicare l'importo atteso dalla Confederazione (massimo 50% del costo ammissibile del progetto di parte svizzera, come da art. 5 cpv 2 dell'OF Interreg III).

15. Dichiarazione congiunta di cooperazione tra i partners

La dichiarazione deve essere sottoscritta, con data e timbro, da entrambi i capifila (italiano e svizzero) per i primi sette punti elencati, mentre per i punti 8 e 9 soltanto dal capofila di parte italiana.

Tale dichiarazione può anche essere utilizzata come schema nel caso in cui, oltre ai due capifila che presentano il progetto, vi siano eventuali altri partners ad essi associati (cfr. punto 5 della Scheda per la domanda di contributo pubblico e punto 5 degli allegati da fornire).

Se presentata da un soggetto privato, la domanda per essere valida deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, società o organismo beneficiario. Inoltre va accompagnata da una fotocopia leggibile di un documento di identità valido.

Se il beneficiario è un ente pubblico, la domanda di finanziamento e la proposta progettuale devono essere approvate dall'organo competente e il relativo atto deve essere allegato (cfr. elenco degli allegati da fornire).

16. Elenco degli allegati da fornire

La scheda progettuale prevede una serie di allegati da fornire: gli allegati n. 1 e 2 sono obbligatori e rappresentano condizioni di ammissibilità. L'allegato n. 5 è necessario soltanto nel caso in cui vi siano altri partners associati al progetto (cfr. punto 5 della Scheda per la domanda di contributo pubblico).

L'allegato 3 è fornito quando ne ricorrano le condizioni.

Gli allegati elencati al punto 4 sono forniti quando presenti e/o necessari ad una migliore illustrazione del progetto.

Gli allegati 6, 8, 9, 10, 11, 12 sono forniti quando ne ricorrano le condizioni.

L'allegato 7 è necessario.

2.5. Come predisporre e a chi presentare il dossier progettuale

Per ciascun progetto proposto i capifila devono compilare un'unica scheda per la domanda di contributo pubblico (tradotta, se necessario), a cui va allegata tutta la documentazione necessaria, sia di parte italiana che di parte svizzera, a formare il dossier progettuale.

La scheda è disponibile in 3 versioni (italiana, francese, tedesca). Per i progetti presentati in Piemonte e in Lombardia è richiesta la compilazione in lingua italiana, per i progetti presentati in Valle d'Aosta è possibile scegliere tra le lingue italiana e francese, per i progetti presentati a Bolzano è possibile scegliere tra le lingue italiana e tedesca.

Il dossier progettuale viene presentato da ciascun capofila all'amministrazione nazionale competente per area geografica di localizzazione del progetto (direttamente allo sportello oppure a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno) che, ove necessario, si fa carico di trasmetterlo alle altre amministrazioni nazionali interessate.

Il capofila di parte italiana e il capofila di parte svizzera devono presentare, rispettivamente, 2 copie e 3 copie del dossier progettuale alle Amministrazioni di riferimento più **una copia informatica** (formato word, rtf o compatibile) dichiarata conforme all'originale cartaceo.

Nel caso di richiesta di contributo che interessi più di un'amministrazione per parte nazionale, è necessario predisporre 2 copie per ogni amministrazione coinvolta.

I progetti presentati dovranno chiaramente indicare all'esterno della busta la dicitura: Progetto Interreg IIIA Italia-Svizzera (2000-2006).

Le domande verranno accettate dal giorno 2 febbraio 2004.

2.6 Dove presentare la domanda

Le domande di contributo, per progetti che rispondono al seguente bando e che riguardano le aree della Regione Lombardia ammissibili al Programma, devono essere presentate in duplice copia e indirizzate a:

Regione Lombardia

Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo

U.O. Industria

via Pola, 17 - 20151 Milano

Copia integrale della medesima domanda deve essere inviata anche a uno dei seguenti indirizzi di parte Svizzera (in triplice copia):

Cantone Ticino

Segreteria per i rapporti con la Confederazione

ed i Cantoni

via Ghiringhelli, 1

6501 Bellinzona

Cantone Grigioni

ufficio per l'Economia ed il Turismo

Grabenstrasse, 8

7000 Chur

Cantone Vallese

Dipartimento delle finanze, dell'agricoltura e degli affari esteri Servizio per gli affari transfrontalieri e europei

Palais du Gouvernement

1950 Sion

Oltre che per raccomandata è possibile presentare domanda, **sempre indirizzandola alla Direzione Industria, PMI Cooperazione e Turismo**, direttamente all'ufficio protocollo della Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo ovvero al protocollo della Regione Lombardia a uno dei seguenti sportelli:

Orari apertura sportelli del protocollo generale

sede di Milano e dei protocolli delle sedi provinciali:

Orari:

da lunedì a giovedì: 9-12 / 14.30-16.30 - Venerdì: 9-12

Regione Lombardia

Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo

smo

via Taramelli, 20 - 20151 Milano

Sportelli di protocollo della Regione Lombardia sede centrale o sedi Territoriali della Regione Lombardia (ex S.T.A.P.)

Protocollo Generale

Milano - via Pirelli, 12

Protocolli delle sedi provinciali

- BERGAMO - V.le Papa Giovanni XXIII, 106 - Tel. 035 273111

- BRESCIA - via Dalmazia 92/94 - Tel. 030 34621

- COMO - via Luigi Einaudi, 1 - Tel. 031 3201

- CREMONA - via Dante 136 - Tel. 0372 4851

- LECCO - Corso Promessi Sposi 132 - Tel. 0341 358911

- LODI - via Haussmann 7 - Tel. 0371 4581

- MANTOVA - Corso Vittorio Emanuele 57 - Tel. 0376 2321

- PAVIA - Viale Cesare Battisti 150 - Tel. 0382 5941

- SONDRIO - via Del Gesù 17 angolo via Piazzi - Tel. 0342 530111

- VARESE - Viale Belforte 22 - Tel. 0332 338511

Nel caso di progetti multiregionali deve essere presentata duplice copia anche alle amministrazioni italiane per le quali si chiede il contributo:

Regione Piemonte

Direzione Economia montana e foreste

Settore Politiche comunitarie

Corso Stati Uniti, 21

10128 TORINO

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Direzione Politiche per le aree montane rapporti

trasfrontalieri e interregionali

piazza Accademia di Sant'Anselmo, 2

11100 AOSTA

Provincia Autonoma di Bolzano

ufficio per l'integrazione europea

via Piave, 2

39100 BOLZANO

2.7. La selezione dei progetti

Il dossier progettuale viene preliminarmente sottoposto ad un'analisi di ammissibilità formale da parte delle Amministrazioni che compongono l'organismo collegiale di gestione, con l'appoggio operativo delle articolazioni territoriali del segretariato tecnico congiunto, al fine di accertarne la ricevibilità, la valutabilità e la verifica di coerenza con il Programma ed il Complemento di Programmazione, secondo i requisiti qui di seguito riportati:

Requisiti di ammissibilità formale

1) Modalità di presentazione:

- presentazione in Italia e in Svizzera su un modulo unico, firmato dai capifila e presentato nei due Paesi
- numero di esemplari stabilito

2) Carattere transfrontaliero:

- sottoscrizione della convenzione di cooperazione

3) Soggettiponenti:

- identificazione dei partner (e del capofila in presenza di più partner per parte nazionale) e loro appartenenza ad una delle tipologie di beneficiari previste per la misura
- impegni all'autofinanziamento

4) Interventi proposti:

- localizzazione in una zona eligibile
- corretta compilazione della scheda per la presentazione del progetto e degli allegati richiesti con adeguata definizione dei connotati tecnici, organizzativi e finanziari del progetto stesso nonché degli strumenti e indicatori per il controllo dello stato di avanzamento dei lavori
- rispondenza ai contenuti della misura, con riferimento agli obiettivi specifici, alla tipologia delle azioni proposte

Eventuali lacune o imperfezioni non sostanziali sono sanabili tramite richiesta ai capifila di fornire, di regola entro 5 giorni lavorativi, le opportune integrazioni.

In caso di non ricevibilità del dossier progettuale, le Amministrazioni presso cui è stato presentato ne danno comunicazione ai capifila, riportando le motivazioni, in modo tale da consentirne l'eventuale ripresentazione con le necessarie modifiche o integrazioni.

In caso di esito positivo, il dossier progettuale viene trasmesso ai servizi competenti per l'istruttoria tecnico-economica di merito, secondo i criteri di selezione comuni (qui di seguito riportati, unitamente ai punteggi loro assegnati) e specifici per ogni misura.

Criteri di selezione

Criteri comuni a tutte le misure

1) Valenza transfrontaliera

A. qualità del partenariato, con riferimento:

- al contenuto della convenzione di cooperazione (da 0 a 3 punti)
- alle esperienze di cooperazione eventualmente già maturate (da 0 a 3 punti)
- al grado di copertura dell'area Interreg (numero di regioni/province/cantoni interessati) (da 0 a 3 punti)
- alla partecipazione di più soggetti partner (da 0 a 3 punti)

B. caratterizzazione transfrontaliera, con riferimento:

- al contenuto tecnico del progetto proposto (da 0 a 3 punti)
- alla localizzazione su uno o entrambi i versanti della frontiera (da 0 a 3 punti)
- alla ripartizione tra i due Paesi delle attività e dei costi di realizzazione (da 0 a 3 punti)
- ai risultati attesi su ciascuno dei due versanti della frontiera (da 0 a 3 punti)

2) Valutazione tecnico-economica e finanziaria

- coerenza con gli obiettivi e i programmi di settore regionali/della Provincia Autonoma (da 0 a 3 punti)
- grado di rispondenza ai contenuti della misura, con riferimento agli obiettivi specifici, alla tipologia delle azioni proposte (da 0 a 3 punti)
- obiettivi che si propone (valenza strategica) (da 0 a 3 punti)
- risultati qualitativi e/o quantitativi attesi (da 0 a 3 punti)
- congruità dei costi rispetto ai risultati attesi (da 0 a 3 punti)
- modi e tempi di realizzazione (livello di progettualità, autorizzazioni necessarie) (da 0 a 3 punti)
- utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (da 0 a 3 punti)
- sinergie con altri progetti (da 0 a 3 punti)

3) Impatto socio-economico e ambientale

- capacità di generare ricadute sociali ed economiche, in particolare sul piano dell'occupazione, delle pari opportunità e dei giovani (proponenti donne/giovani, beneficiari donne/giovani) (da 0 a 6 punti)
- sostenibilità in riferimento a impatti e ricadute sull'ambiente per acqua, aria, suolo, rifiuti, ecosistemi naturali (da 0 a 6 punti)
- valorizzazione e salvaguardia delle aree protette (di interesse comunitario, statale, locale) (da 0 a 3 punti)

4) Innovatività e sostenibilità

A. Innovatività e esemplarità del progetto con riferimento a:

- area di attuazione (da 0 a 3 punti)
- contenuto tecnico (da 0 a 3 punti)

B. Sostenibilità del progetto con riferimento a:

- capacità finanziaria dei proponenti tale da garantire continuità alle attività realizzate, oltre il periodo di finanziamento pubblico (da 0 a 3 punti)
- dotazione di risorse tecniche e umane in grado di garantire continuità e gestione anche oltre il termine del finanziamento comunitario (da 0 a 3 punti)

Sono dichiarati IDONEI al finanziamento i progetti che raggiungono contemporaneamente:

- un totale di almeno 10 punti nella sezione 1) Valenza transfrontaliera, con almeno 1 punto nei criteri «contenuto tecnico del progetto proposto» e «risultati attesi su ciascuno dei due versanti della frontiera»;

- un totale di almeno 20 punti nell'insieme delle sezioni 2) Valutazione tecnico-economica e finanziaria, 3) Impatto socio-economico e ambientale, 4) Innovatività e sostenibilità, con almeno 1 punto nel criterio «risultati qualitativi e/o quantitativi attesi» e almeno 2 punti nel criterio «sostenibilità in riferimento a impatti e ricadute sull'ambiente per acqua, aria, suolo, rifiuti, ecosistemi naturali».

Criteri specifici per le singole misure

Facendo riferimento ai criteri aggiuntivi (ove presenti), specificati nella sezione III.1.1 delle schede di misura, i progetti possono ricevere un punteggio supplementare (da 0 a 6 punti) se rispondono ad una o più priorità indicate.

L'insieme delle fasi di analisi di ammissibilità formale, di verifica di coerenza e di istruttoria tecnico-economica del dossier progettuale ha una durata media di circa tre mesi.

Conclusa l'istruttoria, ciascun servizio trasmette la scheda di valutazione al Segretariato tecnico congiunto, che effettua una sintesi degli esiti e la comunica all'Autorità di gestione, la quale, a sua volta, ne esamina le risultanze e propone al Comitato di Programmazione le determinazioni da assumere.

La proposta di programmazione dell'Autorità di gestione è articolata per misura e comprende sia i progetti idonei a finanziamento, sia quelli non idonei, con l'indicazione della motivazione per questi ultimi.

Il Comitato di programmazione si riunisce almeno 3 volte all'anno, con possibilità di riunioni più frequenti in caso di necessità.

Dopo la decisione del Comitato di Programmazione, l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento è trasmesso alle Amministrazioni responsabili dell'attuazione del Programma affinché possano deliberare gli impegni di spesa.

Contestualmente, l'Autorità di Gestione, per il tramite delle Amministrazioni che compongono l'organismo collegiale, provvede a notificare ai soggetti capifila la decisione del Comitato di Programmazione, comunicando gli eventuali motivi dell'esclusione.

L'elenco dei progetti ammessi a finanziamento è pubblicato nei Bollettini Ufficiali delle Amministrazioni italiane interessate.

2.8. Il finanziamento

Per ogni progetto, il contributo pubblico di parte italiana a carico del Programma Interreg, si compone di una quota comunitaria (FESR) e di una quota di contropartite pubbliche nazionali, assicurata dallo Stato e dalle Regioni/Provincia Autonoma; il contributo di parte svizzera è costituito da una quota della Confederazione svizzera che può essere integrata da altri contributi pubblici o privati.

In linea generale, i contributi sono interamente assegnati ai capifila che versano, in seguito, ad ognuno dei partner di parte nazionale la quota di contributo di propria spettanza.

L'erogazione al beneficiario capofila di parte italiana del contributo pubblico è effettuata dall'amministrazione responsabile di riferimento di norma secondo le seguenti modalità:

- un primo acconto, pari al 20%, su comunicazione dell'avvenuto avvio del progetto (la comunicazione deve avvenire entro 3 mesi dalla data di notifica dell'approvazione del finanziamento del progetto);
- un secondo acconto, pari al 40%, quando il capofila di parte italiana dimostra di aver sostenuto spese pari al 50% del costo totale di parte italiana, su presentazione della relazione sullo stato di avanzamento del progetto e dei giustificativi di spesa;
- il saldo, pari al 40%, alla conclusione del progetto, su presentazione della relazione finale e dei giustificativi attestanti la spesa complessiva certificata dai servizi incaricati del controllo.

Il saldo del contributo è calcolato in proporzione alle spese realmente sostenute.

2.9 Modalità di rendicontazione

Le spese effettuate dai beneficiari devono essere comprovate da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (*cfr. reg. CE n. 1685/2000 in allegato*).

L'erogazione di anticipi in favore di soggetti privati è subor-

dinata all'acquisizione di una fidejussione bancaria o di una polizza assicurativa, ove prevista dalla normativa nazionale.

Gli interventi per i quali sarà concesso e liquidato il contributo non potranno essere diversi da quelli previsti nella domanda di contributo. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo degli interventi previsti non incideranno sull'ammontare del contributo stesso.

Qualora il progetto oggetto del contributo venga realizzato in misura inferiore al 70% del costo complessivo ammesso, il beneficiario perderà il diritto al contributo. L'eventuale diminuzione delle spese, in ogni caso, non potrà pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti.

La rendicontazione delle spese deve essere sottoscritta:

- a) per i soggetti pubblici
 - dal legale rappresentante ovvero dal responsabile delegato,
 - dal revisione dei conti ovvero dal responsabile finanziario;
- b) per i soggetti privati
 - dal legale rappresentante ovvero dal procuratore speciale,
 - dal Presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un professionista iscritto al relativo registro o albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro.

2.10 Pubblicizzazione

Per garantire un'ampia e tempestiva informazione ai soggetti interessati, il presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e nel sito della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nonché in forma di estratto su quotidiani a diffusione locale nelle province interessate.

Il bando stesso e la relativa modulistica per la presentazione delle domande saranno disponibili presso gli uffici regionali della DG Industria, PMI, Cooperazione e Turismo e gli sportelli Spazio Regione della Regione Lombardia (sede centrale della Regione Lombardia via Taramelli 20 Milano e sedi territoriali della Regione Lombardia - ex. STAP).

Sono inoltre disponibili presso:

- Amministrazioni Provinciali di Como, Lecco, Sondrio e Varese;
- Camere di Commercio di Como, Lecco, Sondrio e Varese;
- Comunità Montane delle Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese;
- Euro Info Centre, Azienda Speciale CCIAA di Milano via Camperio, 3 Milano tel. 02/8515.5233 eic@mi.camcom.it;
- Euro Info Centre, Azienda Speciale CCIAA Como via Parini, 16 Como tel. 031/256309 eic@co.camcom.it;
- EuroInfo Centre, Lario Desk Informazioni Azienda Speciale CCIAA Lecco Corso Martiri, 73 Lecco tel. 0341/292254 eic@lc.camcom.it;
- Euro Info Centre della CCIAA di Varese, piazza Monte Grappa, 5 tel. 0332/295389 eic@va.camcom.it.

2.11 Definizione delle piccole e medie imprese

[estratto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (G.U. L 107 del 30 aprile 1996, pag. 4)]

«Articolo 1

1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate "PMI" sono definite come imprese:

- aventi meno di 250 dipendenti, e
- aventi:
 - un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR, oppure
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,
 - e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.

2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa la «piccola impresa» è definita come un'impresa:

- avente meno di 50 dipendenti, e
- avente:

- un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, oppure
- un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,
- e in possesso del requisito dell'indipendenza definito al paragrafo 3.

3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Tale soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa,
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.

6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica di "PMI", "media impresa", "piccola impresa" o "microimpresa" solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.

8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.»

3. LE MISURE DI INTERVENTO

Asse I - Sviluppo equilibrato e durevole dell'economia delle zone transfrontaliere

Linee strategiche dell'asse

Al fine di realizzare uno sviluppo equilibrato e durevole dell'economia dell'area interessata dal Programma si procederà innanzitutto a stimolare l'evoluzione della fitta rete di scambi già esistente tra gli operatori dell'area. Sarà attribuita una particolare attenzione agli interventi basati su una logica «domino», tale da ampliare gli effetti del Programma sotto l'aspetto della micro-integrazione transfrontaliera.

La cooperazione tra partner economici viene inserita in una strategia volta:

- nei settori dello sviluppo rurale, dell'artigianato e del turismo, alla tutela e alla valorizzazione dei caratteri e delle tipicità dell'habitat tradizionale;
- per le PMI, allo stimolo alla creazione di reti di scambio transfrontaliero, di strumenti per l'osservazione congiunta, di azioni per l'unificazione e la condivisione dell'offerta di servizi alle imprese ed ai lavoratori;
- in una prospettiva di sviluppo ambientalmente sostenibile delle zone di frontiera, all'introduzione di criteri trasversali di sostenibilità ambientale e di riequilibrio del territorio.

Misura 1.1 - Sostegno allo sviluppo delle aree rurali

1. Identificazione della misura

1.1 Asse prioritario di riferimento

Favorire uno sviluppo equilibrato e durevole dell'economia delle zone transfrontaliere.

II. Contenuto tecnico della misura

II.1 Obiettivi specifici di riferimento

Stimolare la cooperazione tra aree rurali frontaliere allo scopo di:

- valorizzare le produzioni agroalimentari tipiche tradizionali realizzate secondo criteri di qualità;
- valorizzare le produzioni forestali realizzate anche mediante processi di gestione e utilizzazione volti alla tutela del patrimonio boschivo;
- consolidare le sinergie tra sviluppo rurale e salvaguardia/valorizzazione del territorio;
- favorire l'integrazione del comparto agricolo con le attività turistiche, educative ed artigianali.

II.2 Tipologie d'azione ammissibili

1. *Realizzazione di studi, ricerche, elaborazione di informazioni, predisposizione materiale divulgativo per:*

- a) il recupero e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari (prodotto fresco e trasformato) tradizionali e tipiche nell'area Interreg italo-svizzera;
- b) la promozione/educazione al consumo delle produzioni agroalimentari (in particolare quelle tradizionali e tipiche);
- c) il recupero architettonico e funzionale del patrimonio rurale. Si tratta di un'azione da condurre a regia pubblica;
- d) la realizzazione di banche dati e osservatori tramite la ricerca e lo sviluppo di tecniche e metodologie agro-forestali ecocompatibili.

2. *Iniziative pilota con valenza transfrontaliera per:*

- a) la realizzazione di percorsi tematici/campi dimostrativi a soggetto agricolo per fini didattici e divulgativi;
- b) la certificazione del processo produttivo e della qualità ambientale con l'obiettivo di creare le basi per una rete transfrontaliera di aziende certificate;
- c) il ripristino e la valorizzazione di tipologie produttive e culturali tradizionali e tipiche;
- d) il recupero, la caratterizzazione e la valorizzazione del patrimonio genetico locale;
- e) la realizzazione di banche dati e osservatori tramite la applicazione sperimentale di tecniche e metodologie agro-forestali ecocompatibili;
- f) la ricerca, il trasferimento e la diffusione di nuove tecnologie, azioni di conoscenza reciproca e scambi di esperienze.

Le tipologie d'azione sopra descritte devono avere valenza transfrontaliera (si vedano i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi) e possono essere accompagnate da iniziative di formazione degli addetti purché funzionale all'iniziativa progettuale.

II.3 Beneficiari

Enti locali e altri enti pubblici, organizzazioni dei produttori, cooperative e consorzi di cooperative, scuole e istituti agrari, enti di ricerca, fondazioni e istituti di ricerca, università, consorzi di tutela, organizzazioni di categoria, imprenditori agricoli singoli o associati, imprese agro-industriali, organismi di gestione delle aree protette.

III. Procedure per l'attuazione della misura

III.1 Risorse a Bando

Le risorse messe a disposizione sul presente bando per la misura 1.1 ammontano a € 1.353.500,00.

Si precisa che le domande pervenute entro il 16 aprile 2004 saranno selezionate entro il 30 settembre 2004.

III.1.1 Criteri specifici di selezione

Oltre ai criteri generali di ammissibilità e di selezione validi per tutte le tipologie di azione, fissati nella parte generale del presente documento, in questa misura viene attribuita priorità a:

- progetti che interessano produzioni tipiche/tradizionali per le quali sono già praticate o si vogliono introdurre le tecniche di coltivazione ecocompatibili;
- studi e progetti per l'introduzione di certificazione dei processi produttivi al fine di creare reti transfrontaliere di aziende certificate.

III.2 Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n. 1685/2000, riguardante l'ammissibilità delle

spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese relative alle tipologie d'azione di cui in II.2 per investimenti materiali e immateriali (limitatamente, per questi ultimi, a quelli che dimostrino la capacità di produrre adeguate ricadute economiche).

Nel rispetto della norma 1.7 del sopra citato regolamento le spese generali sono ammissibili nel limite del 5% del costo totale di parte italiana.

III.3 Descrizione delle interazioni con altre misure

La misura è in relazione principalmente con le misure 1.3 – Sviluppo integrato del turismo, 2.1 – Gestione del territorio, salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e 2.2 – Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed edilizio comune.

IV. Quadro finanziario della misura

IV.1 Tasso di intervento e tasso di partecipazione

ITALIA

È prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 35% del costo totale di parte italiana.

SVIZZERA

Il contributo federale svizzero è al massimo il 50% del costo totale di parte svizzera. Sono esclusi dal finanziamento i progetti di costruzioni e a scopo commerciale. Al cofinanziamento dei progetti possono contribuire gli enti pubblici (amministrazioni cantonali, comuni,...) e le imprese private.

IV.2 Informazioni sui regimi d'aiuto

Nel caso di attività legate alla produzione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE, eventuali Aiuti di Stato saranno accordati nel rispetto dei seguenti regimi di aiuto notificati.

Regione Lombardia:

- Art. 23 «Interventi a sostegno dell'agricoltura di montagna», della l.r. «Norme concernenti gli interventi regionali in agricoltura» (l.r. n. 184 del 23 dicembre 1999, divenuta legge n. 7 del 7 febbraio 2000 – «deliberazioni» della Giunta Regionale n. 283 del 7 luglio 2000, modificata dalla «deliberazione» n. 1517 del 6 ottobre 2000, «deliberazione» n. 961 del 3 agosto 2000, e «deliberazione» n. 966 del 3 agosto 2000, modificata dalla «deliberazione» n. 1516 del 6 ottobre 2000. La Commissione Europea ha approvato le disposizioni attuative del regime di aiuto con decisione SG (2000)D/109219 del 13 dicembre 2000 nell'ambito dell'aiuto di stato n. 49/2000 – Italia– Lombardia.
- Art. 3, par. 1 lettere l), m) e n) della l.r. 11 del 4 luglio 1998 «Promozione dei prodotti agricoli». La Commissione Europea ha approvato le disposizioni attuative del regime di aiuto con decisione SG (2001) D/288935 del 5 giugno 2001 nell'ambito dell'Aiuto di Stato n. N 225/2001, in modifica dell'Aiuto di stato n. 378/99 – Italia – Lombardia, approvato con Decisione della Commissione Europea SG (99) D/10239 del 14 dicembre 1999.

Ad eccezione dei casi citati verranno applicati i regolamenti CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* (GUCE n. L 10 del 13 gennaio 2001) e il regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI (GUCE n. L 10 del 13 gennaio 2001).

Ulteriori informazioni sui tassi di intervento di questi regimi sono disponibili nel sito della DG Industria, PMI, Cooperazione e Turismo della Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it/dg.nsf/dg_attivita

V. *Valutazione ex-ante: pertinenza dei criteri di selezione e quantificazione degli obiettivi specifici*

[...]

V.2 Indicatori di cooperazione transfrontaliera e quantificazione degli obiettivi

Cod. U.E.	Tipologia di progetto	Sottotipologia di progetto	Indicatori di realizzazione	U.M.	V.O.	Indicatori di risultato	U.M.	V.O.
413	Studi e ricerche di settore		Interventi Banche dati	n. n.	8 3	Progetti di cooperazione realizzati	n.	15
1306	Progetti per la valorizz. cultura e tradizione locale		Iniziativa pilota	n.	25	Imprese che cooperano grazie agli aiuti del programma	n.	30

Misura 1.2 – Sviluppo della cooperazione tra sistemi produttivi locali**I. Identificazione della misura****I.1 Asse prioritario di riferimento**

Sviluppo equilibrato e durevole dell'economia delle zone transfrontaliere

II. Contenuto tecnico della misura**II.1 Obiettivi specifici di riferimento**

Favorire l'integrazione economica dei sistemi produttivi transfrontalieri mediante azioni finalizzate a:

- sviluppare la ricerca sui materiali e diffondere le tecniche di produzione proprie dell'area;
- favorire il trasferimento tecnologico;
- diffondere un approccio di sistema integrato volto a migliorare la sicurezza, la qualità e le performance ambientali delle attività produttive;
- valorizzare i sistemi produttivi e le produzioni locali;
- diffondere le tecnologie di comunicazione e net-working.

II.2 Tipologie d'azione ammissibili

Sono ammissibili a contributo progetti di cooperazione tra soggetti italiani e svizzeri secondo le tipologie di azione sotto descritte.

1. Servizi e iniziative rivolti al sistema economico e alle imprese per:

a) studi e ricerche sui materiali rivolti a imprese di settori produttivi dell'area;

b) conservazione e valorizzazione di produzioni artigiane tipiche dell'area con particolare riguardo alla diffusione di tecniche di produzione innovative;

c) progetti pilota rivolti alle imprese e promossi da Centri Servizi, Poli Scientifici, Incubatori e Centri di Ricerca, per la diffusione di nuove tecnologie, comprensivi di azioni di tutoring;

d) progetti rivolti al miglioramento delle *performances* ambientali delle attività produttive (emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo e smaltimento dei rifiuti). Priorità sarà accordata al risanamento dei laghi sul confine, ai fini della loro valorizzazione turistica;

e) progetti rivolti a gruppi di aziende o settori produttivi, che incentivino la diffusione della cultura della qualità (anche attraverso manifestazioni, eventi, ecc.) con particolare riguardo alle ultime visioni ambientali e all'introduzione di sistemi di gestione ambientale normata (EMAS o ISO14000) e per l'acquisizione di etichettature ecologiche (ECOLABEL).

2. Valorizzazione delle risorse del territorio: sistemi produttivi e produzioni locali

a) Elaborazione di strategie di marketing territoriale e attivazione di strutture di servizio e di iniziative di animazione economica rivolta all'interno e all'esterno dell'area Interreg;

b) promozione delle produzioni dell'area (anche mediante manifestazioni fieristiche transfrontaliere e di settore rivolte alle imprese e al mercato) e azioni rivolte alla creazione e sostegno di marchi di riconoscimento delle produzioni dell'area.

3. Diffusione delle tecnologie di comunicazione e net-working

a) progetti pilota rivolti alla diffusione di servizi telematici per le imprese e all'utilizzo delle reti telematiche tra imprese: progetti rivolti a imprese per la creazione e la diffusione di portali territoriali/settoriali, market place, piattaforme tecnologiche condivise da più imprese. Servizi di tutoring di complemento ai progetti attivati;

b) progetti di collegamento di centri di servizi, incubatori, centri di ricerca, università tra l'Italia e la Svizzera.

4. Sostegno di iniziative volte a ottimizzare la domanda e l'offerta di lavoro

Integrazione e miglioramento dei servizi rivolti ai lavorato-

ri mediante la realizzazione di osservatori transfrontalieri che offrano servizi ai lavoratori ed alle imprese localizzati nei territori di confine, attraverso l'acquisizione e la diffusione di informazioni concernenti gli aspetti giuridici, sociali ed economici dell'altro Paese (messa in rete dei dati disponibili, notiziari, incontri e seminari, campagne di sensibilizzazione), con particolare attenzione a temi che concorrano a favorire il mercato del lavoro.

Le tipologie d'azione sopra descritte devono avere valenza transfrontaliera (si vedano i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi al par. 4.6 del presente documento) e possono essere accompagnate da iniziative di formazione degli addetti purché funzionale all'iniziativa progettuale.

II.3 Beneficiari**Azione 1 – Servizi alle imprese**

Camere di commercio, società di servizio, associazioni di categoria, enti locali, altri enti pubblici o enti strumentali; Università, Consorzi, Società consortili, imprese singole e associate, Associazioni e fondazioni che svolgono attività di servizi e ricerca applicata.

Azione 2 – Risorse del territorio

Camere di commercio e loro società di promozione, enti locali, associazioni imprenditoriali, imprese.

Azione 3 – Diffusione delle tecnologie di comunicazione e net-working

Lettera a) Camere di commercio, imprese associate, associazioni di imprenditori.

Lettera b) Università, Consorzi, Società consortili, imprese singole e associate, Associazioni e fondazioni che svolgono attività di servizi o ricerca applicata.

Azione 4 – Sostegno di iniziative volte a ottimizzare la domanda e offerta di lavoro

Camere di commercio, Enti locali e altri Enti pubblici, associazioni sindacali e imprenditoriali.

III. Procedure per l'attuazione della misura**III.1 Risorse a Bando per progetti di cooperazione sul territorio lombardo**

Le risorse messe a disposizione sul presente bando per la misura 1.2 ammontano a € 1.220.347,00.

Si precisa che le domande pervenute entro il 16 aprile 2004 saranno selezionate entro il 30 settembre 2004.

III.1.1 Criteri specifici di selezione

Oltre ai criteri di ammissibilità e di selezione validi per tutte le tipologie di azione, fissati nella parte generale del presente documento, in questa misura viene attribuita priorità a:

- progetti che prevedano azioni per l'introduzione o il miglioramento dei sistemi di certificazione di qualità e ambientale, per le tipologie di azione 1 e 3.
- progetti che favoriscano il miglioramento e l'ottimizzazione delle posizioni lavorative dei lavoratori transfrontalieri che usufruiscono del servizio, anche attraverso azioni formative e di orientamento, per la tipologia di azione 4.

III.2 Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n. 1685/2000, riguardante l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese relative alle tipologie d'azione di cui in II.2 per investimenti materiali (con l'esclusione di quelli riferiti alla tipologia 1c) e immateriali (limitatamente, per questi ultimi, a quelli che dimostrino la capacità di produrre adeguate ricadute economiche).

Nel rispetto della norma 1.7 del sopra citato regolamento le spese generali sono ammissibili nel limite del 5% del costo totale di parte italiana.

Per il caso della partecipazione a fiere di cui alla tipologia 2b, sono ritenuti ammissibili i soli costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand, in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera.

III.3 Descrizione delle interazioni con altre misure

La misura è in relazione principalmente con le misure 1.3 – Sviluppo integrato del turismo e 2.3 – Integrazione e miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto.

IV. Quadro finanziario della misura

IV.1 Tasso di intervento e tasso di partecipazione

Azione 1 – Servizi alle imprese

È prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana, la percentuale massima sale al 70% per le azioni pubbliche sulla depurazione.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 25% del costo totale di parte italiana, mentre è del 35% per la depurazione.

Azione 2 – Risorse del territorio

È prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 25% del costo totale di parte italiana.

Azione 3 – Diffusione delle tecnologie di comunicazione e net-working

È prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 25% del costo totale di parte italiana.

Azione 4 – Sostegno di iniziative volte a ottimizzare la domanda e offerta di lavoro

È prevista la concessione di un contributo pubblico (comu-

nitario e nazionale) fino ad un massimo del 60% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 30% del costo totale di parte italiana.

Il contributo di parte italiana (comunitario e nazionale) per ogni progetto è concesso fino ad un massimo di 500.000 euro.

Il contributo sarà calcolato comunque nel rispetto dei massimali stabiliti dalla normativa sugli aiuti di stato.

Svizzera

Il contributo federale svizzero è al massimo il 50% del costo totale di parte svizzera. Sono esclusi dal finanziamento i progetti di costruzioni e a scopo commerciale. Al cofinanziamento dei progetti possono contribuire gli enti pubblici (amministrazioni cantonali, comuni, ...) e le imprese private.

IV. 2 Informazioni sui regimi d'aiuto

A questa misura sono applicati i regolamenti CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* (GUCE n. L 10 del 13 gennaio 2001) e il regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI (GUCE n. L 10 del 13 gennaio 2001).

In particolare si ricorda che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione.

L'applicazione del regolamento CE di esenzione alle PMI n. 70/2001 è, quindi, indipendente da tali soglie ed è cumulabile.

V. Valutazione ex-ante: pertinenza dei criteri di selezione e quantificazione degli obiettivi specifici

[...]

V.2 Indicatori di cooperazione transfrontaliera e quantificazione degli obiettivi

Cod. U.E.	Tipologia di progetto	Sottotipologia di progetto	Indicatori di realizzazione	U.M.	V.O.	Indicatori di risultato	U.M.	V.O.
413	Studi e ricerche di settore		Interventi	n.	6	Progetti delle amministrazioni/reti che implicano una cooperazione transfrontaliera	n.	3
164	Servizi comuni per le PMI e l'artigiano	Animazione Servizi promozionali Marketing territoriale Conferenze Fiere Centri informazioni/servizi Reti di imprese Azioni di cooperazione internazionale	Interventi Imprese interessate	n. n.	15 20	Imprese che cooperano grazie agli aiuti del programma	n.	80
21	Sostegno di iniziative volte a ottimizzare la domanda e l'offerta di lavoro		Interventi Imprese interessate	n. n.	15 20			

Misura 1.3 – Sviluppo integrato del turismo

I. Identificazione della misura

I.1 Asse prioritario di riferimento

Sviluppo equilibrato e durevole dell'economia delle zone transfrontaliere

II. Contenuto tecnico della misura

II.1 Obiettivi specifici di riferimento

- potenziare e promuovere l'organizzazione dell'offerta turistica;
- migliorare il processo di diversificazione territoriale e temporale dell'offerta, favorendo la valorizzazione di località turistiche minori e di forme di turismo alternativo a quello tradizionalmente presente nelle aree interessate;
- ampliare e diversificare l'offerta di attività sportive e ricreative;
- risolvere, nei territori a elevata vocazione turistica, il conflitto potenziale tra la necessità di salvaguardia delle

risorse e l'esigenza del loro utilizzo per lo sviluppo economico dell'area.

II.2 Tipologie d'azione ammissibili

a) Azioni, promosse da beneficiari delle due parti della frontiera preferibilmente omologhi, finalizzate a: conoscenza reciproca; integrazione linguistica; acquisizione di una migliore conoscenza dei mercati all'esterno dell'area e analisi comparativa della competitività delle attività turistiche dell'area rispetto a tali mercati, compresa la realizzazione di strumenti comuni per l'osservazione della domanda, dell'offerta, delle ricadute economiche, dei riflessi occupazionali del comparto turistico;

b) investimenti nella progettazione, realizzazione e promozione (pubblicità, partecipazione a fiere, workshop di settore) di un'offerta turistica integrata, anche mediante l'avvio di pacchetti turistici relativi a itinerari transfrontalieri tematici (concernenti beni ambientali e culturali, strutture ricreative e sportive, prodotti tipici, ecc.) e aree prodotte (intese come

porzioni del territorio con caratteristiche culturali e ambientali comuni e tali da costituire fonte di attrazione turistica) fondati sulla valorizzazione delle sinergie tra comparto turistico e altri settori e basati, di norma, su studi di fattibilità e progetti integrati che prendano in conto gli aspetti infrastrutturali, strutturali, logistici e gestionali delle iniziative;

c) investimenti per la fruizione turistica, ecocompatibile e sportiva del territorio, funzionali alla realizzazione ed al completamento dei progetti turistici integrati transfrontalieri;

d) studi e interventi per il miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale di prodotti, servizi, processi e imprese, nell'ambito dell'offerta turistica;

e) progettazione, realizzazione e avvio di reti integrate di informazione e servizi qualificati per il turismo dell'area, anche mediante l'introduzione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le tipologie d'azione sopra descritte devono avere valenza transfrontaliera (si vedano i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi) e possono essere accompagnate da iniziative di formazione degli addetti purché funzionale all'iniziativa progettuale.

II.3 Beneficiari

Enti locali e altri enti pubblici, organismi di gestione delle aree protette, associazioni, operatori turistici singoli ed associati, società e consorzi, Camere di Commercio.

III. Procedure per l'attuazione della misura

III.1 Risorse a Bando

Le risorse messe a disposizione sul presente bando per la misura 1.3 ammontano a € 4.318.200,00.

Si precisa che le domande pervenute entro il 16 aprile 2004 saranno selezionate entro il 30 settembre 2004.

III.1.1 Criteri specifici di selezione

Oltre ai criteri di ammissibilità e di selezione validi per tutte le tipologie di azione, fissati nella parte generale, in questa misura viene attribuita priorità alle operazioni:

- che contribuiscono alla diversificazione territoriale e temporale dell'offerta turistica;
- che sviluppano sinergie tra il comparto turistico e i settori dell'agricoltura, della cultura, dell'artigianato e della valorizzazione delle risorse naturali.

III.2 Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n. 1685/2000, riguardante l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese relative alle tipologie d'azione di cui in II.2 per investimenti materiali e immateriali (limitatamente, per questi ultimi, a quelli che dimostrino la capacità di produrre adeguate ricadute economiche).

Nel rispetto della norma 1.7 del sopra citato regolamento le spese generali sono ammissibili nel limite del 5% del costo totale di parte italiana.

Nel caso di partecipazione a fiere sono ritenuti ammissibili i soli costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, la predisposizione, l'allestimento e la gestione dello stand, in occasione della prima partecipazione ad una determinata fiera.

III.3 Descrizione delle interazioni con altre misure

La misura interagisce principalmente con le misure 1.1 Sostegno allo sviluppo delle aree rurali, 1.2 Sviluppo della cooperazione tra sistemi produttivi locali, 2.2 Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed edilizio comune e 2.3 Integrazione e miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto.

IV. Quadro finanziario della misura

IV.1 Tasso di intervento e tasso di partecipazione

ITALIA

È prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana e fino ad un massimo di 500.000 €.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 35% del costo totale di parte italiana.

SVIZZERA

Il contributo federale svizzero è al massimo il 50% del costo totale di parte svizzera. Sono esclusi dal finanziamento i progetti di costruzioni e a scopo commerciale. Al cofinanziamento dei progetti possono contribuire gli enti pubblici (amministrazioni cantonali, comuni,...) e le imprese private.

IV.2 Informazioni sui regimi d'aiuto

A questa misura sono applicati i regolamenti CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* (GUCE n. L 10 del 13 gennaio 2001) e il regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI (GUCE n. L 10 del 13 gennaio 2001).

In particolare si ricorda che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione.

L'applicazione del regolamento CE di esenzione alle PMI n. 70/2001 è, quindi, indipendente da tali soglie ed è cumulabile.

V. Valutazione ex-ante: pertinenza dei criteri di selezione e quantificazione degli obiettivi specifici

[...]

V.2 Indicatori di cooperazione transfrontaliera e quantificazione degli obiettivi

Cod. U.E.	Tipologia di progetto	Sottotipologia di progetto	Indicatori di realizzazione	U.M.	V.O.	Indicatori di risultato	U.M.	V.O.
173	Promozione dell'offerta di fruizione turistica delle imprese	Azioni promozionali Manifestazioni Fiere Marketing territoriale Creazione di reti di imprese	Interventi Imprese interessate Soggetti attuatori	n. n. n.	15 20 10	Progetti delle amministrazioni/reti che implicano una cooperazione transfrontaliera	n.	5
171	Aiuti alla ricettività e servizi complementari	Strutture ricettive Servizi complementari	Imprese beneficiarie Interventi	n. n.	20 30	Pacchetti turistici creati	n.	10
172	Iniziative per la valorizzazione turistica del territorio	Realizzazione di nuovi pacchetti/prodotti turistici Servizi al turista Creazione di reti di imprese Azioni promozionali Manifestazioni Prodotti multimediali	Interventi	n.	20	Visitatori per anno	n./anno	20000
413	Studi di fattibilità		Interventi	n.	5	Marchi turistici Operazioni promozionali comuni	n. n.	2 4

Asse II – Azioni di cooperazione per la gestione del territorio e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale

Linee strategiche dell'asse

L'asse prioritario II ha come obiettivo generale il miglioramento del governo delle risorse naturali attraverso lo sviluppo di strumenti e sistemi comuni per la gestione del territorio, unito alla valorizzazione delle integrazioni esistenti tra le comunità locali ed il patrimonio naturale, artistico e culturale, favorendo le possibilità di evoluzione delle attività agricole e turistiche in un contesto di sviluppo compatibile con la tutela dell'ambiente. In tale ambito assume rilevanza l'integrazione dei territori transfrontalieri nell'ottica di una mobilità sostenibile. La strategia che si intende adottare è fortemente orientata allo sviluppo di azioni di cooperazione volte a favorire una gestione del territorio compatibile con le dinamiche economiche e con la salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale e culturale che contraddistingue le aree del confine italo-elvetico. Per quanto riguarda le aree protette sarà attuata una politica mirata al collegamento tra le aree, attraverso la costruzione di «reti» e di «sistemi» nazionali e transfrontalieri di spazi di interesse naturalistico.

Misura 2.1 – Gestione del territorio, salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali

I. Identificazione della misura

I.1 Asse prioritario di riferimento

Sviluppare azioni di cooperazione per la gestione del territorio e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale.

II. Contenuto tecnico della misura

II.1 Obiettivi specifici di riferimento

- aumentare la superficie dell'area transfrontaliera interessata da strumenti di pianificazione territoriale congiunta;
- ampliare i sistemi transfrontalieri per la rilevazione ed il monitoraggio dei rischi ambientali, idrogeologici e per la meteorologia al fine di una prevenzione congiunta e su scala allargata delle calamità naturali;
- aumentare le conoscenze sul patrimonio naturale per la tutela della natura e dell'ambiente e sull'impatto ambientale dell'uso del suolo al fine di elaborare iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione degli ecosistemi in un'ottica di sviluppo sostenibile.
- incrementare e mettere in sinergia le iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione degli ecosistemi in un'ottica di sviluppo sostenibile;
- aumentare le collaborazioni tra aree protette dei territori interessati.

II.2 Tipologie di azione ammissibili

a) elaborazione di strumenti e metodologie per la pianificazione e gestione territoriale congiunta dell'area transfrontaliera;

b) progettazione e realizzazione di sistemi transfrontalieri per la rilevazione ed il monitoraggio dei rischi ambientali, idrogeologici e per la meteorologia;

c) studi ed interventi per la salvaguardia e la valorizzazione degli ecosistemi montani e lacustri anche nell'ottica del consolidamento e dello sviluppo della rete ecologica europea Natura 2000;

d) studi e promozione dell'utilizzazione di modelli per una gestione ecocompatibile delle risorse ambientali ed energetiche;

e) studi per il miglioramento della qualità degli insediamenti urbani (sistemi di gestione dei rifiuti e emissioni inquinanti);

f) collaborazione tra aree protette finalizzata allo scambio di competenze e di know-how e ad attività comuni di pianificazione e gestione, ricerca, promozione e valorizzazione (anche attraverso simposi, eventi congiunti, manifestazioni fieristiche, collegamenti in rete, ecc.);

g) elaborazione di strategie e programmi per un uso del suolo agricolo e forestale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali

h) studi e relativi interventi per aumentare le conoscenze sul patrimonio naturale e per il monitoraggio sistematico di ambienti naturali.

Le tipologie d'azione sopra descritte devono avere valenza

transfrontaliera (si vedano i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi al par. 4.6 del presente documento) e possono essere accompagnate da iniziative di formazione degli addetti purché funzionale all'iniziativa progettuale.

II.3 Beneficiari

Enti locali e altri enti pubblici; organismi di gestione delle aree protette; fondazioni, istituti ed enti di ricerca specifica in ambito ambientale; Università; cooperative e consorzi di cooperative; scuole ed istituti agrari; consorzi di tutela; associazioni.

III. Procedure per l'attuazione della misura

III.1 Risorse a Bando per progetti di cooperazione sul territorio lombardo

Le risorse messe a disposizione sul presente bando per la misura 2.1 ammontano a € 856.164,00.

Si precisa che le domande pervenute entro il 16 aprile 2004 saranno selezionate entro il 30 settembre 2004.

III.1.1 Criteri specifici di selezione

Oltre ai criteri di ammissibilità e di selezione validi per tutte le tipologie di azione, fissati nella parte generale del presente documento al par. 4.6, in questa misura viene attribuita priorità alle operazioni:

- finalizzate all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
- che si raccordano con operazioni di cooperazione transnazionale e transfrontaliera attuate nell'ambito di altri Programmi di Iniziativa Comunitaria;
- in cui è previsto l'aumento della porzione di territorio transfrontaliero interessato da reti di rilevazione e monitoraggio per prevenzione rischi meteo-idrogeologico e da azioni di protezione.
- che riguardano zone di protezione e specie animali e vegetali di interesse comunitario (direttive Habitat 92/43 e «Uccelli» 409/79) e le aree protette individuate dalla normativa nazionale e regionale.

III.2 Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n. 1685/2000, riguardante l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese relative alle tipologie d'azione di cui in II.2 per investimenti materiali e immateriali (limitatamente, per questi ultimi, a quelli che dimostrino la capacità di produrre adeguate ricadute economiche).

Nel rispetto della norma 1.7 del sopra citato regolamento le spese generali sono ammissibili nel limite del 5% del costo totale di parte italiana.

III.3 Descrizione delle interazioni con altre misure

La misura è in relazione con la misura 1.1 – Sostegno allo sviluppo delle aree rurali.

IV. Quadro finanziario della misura

IV.1 Tasso di intervento e tasso di partecipazione

ITALIA

È prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo dell'80% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana e fino ad un massimo di 500.000 euro.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 40% del costo totale di parte italiana.

SVIZZERA

Il contributo federale svizzero è al massimo il 50% del costo totale di parte svizzera. Sono esclusi dal finanziamento i progetti di costruzioni e a scopo commerciale. Al cofinanziamento dei progetti possono contribuire gli enti pubblici (amministrazioni cantonali, comuni,...) e le imprese private.

IV.2 Informazioni sui regimi di aiuto

Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del trattato CE sarà accordato in base a questa misura

V. Valutazione ex-ante: pertinenza dei criteri di selezione e quantificazione degli obiettivi specifici

[...]

V.2 Indicatori di cooperazione transfrontaliera e quantificazione degli obiettivi

Cod. U.E.	Tipologia di progetto	Sottotipologia di progetto	Indicatori di realizzazione	U.M.	V.O.	Indicatori di risultato	U.M.	V.O.
353	Messa in sicurezza siti a rischio idrogeologico		Interventi Superficie oggetto di intervento	n. ha	8 n.d.	Superficie messa a sicurezza	kmq.	10000
353	Potenziamento strutture e servizi di protezione civile		Interventi Superficie oggetto di intervento	n. ha	10 n.d.	Progetti delle amministrazioni/reti che implicano una cooperazione transfrontaliera	n.	15
353	Miglioramento dell'ambiente	Protezione del patrimonio naturale-culturale Ripristino siti contaminati da usi impropri (es. discariche)	Interventi Specie protette Superficie Volumi edifici	n. n. ha mc	15 n.d. n.d.	Progetti di cooperazione attivati	n.	20
413	Piani e programmi settoriali	Acqua Suolo Protezione civile Rifiuti/inquinamento Energia	Interventi Popolazione di riferimento Area interessata Enti coinvolti	n. n. kmq. n.	7 n.d. n.d. n.d.			
	Sistemi di monitoraggio	Acqua Suolo Protezione civile Rifiuti/inquinamento Ambiente	Interventi Popolazione di riferimento Area interessata Enti coinvolti	n. n. kmq. n.	4 n.d. n.d. n.d.			
	Studi e ricerche di settore	Acqua Suolo Protezione civile Rifiuti/inquinamento Energia	Interventi Popolazione di riferimento Area interessata Enti coinvolti	n. n. kmq. n.	12 n.d. n.d. n.d.			

Misura 2.2 – Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed edilizio comune

I. Identificazione della misura

I.1 Asse prioritario di riferimento:

Sviluppare azioni di cooperazione per la gestione del territorio e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale

II. Contenuto tecnico della misura

II.1 Obiettivi specifici di riferimento

Conoscere, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale della zona frontaliera allo scopo di:

- rafforzare l'identità culturale e l'habitat tradizionale (montano, rurale e lacustre);
- promuovere la conservazione e la tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale;
- elaborare ed offrire sul mercato turistico nuovi prodotti integrati di fruizione delle risorse culturali;
- favorire, anche mediante scambi di artisti e di conoscenze, la nascita e lo sviluppo di progetti riguardanti attività culturali comuni;

II.2 Tipologie d'azione ammissibili

a) Recupero, sistemizzazione e divulgazione di conoscenze relative al patrimonio di tradizioni, arte e cultura locale, in particolare mediante:

- realizzazione di attività di censimento e catalogazione;
- creazione di centri di documentazione;

b) interventi di censimento, recupero e valorizzazione del patrimonio tipico dell'area (edilizio, artistico e storico), con particolare riguardo a quello presente all'interno dei circuiti turistici transfrontalieri;

c) creazione di circuiti e sistemi culturali caratterizzanti le comunità alpine di frontiera, mediante l'attivazione di servizi di promozione e fruizione realizzati secondo criteri omogenei per tutti i soggetti della rete. In particolare:

- individuazione e progettazione dei circuiti stessi;
- messa in rete dei soggetti coinvolti nella gestione dei beni culturali facenti parte del circuito;
- predisposizione di materiale divulgativo plurilingue comune (cartaceo, multimediale, siti web, segnaletica, ecc.) funzionale alla fruizione dei circuiti;
- promozione dei circuiti;

d) Realizzazione di attività culturali comuni (festival, rassegne, spettacoli) alle condizioni indicate in III.2.

Le tipologie d'azione sopra descritte devono avere valenza transfrontaliera (si vedano i criteri di ammissibilità e di sele-

zione degli interventi al par. 4.6 del presente documento) e possono essere accompagnate da iniziative di formazione degli addetti purché funzionale all'iniziativa progettuale.

II.3 Beneficiari

Enti locali, altri enti pubblici, Enti ecclesiastici, istituzioni con finalità culturali, fondazioni, organismi di gestione delle aree protette, organizzazioni pubbliche e private senza finalità di lucro.

III. Procedure per l'attuazione della misura

III.1 Risorse a Bando per progetti di cooperazione sul territorio lombardo

Le risorse messe a disposizione sul presente bando per la misura 2.2 ammontano a € 3.103.300,00.

Si precisa che le domande pervenute entro il 16 aprile 2004 saranno selezionate entro il 30 settembre 2004.

III.1.1 Criteri specifici di selezione

Oltre ai criteri di ammissibilità e di selezione validi per tutte le tipologie di azione, fissati nella parte generale del presente documento al par. 4.6, in questa misura viene attribuita priorità alle operazioni che prevedano interventi di valorizzazione interessati dai circuiti di cui alle lettere b) e c) al punto II.2;

III.2 Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n. 1685/2000, riguardante l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese relative alle tipologie d'azione di cui in II.2 per investimenti materiali e immateriali (limitatamente, per questi ultimi, a quelli che dimostrino la capacità di produrre adeguate ricadute economiche).

Nel rispetto della norma 1.7 del sopra citato regolamento le spese generali sono ammissibili nel limite del 5% del costo totale di parte italiana.

Le manifestazioni culturali (mostre, festival) sono sovvenzionabili soltanto qualora diano luogo a cooperazione e occupazione durature. Pertanto non possono essere finanziate manifestazioni una tantum. Le manifestazioni periodiche possono essere sovvenzionate solamente nella fase iniziale e principalmente per gli aspetti organizzativi piuttosto che quelli artistici (produzione, acquisto di opere, compensi agli artisti).

III.3 Descrizione delle interazioni con altre misure

La misura è in relazione principalmente con le misure 1.1 – Sostegno allo sviluppo delle aree rurali e 1.3 – Sviluppo integrato del turismo.

IV. Quadro finanziario della misura

IV.1 Tasso di intervento e tasso di partecipazione

ITALIA

È prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo dell'80% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana e fino ad un massimo di 500.000 euro.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 40% del costo totale di parte italiana.

SVIZZERA

Il contributo federale svizzero è al massimo il 50% del costo totale di parte svizzera. Sono esclusi dal finanziamento i progetti di costruzioni e a scopo commerciale. Al cofinanzia-

mento dei progetti possono contribuire gli enti pubblici (amministrazioni cantonali, comuni,...) e le imprese private.

IV.2 Informazioni sui regimi di aiuto

Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del trattato CE sarà accordato in base a questa misura.

V. Valutazione ex-ante: pertinenza dei criteri di selezione e quantificazione degli obiettivi specifici

[...]

V.2 Indicatori di cooperazione transfrontaliera e quantificazione degli obiettivi

Misura	Cod. U.E.	Tipologia di progetto	Sottotipologia di progetto	Indicatori di realizzazione	U.M.	V.O.	Indicatori di risultato	U.M.	V.O.
2.2 Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed edilizio comune	354	Recupero/conservazione del patrimonio culturale	Restauro architettonico Restauro, ristrutturazione e allestimento museale Archivi Aree archeologiche Restauro paesaggistico e ambientale	Interventi Superficie area interessata	n. mq	20 n.d.	Progetti delle amministrazioni/reti che implicano una cooperazione transfrontaliera	n.	30
	354	Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale	Azioni promozionali Realizzazione di nuovi pacchetti/prodotti turistici Eventi espositivi/mostre Manifestazioni Interventi di catalogazione e di ricognizione del patrimonio Prodotti multimediali	Interventi	n.	40	Partecipanti alle iniziative	n.	1000
							Progetti di cooperazione attivati	n.	10

Asse III – Rafforzare la cooperazione negli ambiti culturale, sociale e istituzionale

Linee strategiche dell'asse

L'obiettivo specifico dell'Asse consiste nel miglioramento delle condizioni culturali e «politiche» di base dalle quali dipendono la nascita e la stabilizzazione delle opportunità di partenariato. A tal fine, si intende promuovere il rafforzamento dell'identità transfrontaliera, favorendo gli scambi di esperienze e buone prassi e lo sviluppo di metodologie ed approcci comuni per la collaborazione tra gli attori istituzionali, sociali e culturali, in particolare attraverso l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione. Gli interventi finanziati nell'ambito di questo asse mirano anche a rendere condivisibili gli studi e le acquisizioni pratiche in reti di scambio e a favorire le opportunità di scambio, la nascita di strumenti di osservazione congiunta e di azioni per l'unificazione e la condivisione dell'offerta di servizi.

Inoltre, questo asse contribuirà al rafforzamento e alla valorizzazione delle risorse umane, principalmente nei settori dell'istruzione e della ricerca scientifica, anche attraverso la realizzazione di scambi ed azioni formative comuni.

Misura 3.1 – Sviluppo coordinato delle risorse umane

I. Identificazione della misura

I.1 Asse prioritario di riferimento:

Rafforzare la cooperazione negli ambiti culturale, sociale e istituzionale

II. Contenuto tecnico della misura

II.1 Obiettivi specifici di riferimento

Stimolare attività di formazione coordinate che tengano anche conto delle peculiarità dell'area transfrontaliera, con particolare riguardo:

- alla promozione delle pari opportunità e dell'occupazione giovanile;
- alla riduzione degli svantaggi derivanti dalla marginalità di talune zone;
- all'aumento del livello di partecipazione alle attività formative.

II.2 Tipologie d'azione ammissibili

a) Iniziative finalizzate all'attuazione di progetti di formazione a distanza anche per favorire la diffusione del telelavoro.

b) Iniziative volte a favorire la conoscenza tra operatori economici e l'integrazione tra attività formative, con eventuali iniziative di sportelli informativi rivolti ai due lati dell'area.

c) Creazione di contatti stabili tra istituzioni educative e formative e organizzazioni di categoria e associazioni, da cui scaturiscano iniziative di scambi scolastici e formativi e gli interventi di cui al punto d).

d) Iniziative volte a incrementare in modo coordinato l'offerta di formazione e aventi come obiettivo l'istituzione di corsi comuni. Questa tipologia di interventi si può articolare in:

- individuazione dei profili professionali con maggiori prospettive future, contemporaneamente alla rilevazione dei bisogni formativi;
- iniziative di formazione che prevedono:
 - l'istituzione di percorsi formativi connessi alla realtà transfrontaliera;
 - progetti di riconoscimento reciproco delle certificazioni;
 - attuazione di progetti pilota che permettano il nascere di strutture comuni in campo formativo.

Tali iniziative possono riguardare i percorsi formativi classici o modalità alternative, in particolare quelle volte a colmare i vuoti di formazione.

e) Formazione specifica che viene attuata successivamente alla realizzazione di progetti di cooperazione.

Le tipologie d'azione sopra descritte devono avere valenza transfrontaliera (si vedano i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi al par. 4.6 del presente documento).

II.3 Beneficiari

Enti locali; enti Pubblici; agenzie formative; organizzazioni di categoria e per la promozione delle pari opportunità; istituzioni scolastiche, per la formazione professionale ed universitaria pubbliche e private, camere di commercio, organismi di gestione delle aree protette, organizzazioni pubbliche e private senza finalità di lucro.

III. Procedure per l'attuazione della misura

III.1 Risorse a Bando per progetti di cooperazione sul territorio lombardo

Le risorse messe a disposizione sul presente bando per la misura 3.1 ammontano a € 676.300,00.

Si precisa che le domande pervenute entro il 16 aprile 2004 saranno selezionate entro il 30 settembre 2004.

III.1.1 Criteri specifici di selezione

Oltre ai criteri di ammissibilità e di selezione validi per tutte le tipologie di azione, tra i quali assume particolare importanza la valenza transfrontaliera, fissati nella parte generale, in questa misura viene attribuita priorità alle operazioni finalizzate a mantenere/creare posti di lavoro nelle aree a rischio di spopolamento.

III.2 Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n. 1685/2000, riguardante l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese relative alle tipologie d'azione di cui in II.2 per investimenti materiali e immateriali (limitatamente, per questi ultimi, a quelli che dimostrino la capacità di produrre adeguate ricadute economiche), fatta eccezione per:

- i costi di investimento relativi agli edifici e agli arredi;
- le retribuzioni dei dipendenti degli organismi relative alle ore di formazione effettuate durante la produzione di beni e servizi.

Nel rispetto della norma 1.7 del sopra citato regolamento

le spese generali sono ammissibili nel limite del 5% del costo totale di parte italiana.

III.3 Descrizione delle interazioni con altre misure

La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi delle altre misure del Programma in quanto trasversale rispetto al complesso dell'intervento.

IV. Quadro finanziario della misura

IV.1 Tasso di intervento e tasso di partecipazione

ITALIA

È prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo dell'80% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 40% del costo totale di parte italiana.

SVIZZERA

Il contributo federale svizzero è al massimo il 50% del costo totale di parte svizzera. Al cofinanziamento dei progetti possono contribuire gli enti pubblici (amministrazioni cantonali, comuni,...) e le imprese private.

IV.2 Informazioni sui regimi di aiuto

Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del trattato CE sarà accordato in base a questa misura

V. Valutazione ex-ante: pertinenza dei criteri di selezione e quantificazione degli obiettivi specifici

[...]

V.2 Indicatori di cooperazione transfrontaliera e quantificazione degli obiettivi

Cod. U.E.	Tipologia di progetto	Sottotipologia di progetto	Indicatori di realizzazione	U.M.	V.O.	Indicatori di risultato	U.M.	V.O.
23	Dispositivi e strumenti di supporto della qualificazione del sistema dell'offerta di istruzione	Costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli Traferimento di buone prassi Potenziamento strutture dei soggetti attuatori Creazione e sviluppo di reti/parteneriati	Interventi Beneficiari/Utenti	n. n.	18 n.d.	Progetti delle amministrazioni/reti che implicano una cooperazione transfrontaliera	n. n.	10 n.d.
						Progetti di cooperazioni attivati Strutture e percorsi formativi comuni creati	n. n.	3 n.d.

Misura 3.2 – Il cittadino senza frontiere

I. Identificazione della misura

I.1 Asse prioritario di riferimento:

Rafforzare la cooperazione negli ambiti culturale, sociale e istituzionale

II. Contenuto tecnico della misura

II.1 Obiettivi specifici di riferimento

Favorire la nascita e lo sviluppo di una cooperazione duratura tra i territori di frontiera negli ambiti culturale, sociale e istituzionale

II.2 Tipologie d'azione ammissibili

a) Azioni volte a valorizzare, diffondere e implementare la conoscenza delle culture e dei territori transfrontalieri con particolare riguardo a: iniziative culturali, osservatori, sistemi informativi, centri di documentazione, condivisione e scambio di metodologie, associazionismo transfrontaliero;

b) azioni per lo scambio di metodologie, per il collegamento in rete e per l'integrazione dei servizi al cittadino negli ambiti della sanità, dell'assistenza sociale, della gestione delle emergenze, dell'informazione e in quello giuridico-amministrativo;

c) cooperazione nell'ambito della ricerca, comprensiva della divulgazione dei risultati, orientata a rispondere ad esigenze specifiche dell'area.

Le tipologie d'azione sopra descritte possono essere accompagnate da iniziative di formazione degli addetti purché funzionale all'iniziativa progettuale.

II.3 Beneficiari

Enti locali, enti pubblici, ASL, Università, organizzazioni pubbliche e private senza finalità di lucro, cooperative e loro

consorzi, gestori di servizi di interesse pubblico, organismi di gestione delle aree protette.

III. Procedure per l'attuazione della misura

III.1 Risorse a Bando per progetti di cooperazione sul territorio lombardo

Le risorse messe a disposizione sul presente bando per la misura 3.2 ammontano a € 709.860,00.

Si precisa che le domande pervenute entro il 16 aprile 2004 saranno selezionate entro il 30 settembre 2004.

III.1.1 Criteri specifici di selezione

Oltre ai criteri di ammissibilità e di selezione validi per tutte le tipologie di azione, fissati nella parte generale, in questa misura viene attribuita priorità alle operazioni che prevedono il raccordo con operazioni di cooperazione transnazionale e transfrontaliera attuate nell'ambito di altri Programmi di Iniziativa Comunitaria.

III.2 Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n. 1685/2000, riguardante l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili le spese relative alle tipologie d'azione di cui in II.2 per investimenti materiali e immateriali (limitatamente, per questi ultimi, a quelli che dimostrino la capacità di produrre adeguate ricadute economiche).

Nel rispetto della norma 1.7 del sopra citato regolamento le spese generali sono ammissibili nel limite del 5% del costo totale di parte italiana.

III.3 Descrizione delle interazioni con altre misure

La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi delle altre misure del Programma in quanto trasversale rispetto al complesso dell'intervento.

IV. Quadro finanziario della misura

IV.1 Tasso di intervento e tasso di partecipazione

ITALIA

È prevista la concessione di un contributo pubblico (comunitario e nazionale) fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile (costo totale) di parte italiana.

Il tasso massimo di partecipazione del FESR è pari al 35% del costo totale di parte italiana.

SVIZZERA

Il contributo federale svizzero è al massimo il 50% del costo totale di parte svizzera. Al cofinanziamento del Programma

possono contribuire gli enti pubblici (amministrazioni cantonali, comuni,...) e le imprese private.

IV.2 Informazioni sui regimi di aiuto

Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del trattato CE sarà accordato in base a questa misura.

V. Valutazione ex-ante: pertinenza dei criteri di selezione e quantificazione degli obiettivi specifici

[...]

V.2 Indicatori di cooperazione transfrontaliera e quantificazione degli obiettivi

Cod. U.E.	Tipologia di progetto	Sottotipologia di progetto	Indicatori di realizzazione	U.M.	V.O.	Indicatori di risultato	U.M.	V.O.
354	Allestimento spazi per la fruizione del patrimonio	Centri informazione e accoglienza	Interventi Superficie strutture/spazi	n. mq	5 n.d.	Progetti delle amministrazioni/reti che implicano una cooperazione	n.	5
323	Servizi telematici e applicazioni per il pubblico		Sportelli attivati Postazioni/terminali installati Banche dati Soggetti attuatori	n. n. n. n.	7 n.d. n.d. n.d.	Progetti di cooperazioni attivati	n.	15
166	Attività socio-assistenziali		Interventi Beneficiari/Utenti	n. n.	10 n.d.	Imprese che cooperano grazie agli aiuti del programma	n.	25
182	Diffusione e collaborazione pubblico-privata di RST	Progetti di cooperazione pubblico-privata di RST Reti/clusters per l'innovazione Check-up/audit tecnologici	Interventi Imprese coinvolte Università/Centri di ricerca coinvolti	n. n. n.	4 n.d. n.d.			

UNIONE EUROPEA
P.I.C. INTERREG III A
2000-2006



I T A L I A
S V I Z Z E R A

ITALIA



SCHEDA PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO PUBBLICO

SVIZZERA



1. TITOLO DEL PROGETTO (OPERAZIONE)

.....

.....

2. MISURA E TIPOLOGIA DI AZIONE

■ Misura :

■ Tipologia/e di azione :

3. CAPOFILA DI PARTE ITALIANA

■ Denominazione o ragione sociale:

■ Natura giuridica:

■ Settore di Attività:

LEGALE RAPPRESENTANTE:

■ Nome/Cognome : ■ Tel.:

■ Indirizzo:

■ Fax : ■ E-mail :

REFERENTE PER IL PROGETTO :

■ Nome/Cognome : ■ Tel.:

■ Funzione :

■ Indirizzo:

■ Fax : ■ E-mail :

4. CAPOFILA DI PARTE SVIZZERA

■ Denominazione o ragione sociale:

■ Natura giuridica:

■ Settore di Attività:

LEGALE RAPPRESENTANTE:

■ Nome/Cognome : ■ Tel.:

■ Indirizzo:

■ Fax : ■ E-mail :

REFERENTE PER IL PROGETTO :

■ Nome/Cognome : ■ Tel.:

■ Funzione :

■ Indirizzo:

■ Fax : ■ E-mail :

5. EVENTUALI PARTNERS ASSOCIATI AL PROGETTO

■ Denominazione o ragione sociale:

■ Natura giuridica:

LEGALE RAPPRESENTANTE:

■ Nome/Cognome : ■ Tel. :
 ■ Indirizzo:
 ■ Fax : ■ E-mail :

■ Denominazione o ragione sociale:
 ■ Natura giuridica:

LEGALE RAPPRESENTANTE:

■ Nome/Cognome : ■ Tel. :
 ■ Indirizzo:
 ■ Fax : ■ E-mail :

■ Denominazione o ragione sociale:
 ■ Natura giuridica:

LEGALE RAPPRESENTANTE:

■ Nome/Cognome : ■ Tel. :
 ■ Indirizzo:
 ■ Fax : ■ E-mail :

6. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

<i>Regione/Provincia</i>	<i>Comunità Montana e/o Comune/i</i>	<i>Cantone</i>	<i>Comune/i</i>
☐ Valle d'Aosta		☐ Vallese	
☐ Vercelli			
☐ Biella			
☐ Novara			
☐ Verbano Cusio Ossola			
☐ Como		☐ Ticino	
☐ Sondrio			
☐ Varese			
☐ Lecco			
☐ Bolzano		☐ Grigioni	

7. SINERGIE E COMPLEMENTARIETA CON ALTRI PROGETTI (comunitari, nazionali, regionali, locali)

.....

8. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

8.1 Origine e motivazioni

8.2 Obiettivi e impatti previsti:

.....

8.3 Sintesi delle azioni previste (allegare la descrizione tecnica di dettaglio):

.....

.....

.....

8.4 Indicatori di realizzazione

Azioni	Indicatore	Unità di misura	Quantità prevista		
			Italia	Svizzera	Totale

9. AZIONI PREVISTE PER PUBBLICITA', COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

.....

.....

.....

10. PRIORITA' COMUNITARIE**10.1 PARI OPPORTUNITA'**

Indicare se il progetto, rispetto al tema delle pari opportunità, è:

- ☐ incentrato sull'uguaglianza
- ☐ positivo in termini di uguaglianza
- ☐ neutro

10.2 AMBIENTE

Indicare se il progetto, in termini di impatto ambientale è:

- ☐ incentrato principalmente sull'ambiente
- ☐ ecocompatibile
- ☐ neutro (non comporta conseguenze per l'ambiente)

Il progetto è localizzato o riguarda direttamente o indirettamente zone sensibili?

- ☐ No
- ☐ sì (se sì, indicare quali)

.....

.....

.....

Tabella degli impatti ambientali

<i>Temi ambientali</i>	<i>Impatto previsto</i>	<i>Nota descrittiva</i>
Natura e biodiversità		
Aria		
Risorse idriche		
Ambiente lacustre		
Suolo		
Gestione rifiuti		

10.3 OCCUPAZIONE

Indicare se il progetto, rispetto alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro, è:

- ☐ positivo
- ☐ neutro

11. CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ E COSTO DEL PROGETTO (IN EURO) INDICARE IL TASSO DI CONVERSIONE EURO/FRANCO SVIZZERO UTILIZZATO 1€=.....ChFr													
Data prevista per l'avvio del progetto : Data prevista per la chiusura del progetto :													
NATURA DELLE SPESE	Spese già sostenute		1° anno		2° anno		3° anno		Totale Italia		Totale Svizzera		Totale I+CH
	Italia	Svizzera	Italia	Svizzera	Italia	Svizzera	Italia	Svizzera	€	% ⁽²⁾	€	% ⁽²⁾	
Infrastrutture e strutture edilizie (costi non ammissibili al contributo della Confederazione svizzera)													
Acquisto di strumenti e attrezzature													
Altri investimenti materiali:													
•													
•													
•													
Prestazioni di servizio													
Spese di personale													
Formazione													
Promozione e comunicazione													
Spese generali													
Altre spese :													
•													
•													
•													
•													
TOTALE PER PAESE										100		100	
PERCENTUALE PER ANNO ⁽¹⁾									100		100		
TOTALE GENERALE													

☐ costi al netto dell'IVA in quanto recuperabile dal beneficiario di parte italiana
☐ costi al lordo dell'IVA in quanto non recuperabile dal beneficiario di parte italiana

¹ Indicare la percentuale per ciascun Paese per anno

¹ Indicare la ripartizione percentuale tra le diverse voci di costo

12. PIANO FINANZIARIO ITALIA (IN EURO)

FONTI DI FINANZIAMENTO	EURO	%
Autofinanziamento		
Contributo pubblico chiesto al Programma Interreg		
TOTALE		100

13. CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE ITALIA (IN EURO)

ENTRATE PREVISTE	
------------------	--

14. PIANO FINANZIARIO SVIZZERA (IN EURO E IN FRANCHI SVIZZERI)

INDICARE IL TASSO DI CONVERSIONE EURO/FRANCO SVIZZERO UTILIZZATO 1€=.....CHF

FONTI DI FINANZIAMENTO	EURO	FRANCHI SVIZZERI	%
Autofinanziamento			
Contributi cantonali			
Contributi federali			
Altri contributi			
Contributo federale INTERREG III			
TOTALE			100

15. DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI COOPERAZIONE TRA I PARTNERS

Con la firma della presente scheda i partners dichiarano sotto la propria responsabilità :

1. ☐ che le informazioni e i dati forniti nella scheda progettuale e quelli contenuti nella documentazione allegata sono veritieri;
2. ☐ di impegnarsi a fornire ai servizi competenti delle rispettive amministrazioni tutte le informazioni e/o i documenti ritenuti necessari per valutare il progetto e seguirne la realizzazione;
3. ☐ di impegnarsi a realizzare il progetto conformemente a quanto riportato nella presente scheda progettuale, ed in particolare di partecipare al finanziamento del progetto ciascuno per la quota a proprio carico, corrispondente a€ per il beneficiario italiano e aFranchi svizzeri per il beneficiario svizzero;
4. ☐ che il presente progetto viene presentato ad entrambe le parti nazionali (si allega a tal fine copia della lettera di trasmissione del partner al proprio Servizio Interreg);
5. ☐ che un file contenente la presente scheda in copia conforme viene depositato unitamente alla copia cartacea;
6. ☐ di impegnarsi a tenere, per le entrate e le spese riguardanti il progetto, contabilità separata;
7. ☐ di essere concordi, nell'attuazione del progetto, nell'assumersi le seguenti responsabilità reciproche:

.....

Il partner italiano dichiara inoltre:

8. ☐ di impegnarsi a rispettare gli obblighi dei beneficiari derivanti dai Regolamenti comunitari ed indicati nel Vademecum;
9. ☐ di non aver ottenuto, per alcuna azione compresa nel presente progetto, altri contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato o delle Regioni/Provincia autonoma e, qualora fossero stati richiesti, di provvedere alla relativa rinuncia in caso di finanziamento del progetto descritto nella presente scheda.

Per il capofila di parte italiana, il legale rappresentante:

Cognome

Nome

Organismo rappresentato:

.....

Timbro e firma

Per il capofila di parte svizzera, il legale rappresentante:

Cognome

Nome

Organismo rappresentato:

.....

Timbro e firma

16. ELENCO DEGLI ALLEGATI DA FORNIRE**Per il progetto :**

1. ☐ Descrizione tecnica di dettaglio del progetto per completare la voce 8.3
2. ☐ Lista con il dettaglio dei costi (comprese le spese generali, le spese tecniche, di personale ecc.) per completare la voce 11.
3. ☐ Eventuale descrizione dettagliata del collegamento con altri progetti per completare la voce 7.
4. ☐ Documentazione di supporto (eventuali studi di fattibilità, preventivi, relazioni tecnico economiche, cartografia, valutazione di impatto ambientale quando prevista, ecc.).
5. ☐ Eventuale accordo tra il partner capofila di ciascuna parte nazionale e gli altri partners del proprio Paese associati al progetto

Per ogni partner :

6. ☐ Eventuale dichiarazione del partner di parte italiana relativa al non recupero dell'I.V.A. (diversamente i costi saranno conteggiati al netto dell'IVA)
 7. ☐ Coordinate bancarie (Banca, numero conto corrente, codice ABI, CAB) o postali
 8. ☐ Documenti comprovanti eventuali esperienze di cooperazione (con i partners del progetto o con altri)
- ⇒ *Se i beneficiari sono enti pubblici:*
9. ☐ Atto di approvazione della scheda progettuale che includa il piano finanziario e l'impegno all'autofinanziamento
- ⇒ *Se i beneficiari sono associazioni*
10. ☐ Atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci
 11. ☐ Estratto dell'iscrizione al registro o all'albo competente
- ⇒ *Se i beneficiari sono persone giuridiche di diritto privato*
12. ☐ Estratto dell'iscrizione al registro o all'albo competente
 13. ☐ Elenco degli aiuti pubblici ricevuti negli ultimi 3 anni (solo per i beneficiari italiani) a titolo di de minimis

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE RICEVENTE

SCHEDA RICEVUTA IL:.....

NUMERO DEL PROGETTO:.....

AMMINISTRAZIONE RICEVENTE:

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE
D.G. Presidenza

(BUR20040121)
Com.r. 26 gennaio 2004 - n. 12
Riepilogo fascicoli BURL del mese di dicembre 2003

Si comunica che nel mese di dicembre 2003 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

- Se.O. = Serie Editoriale Ordinaria
- S.O. = Supplemento Ordinario
- S.S. = Supplemento Straordinario
- Se.I. = Serie Editoriale Inserzioni
- Se.I.C. = Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
- Se.I.Bis = Serie Editoriale Inserzioni Bis
- Se.O.Bis = Serie Editoriale Ordinaria Bis

DICEMBRE 2003

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
49	1.12	Se.O.	281
	2.12	I S.S.	282
	3.12	Se.I.	283
	3.12	Se.I.C.	284
	4.12	II S.S.	285
	5.12	I S.O.	286
	6.12	III S.S.	287
50	9.12	Se.O.	288
	9.12	I S.S.	289
	10.12	Se.I.	290
	10.12	Se.I.C.	291
	11.12	II S.S.	292
	11.12	I S.O.	293
	12.12	III S.S.	294
	12.12	IV S.S.	294
51	15.12	Se.O.	295
	16.12	I S.O.	296
	17.12	Se.I.	297
	17.12	Se.I.C.	298
	18.12	I S.S.	299
52	22.12	Se.O.	300
	23.12	I S.S.	301
	24.12	Se.I.	302
	24.12	Se.I.C.	303
	27.12	I S.O.	304
	27.12	II S.O.	304
53	29.12	Se.O.	305
	29.12	I S.O.	306
	30.12	I S.S.	307
	30.12	II S.S.	308
	30.12	III S.S.	309
	31.12	Se.I.	310
	31.12	Se.I.Bis	311
	31.12	Se.I.C.	312
	31.12	IV S.S.	313

D.G. Risorse e bilancio

(BUR20040122) (2.1.0)
D.d.s. 16 gennaio 2004 - n. 305
Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Tabaccheria del Viale di Giammarresi Alessandra - viale Garibaldi n. 55/57 - 21014 Laveno Mombello (VA)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Omissis

Decreta

- 1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, l'impresa individuale «Tabaccheria del Viale di Giammarresi Alessandra - Viale Garibaldi n. 55/57 - 21014 Laveno Mombello (VA)» C.F. GMMLSN75A71F205E all'agevolazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;
- 2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;
- 3° - di trasmettere il presente decreto all'interessato e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;
- 4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
anagrafe e accertamento tributario:
Oreste Crispo

(BUR20040123) (2.1.0)
D.d.s. 16 gennaio 2004 - n. 307
Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Momenti Belli di Berlusconi Clara - via Volta n. 36 - 22070 Veniano (CO)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Omissis

Decreta

- 1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, l'impresa individuale «Momenti Belli di Berlusconi Clara - via Volta n. 36 - 22070 Veniano (CO)» C.F. BRLCLR81R51C933G all'agevolazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;
- 2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;
- 3° - di trasmettere il presente decreto all'interessato e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;
- 4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
anagrafe e accertamento tributario:
Oreste Crispo

(BUR20040124) (2.1.0)
D.d.s. 16 gennaio 2004 - n. 308
Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Toselli Michele - via Capitano n. 8 int. A - 25010 Remedello (BS)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Omissis

Decreta

- 1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, l'impresa individuale «Toselli Michele - via Capitano n. 8 int. A - 25010 Remedello (BS)» C.F. TSLMHL77H22A470L all'agevo-

lazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto all'interessato e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
anagrafe e accertamento tributario:
Oreste Crispo

(BUR20040125)

D.d.s. 16 gennaio 2004 - n. 310

Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Raineri Barbara - via Barzesto n. 81 - 24020 Schilpario (BG)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Omissis

Decreta

1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, l'impresa individuale «Raineri Barbara - via Barzesto n. 81 - 24020 Schilpario (BG)» C.F. RNRBBR69T42E704U all'agevolazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto all'interessato e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
anagrafe e accertamento tributario:
Oreste Crispo

(BUR20040126)

D.d.s. 16 gennaio 2004 - n. 311

Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Mainente Stefano - via Valle Richetti n. 19 - 24020 Colere (BG)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Omissis

Decreta

1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, l'impresa individuale «Mainente Stefano - via Valle Richetti n. 19 - 24020 Colere (BG)» C.F. MNNSFN77R27C800M all'agevolazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto all'interessato e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
anagrafe e accertamento tributario:
Oreste Crispo

(BUR20040127)

D.d.s. 16 gennaio 2004 - n. 312

Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal paga-

mento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Andreoletti Silvano - via Ca' Tonone n. 8 - 24020 Schilpario (BG)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Omissis

Decreta

1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, l'impresa individuale «Andreoletti Silvano - via Ca' Tonone n. 8 - 24020 Schilpario (BG)» C.F. NDRSVN76C31C800V all'agevolazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto all'interessato e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
anagrafe e accertamento tributario:
Oreste Crispo

(BUR20040128)

D.d.s. 16 gennaio 2004 - n. 313

Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «AB Agenzia di Biocomunicazione di Buonamico Carlo Maria - via Bronzino n. 11 - 20133 Milano»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Omissis

Decreta

1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, l'impresa individuale «AB Agenzia di Biocomunicazione di Buonamico Carlo Maria - via Bronzino n. 11 - 20133 Milano (MI)» C.F. BNMCLM78E02F205H all'agevolazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto all'interessato e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
anagrafe e accertamento tributario:
Oreste Crispo

(BUR20040129)

D.d.s. 19 gennaio 2004 - n. 330

Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Gritti Claudia - via Davide Carrara n. 3 - 24020 Scanzorosciate (BG)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Omissis

Decreta

1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, l'impresa individuale «Gritti Claudia - via Davide Carrara n. 3 - 24020 Scanzorosciate (BG)» C.F. GRTCLD62T55H974S all'agevolazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche

avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto all'interessato e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
anagrafe e accertamento tributario:
Oreste Crispo

(BUR20040130)

(2.1.0)

D.d.s. 19 gennaio 2004 - n. 331

Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Fara Giovanni Paolo - via C. Cavour n. 33 - 24048 Treviolo (BG)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Omissis

Decreta

1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, l'impresa individuale «Fara Giovanni Paolo - via C. Cavour n. 33 - 24048 Treviolo (BG)» C.F. FRAGNN79S10A794P all'agevolazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto all'interessato e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
anagrafe e accertamento tributario:
Oreste Crispo

(BUR20040131)

(2.1.0)

D.d.s. 19 gennaio 2004 - n. 360

Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Negri Laura - via Tommaseo n. 10 - 25032 Chiari (BS)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Omissis

Decreta

1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, l'impresa individuale «Negri Laura - via Tommaseo n. 10 - 25032 Chiari (BS)» C.F. NGRLRA76H66A940K all'agevolazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto all'interessato e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
anagrafe e accertamento tributario:
Oreste Crispo

(BUR20040132)

(2.1.0)

D.d.s. 19 gennaio 2004 - n. 365

Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Non Solo Pane di Reccagni Giovanna - via delle Battaglie n. 3/C - 25032 Chiari (BS)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Omissis

Decreta

1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, l'impresa individuale: «Non solo pane di Reccagni Giovanna - via delle Battaglie n. 3/C - 25032 Chiari (BS)» C.F. RCCGNN71R44G264P all'agevolazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto all'interessato e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
anagrafe e accertamento tributario:
Oreste Crispo

(BUR20040133)

(2.1.0)

D.d.s. 19 gennaio 2004 - n. 367

Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «La pizzeria di asporto di Cominardi Daniele - via Breda n. 2 - 25039 Travagliato (BS)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Omissis

Decreta

1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, l'impresa individuale «La pizzeria di asporto di Cominardi Daniele - via Breda n. 2 - 25039 Travagliato (BS)» C.F. CMNDNL80L09B157I all'agevolazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto all'interessato e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
anagrafe e accertamento tributario:
Oreste Crispo

(BUR20040134)

(2.1.0)

D.d.s. 19 gennaio 2004 - n. 370

Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Scalvini Erik - via Provinciale n. 70 - 25030 Adro (BS)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Omissis

Decreta

1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, l'impresa individuale «Scalvini Erik - via Provinciale n. 70 - 25030 Adro (BS)» C.F. SCLRKE80E01B157O all'agevolazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto all'interessato e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
anagrafe e accertamento tributario:
Oreste Crispo

(BUR20040135)

D.d.s. 19 gennaio 2004 - n. 372

Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Merisio Carlo - via 4 Novembre n. 1 - 24057 Martinengo (BG)»

(2.1.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Omissis

Decreta

1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, l'impresa individuale «Merisio Carlo - via 4 Novembre n. 1 - 24057 Martinengo (BG)» C.F. MRSCRL74S02H509R all'agevolazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto all'interessato e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
anagrafe e accertamento tributario:
Oreste Crispo

(BUR20040136)

D.d.s. 19 gennaio 2004 - n. 377

Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Albasi Milva - piazza Giordano Bruno n. 8 - 26839 Zelo Buon Persico (LO)»

(2.1.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Omissis

Decreta

1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, l'impresa individuale «Albasi Milva - piazza Giordano Bruno n. 8 - 26839 Zelo Buon Persico (LO)» - C.F. LBSMLV61H47B201K all'agevolazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto all'interessato e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
anagrafe e accertamento tributario:
Oreste Crispo

(BUR20040137)

D.d.s. 19 gennaio 2004 - n. 379

Ammissione all'agevolazione dell'esenzione dal pagamento IRAP ai sensi dell'art. 1 - commi da 2 a 5 - della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, dell'impresa «Quidem di Tomasini Ilario - via Degli Oleandri n. 2/A - 21027 Ispra (VA)»

(2.1.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ANAGRAFE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Omissis

Decreta

1° - di ammettere, fermo restando i requisiti richiesti, l'impresa individuale «Quidem di Tomasini Ilario - via Degli O-

leandri n. 2/A - 21027 Ispra (VA)» C.F. TMSLR177E02L682M all'agevolazione dell'esenzione al pagamento dell'IRAP per gli anni 2003-2004-2005;

2° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° - di trasmettere il presente decreto all'interessato e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
anagrafe e accertamento tributario:
Oreste Crispo

(BUR20040138)

D.d.s. 22 gennaio 2004 - n. 550

Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2004 di economie di stanziamento ai sensi degli articoli 50 e 70-bis della legge regionale n. 34/78 e successive modifiche e integrazioni. Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2004 e al Documento tecnico di accompagnamento - I provvedimento

(2.1.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RAGIONERIA E CREDITO

Visti gli articoli 50 e 70-bis della legge regionale 34/78, e successive modifiche e integrazioni, in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione specifica;

Visto l'articolo 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 - «Regolamento di contabilità della Giunta regionale», che stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di destinazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'articolo 1, comma 28, della l.r. n. 29 del 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006, che autorizza la reiscrizione di fondi statali o dell'Unione Europea, con vincolo di destinazione specifica;

Rilevata, la necessità e l'urgenza di provvedere alla reiscrizione delle economie di stanziamento, rilevate sui capitoli di cui all'allegato 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire alle Direzioni generali di effettuare tempestivamente gli impegni di spesa e i relativi pagamenti;

Vista la d.g.r. n. 15655 del 18 dicembre 2003 «Disposizioni a carattere organizzativo (5° provvedimento 2003)» con la quale è stato riconfermato, tra gli altri, alla dott.ssa M. Giarretta l'incarico di dirigente della Struttura Ragioneria e Credito della Direzione Generale Risorse e Bilancio;

Decreta

1. di reiscrivere al bilancio di previsione 2004, per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prelevare dall'UPB 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», l'importo complessivo di € 214.415.083,54, come indicato nell'allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006 e al Documento tecnico di accompagnamento;

4. di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
ragioneria e credito:
Manuela Giarretta

ALLEGATO 1

Economie accertate sui capitoli a destinazione vincolata da riscrivere ex art. 50 della l.r. 34/78

DIREZIONE GENERALE: INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ		
	Prov.	Euro
4.8.2.1.02.120 005365 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.116 005536	Residui	0,00
Trasferimenti statali per i contratti di servizio con Trenitalia s.p.a. per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale	Competenza Tot. comp. Tot. cassa	42.078.568,91 42.078.568,91 10.470.530,21
	Prov.	Euro
4.8.2.1.02.120 005366 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.116 005537	Residui	0,00
Trasferimenti statali per i contratti di servizio e di programma con F.N.M.E. s.p.a. per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale	Competenza Tot. comp. Tot. cassa	34.184.925,36 34.184.925,36 8.545.173,08
	Prov.	Euro
4.8.2.1.02.120 005694 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso: 02.01.116 005693	Residui	0,00
Spese per i servizi aggiuntivi relativi al passante ferroviario di Milano ed al potenziamento del nodo di Milano connesso con l'alta capacità	Competenza Tot. comp. Tot. cassa	3.633.347,49 3.633.347,49 399.380,25
Totale vincolate	Tot. comp. Tot. cassa	79.896.841,76 19.415.083,54
Totale Infrastrutture e Mobilità	Tot. comp. Tot. cassa	79.896.841,76 19.415.083,54

DIREZIONE GENERALE: RISORSE E BILANCIO		
	Prov.	Euro
5.0.4.0.02.210 002798 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese correnti vincolate	Competenza Tot. comp. Tot. cassa	20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00
	Prov.	Euro
5.0.4.0.03.211 002799 VINCOLATE CAPITALE		
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese in conto capitale vincolate	Competenza Tot. comp. Tot. cassa	200.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00
Totale vincolate	Tot. comp. Tot. cassa	220.000.000,00 165.000.000,00
Totale Risorse e Bilancio	Tot. comp. Tot. cassa	220.000.000,00 165.000.000,00
TOTALE ALLEGATO 1	Tot. comp. Tot. cassa	299.896.841,76 184.415.083,54

ALLEGATO 2

Economie accertate in conto annualità vincolate da riscrivere al fondo 5.0.4.0.4.308 2797 ex art. 70-bis della l.r. 34/78 ed ex art. 23 del Regolamento della Giunta regionale 1/2001

DIREZIONE GENERALE: RISORSE E BILANCIO		
		Euro
5.0.4.0.04.308 002797 VINCOLATE ANNUALITÀ		
Capitolo di entrata connesso:		
Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità	Economie stanz. Economie su imp. Minori acc.ti in entrata Economie totali	150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
Totale vincolate	Economie	150.000.000,00
Totale Risorse e Bilancio	Economie	150.000.000,00
TOTALE ALLEGATO	Economie	150.000.000,00
TOTALE SOMME DA REISCRIVERE SULL'U.P.B. 5.0.4.0.4.308 2797 «FONDO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PER OBBLIGAZIONI PREGRESSE DERIVANTI DA CONTRIBUTI STATALI IN ANNUALITÀ»	Tot. comp. Tot. cassa	150.000.000,00 30.000.000,00

ALLEGATO 3		
REISCRIZIONI TOTALI (Riepilogo allegati 1 e 2)		
	Competenza	Cassa
Totali allegato 1	299.896.841,76	184.415.083,54
Totali allegato 2	150.000.000,00	30.000.000,00
TOTALE GENERALE	499.896.841,76	214.415.083,54
Prelievo dall'UPB 5.0.4.0.1.301 cap 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa»		214.415.083,54

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR20040139) (3.3.0)

D.d.g. 16 gennaio 2004 - n. 293
Rettifica dei dd.d.g.: n. 10319 del 24 giugno 2003 «Approvazione delle graduatorie dei progetti F.S.E. – Dispositivo Orientamento, Obiettivo 3 – anno 2003-2004»; n. 17487 del 20 ottobre 2003 «Approvazione delle graduatorie dei Progetti Corsuali – Misura D1 – Formazione Continua – F.S.E. Obiettivo 3 – anno 2003»; n. 15570 del 27 agosto 2002: «Parziale rettifica ad integrazione, per mero errore materiale, del d.d.g. 8354/2002, Assunzioni Programmate – anno 2001»

IL DIRETTORE GENERALE

Visti i propri decreti:

- n. 10319 del 24 giugno 2003 «Approvazione delle graduatorie dei progetti F.S.E. – Dispositivo Orientamento, Obiettivo 3 – anno 2003-2004»;
- n. 17487 del 20 ottobre 2003 «Approvazione delle graduatorie dei Progetti Corsuali – Misura D1 – Formazione Continua – F.S.E. Obiettivo 3 – anno 2003»;
- n. 15570 del 27 agosto 2002 «Parziale rettifica ad integrazione, per mero errore materiale, del d.d.g. 8354/2002, Assunzioni Programmate – anno 2001»;

Considerato che nel sopra citato decreto n. 10319/2003 al progetto n. 163683 inserito nell'allegato 22) – Dispositivo Orientamento 2003-2004 – Provincia di Milano – Area Lavoro – Progetti ammessi e non finanziati – e al progetto n. 164196, inserito nell'allegato 24) – Dispositivo Orientamento 2003-2004 – Provincia di Milano – Area Formazione – Progetti ammessi e non finanziati – sono state imputate, per mero errore materiale, valutazioni diverse da quelle attribuite dal Nucleo di valutazione costituito con d.d.g. n. 8215 del 21 maggio 2003;

Ritenuto pertanto di procedere ad una parziale rettifica del sopra citato d.d.g. n. 10319/2003, allegati 22) e 24), determinando per i progetti elencati negli allegati 1) e 2) parte integrante e sostanziale del presente atto, il punteggio e lo status indicati nei medesimi allegati;

Considerato che il d.d.g. n. 5647/2003 dà facoltà al Direttore Generale, nell'ambito delle risorse previste nel Complemento di Programmazione F.S.E. Ob. 3, 2000/2006, di allocare ulteriori risorse per le azioni previste nei singoli dispositivi;

Considerato quindi necessario integrare il finanziamento disponibile rispettivamente di € 405.000,00 Dispositivo Orientamento – Provincia di Milano – Area Lavoro e di € 222.600,00 Dispositivo Orientamento – Provincia di Milano – Area Formazione e per un totale di € 627.600,00;

Dato atto che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento sono precisati nella sopra citata d.g.r. n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 di Approvazione delle «Linee di Indirizzo per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003/2004» – sezione «Indicazioni gestionali» e ulteriormente precisati nel sopra citato d.d.g. n. 5647 del 2 aprile 2003 «Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 e della relativa modulistica», all'allegato n. 1) sez. Iter Procedurale;

Ritenuto opportuno prorogare i termini di avvio delle attività al 15 marzo 2004 e il termine ultimo di conclusione dei progetti al 31 dicembre 2004;

Considerato che nel sopra citato decreto n. 17487/2003 ai progetti id. n. 182450 e n. 180913 inseriti rispettivamente negli allegati 3) Dispositivo Formazione Continua Misura D1 – Progetti corsuali – Piccole Imprese – progetti non ammessi e 5) Dispositivo Formazione Continua Misura D1 – Progetti

corsuali – Grandi Imprese – graduatoria dei progetti ammessi e non finanziati, sono state imputate, per mero errore materiale, valutazioni diverse da quelle attribuite dal Nucleo di valutazione costituito con d.d.g. n. 11864 del 17 luglio 2003;

Ritenuto pertanto di procedere ad una parziale rettifica del sopra citato d.d.g. n. 17487/2003, determinando per i sopra citati progetti 180913 e 182450 di cui agli allegati 3) e 4), parte integrante e sostanziale del presente atto, il punteggio e lo status indicato nei medesimi allegati;

Considerato che il d.d.g. n. 9447/2003 dà facoltà al Direttore Generale, nell'ambito delle risorse previste nel Complemento di Programmazione F.S.E., Ob. 3, 2000/2006, di allocare ulteriori risorse per le azioni previste nei singoli dispositivi;

Ritenuto quindi necessario, per il progetto che risulta ammesso e finanziato, integrare il finanziamento disponibile per un totale di € 28.900,00 Dispositivo Formazione Continua Misura D1 – Progetti corsuali – Grandi Imprese;

Dato atto che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento sono precisati nella sopra citata d.g.r. n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 di Approvazione delle «Linee di Indirizzo per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003/2004» – sezione «Indicazioni gestionali» e ulteriormente precisati nel sopra citato d.d.g. n. 9447 del 10 giugno 2003 «Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 e della relativa modulistica», all'allegato n. 1) sez. «Iter Procedurale». In particolare per quanto riguarda i termini di avvio dell'attività formativa, che è stabilita entro 45 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ritenuto opportuno prorogare i termini di conclusione delle attività al 15 giugno 2004;

Considerato che nel sopra citato decreto n. 15570 del 27 agosto 2002, per mero errore materiale al progetto 47819 sono stati imputati importi errati rispetto a quelli risultanti dalla domanda di finanziamento, con riferimento al costo totale, alla quota pubblica e alla partecipazione privata;

Ritenuto pertanto di procedere ad una parziale rettifica del sopra citato d.d.g. n. 15570/2002 imputando al sopra citato progetto 47819 i corretti importi di costo totale, quota pubblica e partecipazione privata così come indicato nell'allegato 5), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto altresì opportuno che la comunicazione delle rettifiche sopra indicate avvenga mediante comunicazione diretta all'operatore interessato, pubblicando altresì il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002, relativa al

nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale e successive modificazioni;

Vista la d.g.r. del 24 maggio 2000, n. 7/4 e successive modificazioni di conferimento al dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Decreta

1. di rettificare il sopra citato d.d.g. n. 10319/03 «Approvazione delle graduatorie dei progetti F.S.E. – Dispositivo Orientamento, Obiettivo 3 – anno 2003-2004» agli allegati 22) e 24) determinando per i progetti n. 163683 e n. 164196, elencati negli allegati 1) e 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, il punteggio e lo status indicati nei medesimi allegati;

2. di determinare un'integrazione delle risorse finalizzate al finanziamento dei progetti cofinanziabili con il F.S.E., di € 405.000,00 Dispositivo Orientamento – Provincia di Milano – Area Lavoro e di € 222.600,00 Dispositivo Orientamento – Provincia di Milano – Area Formazione, per un totale di € 627.600,00;

3. di prorogare al 15 marzo 2004 i termini di avvio delle attività e il termine ultimo della conclusione dei progetti al 31 dicembre 2004;

4. di rettificare il sopra citato d.d.g. n. 17487/2003 «Approvazione delle graduatorie dei Progetti Corsuali – Misura D1 – Formazione Continua – F.S.E. Obiettivo 3 – anno 2003» allegati 3) e 5), determinando per i progetti n. 180913 e n. 182450, elencati negli allegati 3) e 4), parte integrante e sostanziale del presente atto, il punteggio e lo status indicati nei medesimi allegati;

5. di determinare un'integrazione delle risorse finalizzate al finanziamento dei progetti cofinanziabili con il F.S.E. – Obiettivo 3 Dispositivo Formazione Continua – Misura D1 – Progetti corsuali – Grandi Imprese, di € 28.900,00;

6. di posticipare il termine ultimo di conclusione delle attività progettuali al 15 giugno 2004;

7. di rettificare il sopra citato d.d.g. n. 15570/2002, imputando al progetto n. 47819 i corretti importi di costo totale, quota pubblica e partecipazione privata così come indicato nell'allegato 5), parte integrante e sostanziale del presente atto;

8. di affidare al Dirigente della U.O. Formazione e Mercato del Lavoro l'adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l'adeguata realizzazione dei progetti finanziati;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

ALLEGATO 1)

Dispositivo Orientamento 2003-2004 – Provincia di Milano – Area Lavoro
PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI

<i>Id operatore</i>	<i>Denominazione operatore</i>	<i>Id progetto</i>	<i>Titolo progetto</i>	<i>Costo totale</i>	<i>Quota pubblica</i>	<i>Punteggio</i>
1100641	CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE CFTA	163683	UN TRENO CHIAMATO LAVORO ORIENTAMENTO AL LAVORO PER LA ZONA 4 DI MILANO	€ 405.000,00	€ 405.000,00	66

ALLEGATO 2)

Dispositivo Orientamento 2003-2004 – Provincia di Milano – Area Formazione
PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI

<i>Id operatore</i>	<i>Denominazione operatore</i>	<i>Id progetto</i>	<i>Titolo progetto</i>	<i>Costo totale</i>	<i>Quota pubblica</i>	<i>Punteggio</i>
1502132	LABORATORIO ECOLOGICO	164196	ORIENTAMENTO IN CHIAVE SISTEMICA AI PERCORSI DI FORMAZIONE DELLE ECO- PROFESSIONALITÀ	€ 222.600,00	€ 222.600,00	70

ALLEGATO 3)

Dispositivo Formazione Continua Misura D1 – Progetti Corsuali – Grandi Imprese
GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI

<i>Id progetto</i>	<i>Titolo</i>	<i>Id operatore</i>	<i>Operatore</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Costo totale</i>	<i>Quota pubblica</i>	<i>Quota privata</i>
180913	RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE – COMPETENZE INFORMATICHE, LINGUISTICHE E GESTIONALI	2009497	CORSISOFTWARE COM S.R.L.	220	€ 68.000,00	€ 28.900,00	€ 39.100,00

ALLEGATO 4)

Dispositivo Formazione Continua Misura D1 – Progetti Corsuali – Piccole Medie Imprese
GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI

Id progetto	Titolo	Id operatore	Operatore	Punteggio	Costo totale	Quota pubblica	Quota privata
182450	SVILUPPO DI COMPETENZE PER LA GESTIONE AZIENDALE CON IL SUPPORTO DELL'INFORMATION TECHNOLOGY	2255426	BRUNO S.R.L.	220	€ 34.666,66	€ 22.100,00	€ 12.566,66

ALLEGATO 5)

Multimisura A2, A3, B1, C3, E1 – Assunzioni programmate
AMMESSI E FINANZIATI

Operatore	N. progetto	Titolo	Quota pubblica	Part. privata	Costo totale	Valutazione	Provincia
ATS – APIMILANO (CAPOFILA), A-PIVARESE, APISERVIZI BERGAMO	47819	Progetto Quadro per la formazione e l'avviamento al lavoro di soggetti da inserire nei settori delle tecnologie informatiche e dell'autom. Indus.	€ 1.099.876,00	0,00	€ 1.099.876,00	173	MI BG VA

(BUR20040140) (3.3.0)
D.d.g. 20 gennaio 2004 - n. 440
Rettifica del comma 1 art. 14, del d.d.g. n. 8498 del 26 maggio 2003 avente per oggetto: «Approvazione delle modalità organizzative e operative, in attuazione della d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003, finalizzate all'accreditamento degli enti che erogano formazione e orientamento in Lombardia»

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE
FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

Vista:

- la legge 21 dicembre 1978 n. 845 «Legge quadro in materia di Formazione Professionale»;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 95 «Ordinamento e programmazione della formazione professionale in Lombardia» ed in particolare l'art. 56;

Vista la d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003 recante «Criteri per l'Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento, delle «Linee guida per la gestione dei processi», relative al requisito A.1 e dell'«Elenco dei requisiti e indicatori», a seguito della prima fase di sperimentazione attuata in applicazione della d.g.r. n. 6251 dell'1 ottobre 2001 e del d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002»;

Visto il d.d.g. n. 8498 del 26 maggio 2003 «Approvazione delle modalità organizzative e operative, in attuazione della d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003, finalizzate all'accreditamento degli enti che erogano formazione e orientamento in Lombardia»;

Dato atto che il decreto sopra richiamato prevede all'art. 14, comma 1 «I soggetti che richiedono l'accreditamento per la macrotipologia dell'obbligo formativo ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) della d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003, devono avere come prevalente l'attività di formazione professionale sia essa finanziata con risorse pubbliche nel quadro della programmazione regionale che realizzata ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 95 del 1980;

Ciò significa che almeno il 51% del totale del valore delle entrate deve essere costituito da finanziamenti pubblici nel quadro della programmazione regionale. Nel caso di attività realizzata ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 95 del 1980 il 51% deve essere costituito dal totale del valore delle entrate derivanti da tale attività. In caso di concomitanza delle attività sopracitate il 51% può essere costituito dalla somma totale del valore delle entrate di entrambe;

Considerato che taluni operatori assicurano alla propria utenza l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, all'interno delle proprie strutture operative, congiuntamente a prestazioni riconducibili ad una molteplicità di servizi alla persona, in forma di ricovero a tempo pieno, trattamento diurno e servizi riabilitativi;

Valutato che il progetto educativo rivolto a soggetti che si trovano in condizione di svantaggio per la loro particolare condizione sociale, psicologica e talvolta fisica è finalizzato prioritariamente all'inserimento lavorativo e sociale degli stessi e che tale obiettivo può essere pienamente realizzato se il percorso formativo è fortemente integrato con il percorso terapeutico e riabilitativo;

Ritenuto necessario prevedere un appropriato metodo di

calcolo per gli enti che assicurano prestazioni rivolte ad una utenza che necessita delle diverse prestazioni sopra richiamate relativamente al rispetto della soglia del 51%, come previsto dall'art. 14, comma 1 del d.d.g. n. 8498 del 26 maggio 2003, sopra riportato, per quanto attiene alla macrotipologia dell'obbligo formativo;

Ritenuto pertanto di apportare, per le motivazioni sopra esposte, le opportune modifiche all'art. 14 comma 1 che viene così riformulato: «I soggetti che richiedono l'accreditamento per la macrotipologia dell'obbligo formativo ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) della d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003, devono avere come prevalente l'attività di formazione professionale sia essa finanziata con risorse pubbliche nel quadro della programmazione regionale che realizzata ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 95 del 1980. Ciò significa che almeno il 51% del totale del valore delle entrate deve essere costituito da finanziamenti pubblici nel quadro della programmazione regionale. Nel caso di attività realizzata ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 95 del 1980 il 51% deve essere costituito dal totale del valore delle entrate derivanti da tale attività. In caso di concomitanza delle attività sopracitate il 51% può essere costituito dalla somma totale del valore delle entrate di entrambe. Qualora i soggetti richiedenti l'accreditamento per la macrotipologia dell'obbligo formativo possiedano tra gli obiettivi statuari l'assistenza, la riabilitazione e la cura di soggetti svantaggiati e attivino a favore di questi interventi in cui la formazione è elemento imprescindibile nel complesso del progetto educativo, la norma sopra citata relativa alla soglia del 51% deve considerarsi non applicabile;

Considerato di dover provvedere alla rettifica del comma 1 dell'art. 14 del d.d.g. n. 8498 del 26 maggio 2003 per le motivazioni sopra esposte

Decreta

1. di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, all'allegato 1) l'art. 14 comma 1 approvato con d.d.g. n. 8498 del 26 maggio 2003, con il seguente testo: «I soggetti che richiedono l'accreditamento per la macrotipologia dell'obbligo formativo ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) della d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003, devono avere come prevalente l'attività di formazione professionale sia essa finanziata con risorse pubbliche nel quadro della programmazione regionale che realizzata ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 95 del 1980. Ciò significa che almeno il 51% del totale del valore delle entrate deve essere costituito da finanziamenti pubblici nel quadro della programmazione regionale. Nel caso di attività realizzata ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 95 del 1980 il 51% deve essere costituito dal totale del valore delle entrate derivanti da tale attività. In caso di concomitanza delle attività sopracitate il 51% può essere costituito dalla somma totale del valore delle entrate di entrambe. Qualora i soggetti richiedenti l'accreditamento per la macrotipologia dell'obbligo formativo possiedano tra gli obiettivi statuari l'assistenza, la riabilitazione e la cura di soggetti svantaggiati e attivino a favore di questi interventi in cui la formazione è elemento imprescindibile nel complesso del progetto educativo, la norma sopra citata relativa alla soglia del 51% deve considerarsi non applicabile;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

(BUR20040141)

(3.3.0)

D.d.g. 21 gennaio 2004 - n. 498

Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento: approvazione degli elenchi di sedi operative accreditate – II Fase

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

Vista la d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003 recante «Criteri per l'Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento, delle "Linee guida per la gestione dei processi", relative al requisito A.1 e dell'"Elenco dei requisiti e indicatori", a seguito della prima fase di sperimentazione attuata in applicazione della d.g.r. n. 6251 dell'1 ottobre 2001 e del d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002»;

Visto il d.d.g. n. 8498 del 26 maggio 2003 recante «Approvazione delle modalità organizzative e operative, in attuazione della d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003, finalizzate all'accREDITAMENTO degli enti che erogano formazione e orientamento in Lombardia»;

Visto il d.d.g. n. 8565 del 27 maggio 2003 avente per oggetto «Approvazione della modulistica per l'invio on-line delle informazioni richieste, l'inoltro della scheda di accREDITAMENTO e della domanda di accREDITAMENTO da parte degli enti che erogano formazione e orientamento in Lombardia»;

Dato atto che il d.d.g. sopra richiamato n. 8498/03 ed in particolare l'art. 12 dell'Allegato 1) prevede che la «Regione Lombardia, avvalendosi del Comitato di AccREDITamento costituito con apposito provvedimento dal Direttore Generale della Formazione Istruzione e Lavoro, attiva specifiche procedure di verifica del mantenimento dei requisiti per ogni singola sede e/o per ogni singola macrotipologia; in particolare:

- acquisisce in autocertificazione il possesso dei requisiti, in conformità alla normativa vigente, fatto salvo comunque il diritto della competente struttura regionale di richiedere la documentazione originale;
- verifica il mantenimento dei requisiti attraverso un'istruttoria che prende in esame la domanda di accREDITamento, la scheda accREDITamento, l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto richiedente, il Certificato Iso 9001:2000 del Sistema di gestione della Qualità;
- rilascia l'accREDITamento;

Dato atto inoltre che all'art. 68 e successivi dell'Allegato 1) del d.d.g. n. 8498/03 si definisce:

- la suddivisione dell'elenco delle sedi operative accreditate in due sezioni, denominate prima sezione e seconda sezione, in riferimento a ciascuna macrotipologia sia della formazione che dell'orientamento,
- la predisposizione dell'elenco dei soggetti che erogano attività formative ai sensi dell'art. 27 della l.r. 7 giugno 1980 n. 95,
- la sorveglianza, tramite esame documentale e audit in loco, dei requisiti relativi alla sede operativa del soggetto erogatore delle prestazioni e nel contempo ai processi di erogazione della sede medesima,

- i tempi entro cui la Regione adotta i provvedimenti richiamati al punto precedente, ivi compresi quelli relativi all'esame delle domande pervenute entro il 12 gennaio 2004 al fine di approvare gli elenchi delle sedi operative;

Visto il d.d.g. n. 11911 del 17 luglio 2003 recante «Nomina del Comitato di AccREDITamento in conformità a quanto previsto all'art. 12 dell'Allegato 1) della d.d.g. n. 8498 del 26 maggio 2003».

Dato atto che la Struttura competente ha provveduto ad effettuare le verifiche relative alle domande di accREDITamento pervenute entro il 12 gennaio 2004 e la relativa corrispondenza con le informazioni inviate on-line dagli Operatori;

Visto infine il verbale del Comitato di AccREDITamento riunitosi in data 20 gennaio 2004 redatto sulla base delle verifiche effettuate sulle domande pervenute al 12 gennaio 2004 e conservato agli atti della Struttura Qualificazione dei Sistemi, che approva l'elenco di soggetti accreditati così come riportato nell'apposita tabella che viene allegata al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale Allegato 1);

Vista la d.g.r. sopra richiamata n. 13083/03 ed in particolare l'art. 7, comma 12 – lettera b) all'Allegato 1) in cui è previsto che «il Direttore Generale competente in materia di Formazione Professionale, con proprio decreto provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati e alla verifica del mantenimento dei requisiti»;

Vista la l.r. n. 16 del 23 luglio 1996 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

Vista la d.g.r. n. 156 del 28 giugno 2000 concernente il conferimento al Dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Decreta

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'allegato 1) al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, contenente l'elenco regionale di sedi operative a cui viene riconosciuto l'accREDITamento, suddiviso per singole macrotipologie e per sezioni, redatto sulla base delle richieste di accREDITamento pervenute alla data del 12 gennaio 2004;
2. Di inviare l'elenco unico delle sedi operative accreditate al Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, aggiornato al presente provvedimento;
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Renzo Ruffini

ALLEGATO 1)

ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

OBBLIGO FORMATIVO

	ID Operatore	Denominazione Operatore	ID Sede Operativa	Denominazione Sede Operativa	Indirizzo	Prima sezione	Seconda sezione	Data AccREDITamento
1	5575	AGENZIA FORMATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE	121819	AGENZIA FORMATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE	VIA ROSMINI 25065 LUMEZZANE BS		X	21/01/2004
2	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	182714	FONDAZIONE LUIGI CLERICI MEDE	C.SO CAVOUR, 43-45 27035 MEDE PV		X	21/01/2004
3	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	59134	CFP Clerici – Rho	V. S. MARTINO, 6 20017 RHO MI	X		21/01/2004
4	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	178674	FONDAZIONE LUIGI CLERICI NOVATE	PIAZZA VITTORIO VENETO, 3 23807 MERATE – FRAZIONE NOVATE LC		X	21/01/2004
5	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	188954	Fondazione Luigi Clerici Vigevano	VIA BENEDETTO CROCE, 5 27029 VIGEVANO PV		X	21/01/2004
6	2014392	ACADEMY CENTER SAS	68798	ACADEMY CENTER SAS	VIA GENERALE DALLA CHIESA, 50 20037 PADERNO DUGNANO MI		X	21/01/2004

FORMAZIONE SUPERIORE

	ID Operatore	Denominazione Operatore	ID Sede Operativa	Denominazione Sede Operativa	Indirizzo	Prima sezione	Seconda sezione	Data AccREDITamento
1	809	FEDERAZIONE OPERE EDUCATIVE FOE	187114	FEDERAZIONE OPERE EDUCATIVE FOE	VIALE LUNIGIANA 24 20125 MILANO MI		X	21/01/2004

	ID Operatore	Denominazione Operatore	ID Sede Operativa	Denominazione Sede Operativa	Indirizzo	Prima sezione	Seconda sezione	Data Accreditamento
2	5575	AGENZIA FORMATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE	121819	AGENZIA FORMATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE	VIA ROSMINI 25065 LUMEZZANE BS		X	21/01/2004
3	6424	QUADRA SAS DI E. BOTTURA & C.	50961	Quadra s.a.s. di Bottura Elena & C	VIA MAZZINI 32A 20040 CORNATE D'ADDA MI		X	21/01/2004
4	1010015	CENTRO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DIESSE	186874	Diesse, didattica ed innovazione scolastica	VIALE LUNIGIANA 24 20125 MILANO MI		X	21/01/2004
5	1010480	SACFOR ENTE DI FORMAZIONE DEL SINDACATO AUTONOMO COMMERCianti	159903	S.A.C.FOR	VIA GRAMSCI N. 35 / A 27100 PAVIA PV		X	21/01/2004
6	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	178674	FONDAZIONE LUIGI CLERICI NOVATE	PIAZZA VITTORIO VENETO, 3 23807 MERATE - FRAZIONE NOVATE LC		X	21/01/2004
7	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	188954	Fondazione Luigi Clerici Vigevano	VIA BENEDETTO CROCE, 5 27029 VIGEVANO PV		X	21/01/2004
8	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	59134	CFP Clerici - Rho	V. S. MARTINO, 6 20017 RHO MI		X	21/01/2004
9	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	182714	FONDAZIONE LUIGI CLERICI MEDE	C.SO CAVOUR, 43- 45 27035 MEDE PV		X	21/01/2004
10	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	118194	ECIPA VARESE	VIA BONINI 1 21100 VARESE VA		X	21/01/2004
11	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	182014	ECIPA BRESCIA	VIA CORSICA 14 INTERNO H 25125 BRESCIA BS		X	21/01/2004
12	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	153744	Ecipa Pavia	VIALE MONTEGRAPPA 15 27100 PAVIA PV		X	21/01/2004
13	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	173214	ECIPA CREMONA	VIA LUCCHINI, 105 26100 CREMONA CR		X	21/01/2004
14	2001363	PROGESA HR SRL	178738	PROGESA HR SRL	VIALE ITALIA N. 21 46100 MANTOVA MN		X	21/01/2004
15	2001695	PIRAMIDE SRL	189337	PIRAMIDE SRL	VIA TONALE 9 20125 MILANO MI		X	21/01/2004
16	2008053	LYCEUM ASSOCIAZIONE CULTURALE	177856	Lyceum	VIA VITTADINI, 3 20136 MILANO MI		X	21/01/2004
17	2008398	EBA ENTE BILATERALE ARTIGIANI DI BERGAMO	173714	EBA ENTE BILATERALE ARTIGIANI DI BERGAMO	VIA G. BONOMELLI 9 24122 BERGAMO BG		X	21/01/2004
18	2009452	PENTA FORM SRL	159904	PENTA FORM SRL	VIA SAN BARTOLOMEO, 9 25128 BRESCIA BS		X	21/01/2004
19	2011051	SCUOLA PER STUDENTI LAVORATORI S.C a R.L.	176394	SCUOLA STUDENTI LAVORATORI SCARL	PIAZZALE LUGANO, 9 20158 MILANO MI		X	21/01/2004
20	2015277	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEI VOGHERA	157483	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI	VIA FOSCOLO, 15 27058 VOGHERA PV		X	21/01/2004
21	2208454	ZUCCHETTI FORMAZIONE SRL	189054	ISTITUTO PITAGORA	VIA G.PEDONE 20 26100 CREMONA CR		X	21/01/2004
22	2221364	EUROCONS	180277	EUROCONS	VIA MONTEPULCIANO, 1 20124 MILANO MI		X	21/01/2004
23	2222384	ISTITUTO SUPERIORE GRAZIO COSSALI	122209	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE «GRAZIO COSSALI»	VIA MILANO N. 83 25034 ORZINUOVI BS		X	21/01/2004
24	2257807	DISCIMUS SRL	183535	Discimus	VIALE ROMA 25 24022 ALZANO LOMBARDO BG		X	21/01/2004
25	2263249	omnib s.r.l.	159864	omnib s.r.l.	VIA MARCONA, 9 20129 MILANO MI		X	21/01/2004
26	2273471	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE MARCO BIAGI	180797	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE MARCO BIAGI	VIA PER IMBERIDO 24 23848 OGSIONO LC		X	21/01/2004
27	2286611	Associazione «Essere Donne Oltre»	185755	Operativa 1	VIA A. TADINO 60 20124 MILANO MI		X	21/01/2004
28	2287651	FORMAT s.r.l.	189056	FORMAT S.R.L.	VIA BARACCHINI, 1 20100 MILANO MI		X	21/01/2004

FORMAZIONE CONTINUA

	ID Operatore	Denominazione Operatore	ID Sede Operativa	Denominazione Sede Operativa	Indirizzo	Prima sezione	Seconda sezione	Data Accreditamento
1	809	FEDERAZIONE OPERE EDUCATIVE FOE	187114	FEDERAZIONE OPERE EDUCATIVE FOE	VIALE LUNIGIANA 24 20125 MILANO MI		X	21/01/2004
2	5575	AGENZIA FORMATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE	121819	AGENZIA FORMATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE	VIA ROSMINI 25065 LUMEZZANE BS		X	21/01/2004
3	6424	QUADRA SAS DI E. BOTTURA & C.	50961	Quadra s.a.s. di Bottura Elena & C	VIA MAZZINI 32A 20040 CORNATE D'ADDA MI		X	21/01/2004
4	1010015	CENTRO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DIESSE	186874	Diesse, didattica ed innovazione scolastica	VIALE LUNIGIANA 24 20125 MILANO MI		X	21/01/2004
5	1010480	SACFOR ENTE DI FORMAZIONE DEL SINDACATO AUTONOMO COMMERCianti	159903	S.A.C.FOR	VIA GRAMSCI N. 35 / A 27100 PAVIA PV		X	21/01/2004
6	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	178674	FONDAZIONE LUIGI CLERICI NOVATE	PIAZZA VITTORIO VENETO, 3 23807 MERATE - FRAZIONE NOVATE LC		X	21/01/2004
7	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	188954	Fondazione Luigi Clerici Vigevano	VIA BENEDETTO CROCE, 5 27029 VIGEVANO PV		X	21/01/2004
8	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	59134	CFP Clerici - Rho	V. S. MARTINO, 6 20017 RHO MI		X	21/01/2004

	ID Operatore	Denominazione Operatore	ID Sede Operativa	Denominazione Sede Operativa	Indirizzo	Prima sezione	Seconda sezione	Data Accreditamento
9	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	182714	FONDAZIONE LUIGI CLERICI MEDE	C.SO CAVOUR, 43-45 27035 MEDE PV		X	21/01/2004
10	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	182014	ECIPA BRESCIA	VIA CORSICA 14 INTERNO H 25125 BRESCIA BS		X	21/01/2004
11	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	173214	ECIPA CREMONA	VIA LUCCHINI, 105 26100 CREMONA CR		X	21/01/2004
12	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	153744	Ecipa Pavia	VIALE MONTEGRAPPA 15 27100 PAVIA PV		X	21/01/2004
13	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	118194	ECIPA VARESE	VIA BONINI 1 21100 VARESE VA		X	21/01/2004
14	2001363	PROGESA HR SRL	178738	PROGESA HR SRL	VIALE ITALIA N. 21 46100 MANTOVA MN		X	21/01/2004
15	2001695	PIRAMIDE SRL	189337	PIRAMIDE SRL	VIA TONALE 9 20125 MILANO MI		X	21/01/2004
16	2008053	LYCEUM ASSOCIAZIONE CULTURALE	177856	Lyceum	VIA VITTADINI, 3 20136 MILANO MI		X	21/01/2004
17	2008398	EBA ENTE BILATERALE ARTIGIANI DI BERGAMO	173714	EBA ENTE BILATERALE ARTIGIANI DI BERGAMO	VIA G. BONOMELLI 9 24122 BERGAMO BG		X	21/01/2004
18	2009452	PENTA FORM SRL	159904	PENTA FORM SRL	VIA SAN BARTOLOMEO, 9 25128 BRESCIA BS		X	21/01/2004
19	2011051	SCUOLA PER STUDENTI LAVORATORI S.C a R.L.	176394	SCUOLA STUDENTI LAVORATORI SCARL	PIAZZALE LUGANO, 9 20158 MILANO MI		X	21/01/2004
20	2014392	ACADEMY CENTER SAS	68798	ACADEMY CENTER SAS	VIA GENERALE DALLA CHIESA, 50 20037 PADERNO DUGNANO MI		X	21/01/2004
21	2015277	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEI VOGHERA	157483	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI	VIA FOSCOLO, 15 27058 VOGHERA PV		X	21/01/2004
22	2208454	ZUCCHETTI FORMAZIONE SRL	189054	ISTITUTO PITAGORA	VIA G.PEDONE 20 26100 CREMONA CR		X	21/01/2004
23	2221364	EUROCONS	180277	EUROCONS	VIA MONTEPULCIANO, 1 20124 MILANO MI		X	21/01/2004
24	2257807	DISCIMUS SRL	183535	Discimus	VIALE ROMA 25 24022 ALZANO LOMBARDO BG		X	21/01/2004
25	2263249	omnijob s.r.l.	159864	omnijob s.r.l.	VIA MARCONA, 9 20129 MILANO MI		X	21/01/2004
26	2264809	Centro Territoriale Permanente di Tradate (Va)	164647	Scuola Media Leonardo da Vinci	VIALE TRENTO TRIESTE 21049 TRADATE VA		X	21/01/2004
27	2273471	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE MARCO BIAGI	180797	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE MARCO BIAGI	VIA PER IMBERIDO 24 23848 OGIGLIONE LC		X	21/01/2004
28	2286611	Associazione «Essere Donne Oltre»	185755	Operativa 1	VIA A. TADINO 60 20124 MILANO MI		X	21/01/2004
29	2287651	FORMAT s.r.l.	189056	FORMAT S.R.L.	VIA BARACCHINI, 1 20100 MILANO MI		X	21/01/2004

SERVIZI ORIENTATIVI DI BASE

	ID Operatore	Denominazione Operatore	ID Sede Operativa	Denominazione Sede Operativa	Indirizzo	Prima sezione	Seconda sezione	Data Accreditamento
1	5575	AGENZIA FORMATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE	121819	AGENZIA FORMATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE	VIA ROSMINI 25065 LUMEZZANE BS		X	21/01/2004
2	1010015	CENTRO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DIESSE	186874	Diesse, didattica ed innovazione scolastica	VIALE LUNIGIANA 24 20125 MILANO MI		X	21/01/2004
3	1011434	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVEUROPE	169895	Associazione Culturale LiveEurope	P.ZZA XXV APRILE 2 20100 MILANO MI		X	21/01/2004
4	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	178674	FONDAZIONE LUIGI CLERICI NOVATE	PIAZZA VITTORIO VENETO, 3 23807 MERATE – FRAZIONE NOVATE LC		X	21/01/2004
5	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	182714	FONDAZIONE LUIGI CLERICI MEDE	C.SO CAVOUR, 43-45 27035 MEDE PV		X	21/01/2004
6	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	59134	CFP Clerici – Rho	V. S. MARTINO, 6 20017 RHO MI		X	21/01/2004
7	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	182014	ECIPA BRESCIA	VIA CORSICA 14 INTERNO H 25125 BRESCIA BS		X	21/01/2004
8	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	173214	ECIPA CREMONA	VIA LUCCHINI, 105 26100 CREMONA CR		X	21/01/2004
9	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	153744	Ecipa Pavia	VIALE MONTEGRAPPA 15 27100 PAVIA PV		X	21/01/2004
10	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	118194	ECIPA VARESE	VIA BONINI 1 21100 VARESE VA		X	21/01/2004
11	2000453	CENTRO PER IL LAVORO CISL MILANO	179762	LAVORO e SOLIDARIETÀ	VIA TADINO, 31 20124 MILANO MI		X	21/01/2004
12	2001363	PROGESA HR SRL	178738	PROGESA HR SRL	VIALE ITALIA N. 21 46100 MANTOVA MN		X	21/01/2004
13	2001695	PIRAMIDE SRL	189337	PIRAMIDE SRL	VIA TONALE 9 20125 MILANO MI		X	21/01/2004
14	2003787	ASSOPADANA CLAAI	67958	Assopadana Claii	P.ZZA REPUBBLICA, 26/27/30/32 25030 TORBOLE CASAGLIA BS		X	21/01/2004
15	2003787	ASSOPADANA CLAAI	67969	Assopadana Claii	VIA GAGGIA, 19 25028 VEROLANUOVA BS		X	21/01/2004

	ID Operatore	Denominazione Operatore	ID Sede Operativa	Denominazione Sede Operativa	Indirizzo	Prima sezione	Seconda sezione	Data Accreditamento
16	2003787	ASSOPADANA CLAAI	67971	Assopadana ClaaI	VIA BRESCIA C/O CENTRO FIERA 25018 MONTICHIARI BS		X	21/01/2004
17	2003787	ASSOPADANA CLAAI	120019	assopadana ClaaI	VIA MONTELLO, 59 25128 BRESCIA BS		X	21/01/2004
18	2003787	ASSOPADANA CLAAI	67970	Assopadana ClaaI	VIA G. AMENDOLA, 21 25047 DARFO BOARIO TERME BS		X	21/01/2004
19	2008053	LYCEUM ASSOCIAZIONE CULTURALE	177856	Lyceum	VIA VITTADINI, 3 20136 MILANO MI		X	21/01/2004
20	2015277	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEI VOGHERA	157483	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI	VIA FOSCOLO, 15 27058 VOGHERA PV		X	21/01/2004
21	2208454	ZUCCHETTI FORMAZIONE SRL	189054	ISTITUTO PITAGORA	VIA G. PEDONE 20 26100 CREMONA CR		X	21/01/2004
22	2221364	EUROCONS	180277	EUROCONS	VIA MONTEPULCIANO, 1 20124 MILANO MI		X	21/01/2004
23	2272451	VALTELLINALAVORO SRL	182754	Valtellinalavoro	VIA DE SIMONI 13/A 23100 SONDRIO SO		X	21/01/2004
24	2273471	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE MARCO BIAGI	180797	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE MARCO BIAGI	VIA PER IMBERIDO 24 23848 OGSIONO LC		X	21/01/2004
25	2286611	Associazione «Essere Donne Oltre»	185755	Operativa 1	VIA A. TADINO 60 20124 MILANO MI		X	21/01/2004

SERVIZI ORIENTATIVI SPECIALISTICI

	ID Operatore	Denominazione Operatore	ID Sede Operativa	Denominazione Sede Operativa	Indirizzo	Prima sezione	Seconda sezione	Data Accreditamento
1	5575	AGENZIA FORMATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE	121819	AGENZIA FORMATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE	VIA ROSMINI 25065 LUMEZZANE BS		X	21/01/2004
2	1011434	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVEUROPE	169895	Associazione Culturale LiveEurope	P.ZZA XXV APRILE 2 20100 MILANO MI		X	21/01/2004
3	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	182714	FONDAZIONE LUIGI CLERICI MEDE	C.SO CAVOUR, 43-45 27035 MEDE PV		X	21/01/2004
4	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	178674	FONDAZIONE LUIGI CLERICI NOVATE	PIAZZA VITTORIO VENETO, 3 23807 MERATE – FRAZIONE NOVATE LC		X	21/01/2004
5	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	59134	CFP Clerici – Rho	V. S. MARTINO, 6 20017 RHO MI		X	21/01/2004
6	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	182014	ECIPA BRESCIA	VIA CORSICA 14 INTERNO H 25125 BRESCIA BS		X	21/01/2004
7	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	173214	ECIPA CREMONA	VIA LUCCHINI, 105 26100 CREMONA CR		X	21/01/2004
8	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	153744	Ecipa Pavia	VIALE MONTEGRAPPA 15 27100 PAVIA PV		X	21/01/2004
9	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	118194	ECIPA VARESE	VIA BONINI 1 21100 VARESE VA		X	21/01/2004
10	2000453	CENTRO PER IL LAVORO CISL MILANO	179762	LAVORO E SOLIDARIETÀ	VIA TADINO, 31 20124 MILANO MI		X	21/01/2004
11	2001363	PROGESA HR SRL	178738	PROGESA HR SRL	VIALE ITALIA N. 21 46100 MANTOVA MN		X	21/01/2004
12	2001695	PIRAMIDE SRL	189337	PIRAMIDE SRL	VIA TONALE 9 20125 MILANO MI		X	21/01/2004
13	2003787	ASSOPADANA CLAAI	67969	Assopadana ClaaI	VIA GAGGIA, 19 25028 VEROLANUOVA BS		X	21/01/2004
14	2003787	ASSOPADANA CLAAI	67971	Assopadana ClaaI	VIA BRESCIA C/O CENTRO FIERA 25018 MONTICHIARI BS		X	21/01/2004
15	2003787	ASSOPADANA CLAAI	120019	assopadana ClaaI	VIA MONTELLO, 59 25128 BRESCIA BS		X	21/01/2004
16	2003787	ASSOPADANA CLAAI	67970	Assopadana ClaaI	VIA G. AMENDOLA, 21 25047 DARFO BOARIO TERME BS		X	21/01/2004
17	2003787	ASSOPADANA CLAAI	67958	Assopadana ClaaI	P.ZZA REPUBBLICA, 26/27/30/32 25030 TORBOLE CASAGLIA BS		X	21/01/2004
18	2008053	LYCEUM ASSOCIAZIONE CULTURALE	177856	Lyceum	VIA VITTADINI, 3 20136 MILANO MI		X	21/01/2004
19	2010131	ASSOCIAZIONE SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI DELL'UNIONE INDUSTRIALI DI BERGAMO	65321	ASSOCIAZIONE SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI DELL'UNIONE INDUSTRIALI DI BERGAMO	VIA MADONNA DELLA NEVE 27 24121 BERGAMO BG		X	21/01/2004
20	2208454	ZUCCHETTI FORMAZIONE SRL	189054	ISTITUTO PITAGORA	VIA G.PEDONE 20 26100 CREMONA CR		X	21/01/2004
21	2221364	EUROCONS	180277	EUROCONS	VIA MONTEPULCIANO, 1 20124 MILANO MI		X	21/01/2004
22	2272451	VALTELLINALAVORO SRL	182754	Valtellinalavoro	VIA DE SIMONI 13/A 23100 SONDRIO SO		X	21/01/2004
23	2273471	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE MARCO BIAGI	180797	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE MARCO BIAGI	VIA PER IMBERIDO 24 23848 OGSIONO LC		X	21/01/2004
24	2286611	Associazione «Essere Donne Oltre»	185755	Operativa 1	VIA A. TADINO 60 20124 MILANO MI		X	21/01/2004

SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO AL LAVORO

	ID Operatore	Denominazione Operatore	ID Sede Operativa	Denominazione Sede Operativa	Indirizzo	Prima sezione	Seconda sezione	Data Accreditamento
1	5575	AGENZIA FORMATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE	121819	AGENZIA FORMATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE	VIA ROSMINI 25065 LUMEZZANE BS		X	21/01/2004

	ID Operatore	Denominazione Operatore	ID Sede Operativa	Denominazione Sede Operativa	Indirizzo	Prima sezione	Seconda sezione	Data Accreditamento
2	1011434	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVEUROPE	169895	Associazione Culturale LiveEurope	P.ZZA XXV APRILE 2 20100 MILANO MI		X	21/01/2004
3	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	182714	FONDAZIONE LUIGI CLERICI MEDE	C.SO CAVOUR, 43-45 27035 MEDE PV		X	21/01/2004
4	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	178674	FONDAZIONE LUIGI CLERICI NOVATE	PIAZZA VITTORIO VENETO, 3 23807 MERATE - FRAZIONE NOVATE LC		X	21/01/2004
5	1101283	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	59134	CFP Clerici - Rho	V. S. MARTINO, 6 20017 RHO MI		X	21/01/2004
6	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	182014	ECIPA BRESCIA	VIA CORSICA 14 INTERNO H 25125 BRESCIA BS		X	21/01/2004
7	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	173214	ECIPA CREMONA	VIA LUCCHINI, 105 26100 CREMONA CR		X	21/01/2004
8	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	153744	Ecipa Pavia	VIALE MONTEGRAPPA 15 27100 PAVIA PV		X	21/01/2004
9	1101821	ECIPA LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	118194	ECIPA VARESE	VIA BONINI 1 21100 VARESE VA		X	21/01/2004
10	2000453	CENTRO PER IL LAVORO CISL MILANO	179762	LAVORO e SOLIDARIETÀ	VIA TADINO, 31 20124 MILANO MI		X	21/01/2004
11	2001363	PROGESA HR SRL	178738	PROGESA HR SRL	VIALE ITALIA N. 21 46100 MANTOVA MN		X	21/01/2004
12	2001695	PIRAMIDE SRL	189337	PIRAMIDE SRL	VIA TONALE 9 20125 MILANO MI		X	21/01/2004
13	2003787	ASSOPADANA CLAAI	67969	Assopadana Claii	VIA GAGGIA, 19 25028 VEROLANUOVA BS		X	21/01/2004
14	2003787	ASSOPADANA CLAAI	120019	assopadana Claii	VIA MONTELLO, 59 25128 BRESCIA BS		X	21/01/2004
15	2003787	ASSOPADANA CLAAI	67971	Assopadana Claii	VIA BRESCIA C/O CENTRO FIERA 25018 MONTICHIARI BS		X	21/01/2004
16	2003787	ASSOPADANA CLAAI	67970	Assopadana Claii	VIA G. AMENDOLA, 21 25047 DARFO BOARIO TERME BS		X	21/01/2004
17	2003787	ASSOPADANA CLAAI	67958	Assopadana Claii	P.ZZA REPUBBLICA, 26/27/30/32 25030 TORBOLE CASAGLIA BS		X	21/01/2004
18	2008053	LYCEUM ASSOCIAZIONE CULTURALE	177856	Lyceum	VIA VITTADINI, 3 20136 MILANO MI		X	21/01/2004
19	2010131	ASSOCIAZIONE SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI DELL'UNIONE INDUSTRIALI DI BERGAMO	65321	ASSOCIAZIONE SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI DELL'UNIONE INDUSTRIALI DI BERGAMO	VIA MADONNA DELLA NEVE 27 24121 BERGAMO BG		X	21/01/2004
20	2208454	ZUCCHETTI FORMAZIONE SRL	189054	ISTITUTO PITAGORA	VIA G.PEDONE 20 26100 CREMONA CR		X	21/01/2004
21	2221364	EUROCONS	180277	EUROCONS	VIA MONTEPULCIANO, 1 20124 MILANO MI		X	21/01/2004
22	2272451	VALTELLINALAVORO SRL	182754	Valtellinalavoro	VIA DE SIMONI 13/A 23100 SONDRIO SO		X	21/01/2004
23	2273471	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE MARCO BIAGI	180797	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE MARCO BIAGI	VIA PER IMBERIDO 24 23848 OGSIONO LC		X	21/01/2004
24	2286611	Associazione «Essere Donne Oltre»	185755	Operativa 1	VIA A. TADINO 60 20124 MILANO MI		X	21/01/2004

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20040142) (3.1.0)
D.d.g. 24 dicembre 2003 - n. 22914
Trasformazione dell'IPAB «Opera Pia Ricovero Cronici Luigina Milanesi e Paolo Frosi» con sede legale in Comune di Trigolo (CR) in Azienda di Servizi alla Persona denominata «Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Luigina Milanesi e Paolo Frosi» e contestuale approvazione del nuovo statuto dell'azienda

IL DIRETTORE GENERALE
ALLA FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE

Omissis
Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003 la trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona dell'IPAB denominata «Opera Pia Ricovero Cronici Luigina Milanesi e Paolo Frosi» avente sede legale in Comune di Trigolo (CR);
2. di approvare il nuovo statuto dell'ente, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con proprie deliberazioni n. 51 del 10 ottobre 2003 e n. 61 del 6 novembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (omissis);
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di «Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Luigi-

na Milanesi e Paolo Frosi» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di dare atto altresì che l'intervenuta trasformazione spiegherà i propri effetti giuridici alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto infine che la trasformazione stessa spiegherà i propri effetti in ordine alla contabilità dell'ente a decorrere dal 1° gennaio 2004 come previsto dall'art. 59 del regolamento regionale n. 11/2003;

6. di disporre la notifica del presente atto all'istituzione interessata nonché la comunicazione del provvedimento medesimo all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Umberto Fazzone

(BUR20040143) (3.1.0)
D.d.g. 26 gennaio 2004 - n. 671
Trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona dell'IPAB denominata «Casa di Riposo San Giuseppe» con sede legale in Comune di Isola Dovarese (CR) e contestuale approvazione del nuovo statuto dell'azienda

IL DIRETTORE GENERALE
ALLA FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE

Omissis
Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 1/2003 la trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona

dell'IPAB denominata «Casa di Riposo San Giuseppe» avente sede legale in Comune di Isola Dovarese (CR);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB di cui trattasi con propria deliberazione n. 40 del 17 dicembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (*omissis*);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente mantiene la denominazione di «Casa di Riposo San Giuseppe» come previsto dall'art. 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di dare atto altresì che l'intervenuta trasformazione spiegherà i propri effetti giuridici dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di disporre la notifica del presente atto all'istituzione interessata nonché la comunicazione del provvedimento medesimo all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Umberto Fazzone

D.G. Sanità

(BUR20040144)

(3.2.0)

D.d.g. 15 gennaio 2004 - n. 232

Individuazione di alcuni medici veterinari, dipendenti di ruolo delle AA.SS.LL. della Lombardia, a cui assegnare il compito di effettuare la valutazione della omogenea applicazione della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, presso impianti siti in Lombardia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. 7/4075 del 30 marzo 2001, «Progetto di definizione operativa del sistema di accreditamento del Dipartimento di prevenzione in Regione Lombardia»;

Vista la l.r. 20 dicembre 2002, n. 32, «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico finanziaria regionale ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2003» che all'art. 4, comma 3, istituisce presso ciascuna ASL della Lombardia il Dipartimento veterinario, che ai sensi della d.g.r. di cui sopra risulta oggetto del previsto processo di accreditamento;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che le norme di cui trattasi prevedono, tra l'altro, la armonizzazione e la omogeneizzazione delle procedure attualmente in essere nei Dipartimenti di prevenzione, medico e veterinario, delle AA.SS.LL. della Regione Lombardia al fine del loro accreditamento;

Considerata l'opportunità di valutare l'armonica e l'omogenea applicazione della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, anche ai fini del summenzionato accreditamento, presso gli impianti siti in Lombardia;

Considerato che detta valutazione dell'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché delle procedure in essere deve essere effettuata da specifiche professionalità (di seguito denominate *auditors*) particolarmente esperte in materia;

Evidenziata la necessità di integrare i nuclei di *auditors* già istituiti rispettivamente con d.d.g. sanità n. 8830 del 30 maggio 2003 e d.d.g. sanità n. 10420 del 25 giugno 2003, al fine di assicurare i necessari sopralluoghi presso tutti gli stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e gli allevamenti siti sul territorio regionale;

Considerato che detti *auditors* sono reperibili presso le AA.SS.LL. di questa Regione e sono stati individuati nei seguenti medici veterinari:

- Ernesto CORTELAZZI - Cremona,
- Elvira MANGINI - Lodi,
- Claudia MENDOLIA - Brescia,
- Nicoletta SCHIAVINI - Milano Città;

Atteso che i summenzionati medici veterinari hanno parte-

cipato al programma di formazione in materia di alimentazione animale organizzato e tenuto dalla scrivente D.G. Sanità U.O. Veterinaria in data 24 novembre 2003 superando con esito favorevole il relativo test finale;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 7/4, del 24 maggio 2000 «Avvio della VII Legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 7/11699, del 23 dicembre 2002, «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)» e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1 - Di individuare i medici veterinari di seguito elencati, dipendenti di ruolo delle AA.SS.LL. della Lombardia:

- Ernesto CORTELAZZI - Cremona,
- Elvira MANGINI - Lodi,
- Claudia MENDOLIA - Brescia,
- Nicoletta SCHIAVINI - Milano Città,

quali specifiche professionalità, particolarmente esperte, a cui è assegnato il compito di effettuare la valutazione della omogenea applicazione della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (di seguito denominata attività) presso gli impianti siti in Lombardia.

Art. 2 - Di stabilire che la programmazione, la pianificazione, il coordinamento e la verifica di tale attività, nonché l'individuazione degli impianti oggetto della medesima, sono di competenza della D.G. Sanità, U.O. Veterinaria.

Art. 3 - Di stabilire che la D.G. Sanità, U.O. veterinaria:

- redige appositi programmi mediante i quali fornisce ogni indicazione, necessaria e sufficiente, per effettuare l'attività prevista all'art. 1 del presente decreto;

- trasmette formalmente tali programmi a tutti i Dipartimenti di prevenzione veterinaria delle AA.SS.LL. della Lombardia.

Art. 4 - Di stabilire che ciascuna A.S.L.:

- prende atto dei programmi redatti ai sensi dell'art. 3 del presente decreto;

- conferma formalmente che i medici veterinari, individuati all'art. 1 del presente decreto, propri dipendenti, svolgono l'attività di cui al medesimo articolo, in regime di missione.

Carlo Lucchina

(BUR20040145)

(3.2.0)

Circ.r. 23 gennaio 2004 - n. 4

Interventi coordinati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in edilizia con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall'alto. Integrazione dei regolamenti comunali edilizi. Collaborazione tra le ASL e la Polizia locale

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori del Dipartimento
di Prevenzione Medico
ASL DELLA LOMBARDIA

La Regione Lombardia fin dal 1998 ha dedicato particolare attenzione e investito risorse sul tema della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, anche attraverso uno specifico Progetto Obiettivo (d.c.r. 8 aprile 1998 n. VI/848 e d.g.r. 4 ottobre 2000 n. 7/1439).

Inoltre dal 2002 lo stesso tema rappresenta uno degli obiettivi strategici del Governo regionale.

Nel settore della salute e sicurezza sul lavoro gli infortuni restano il problema più grave per gli alti costi umani, sociali ed economici; in particolare gli infortuni sul lavoro per caduta dall'alto rappresentano in Regione Lombardia «la prima causa di morte sul lavoro (dal 1999 al 2002 hanno rappresentato il 30% del totale degli infortuni mortali) e comportano un elevato numero di invalidità permanenti» (per un approfondimento del tema, si veda il registro degli infortuni mortali in Lombardia - Reports di analisi degli eventi per gli anni 1999-2002, «Salute e ambiente in Lombardia - sesto rapporto»).

La presente circolare fornisce indicazioni alle ASL perché vengano attivate azioni che contribuiscano a raggiungere l'obiettivo della diminuzione degli infortuni sul lavoro per cadute dall'alto in edilizia.

In particolare le ASL promuovono una più stretta collaborazione con le Amministrazioni Comunali e con la Polizia Locale per concordare e coordinare un insieme di azioni sinergiche attraverso due iniziative prioritarie:

1. aggiornamento/integrazione del regolamento edilizio e del regolamento locale d'igiene, con la previsione che negli interventi di nuova edificazione e nelle ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano interventi sulle coperture, vengano installati idonei dispositivi di aggancio atti a garantire la sicurezza degli operatori che intervengono per operazioni di manutenzione;

2. collaborazione con la Polizia locale per un'azione di controllo nei cantieri.

Tali iniziative devono essere formalmente proposte ed approvate in sede di Commissioni Provinciali di Coordinamento ex art. 27 del d.lgs. 626/94.

Nell'allegato alla presente circolare vengono dettagliate le indicazioni specifiche sulle due iniziative prioritarie.

A disposizione per chiarimenti è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il direttore generale: Carlo Lucchina

ALLEGATO

Interventi coordinati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in edilizia con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall'alto. Integrazione dei regolamenti comunali edilizi. Collaborazione tra le ASL e la Polizia locale

La collaborazione fra ASL, Amministrazioni Comunali e Polizia Locale per concordare e coordinare azioni sinergiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro da cadute dall'alto, si esplica attraverso le seguenti iniziative prioritarie:

A) Aggiornamento/integrazione del Regolamento edilizio e del regolamento locale di Igiene

Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto

Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura.

L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

Accesso alla copertura

Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:

- l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza $\geq 0,70$ metri e altezza di $\geq 1,20$ metri. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali;

- l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a $0,50 \text{ m}^2$;

- l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:

- superficie $\geq 0,50 \text{ m}^2$;
- se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere $\geq 0,70 \text{ m}$; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a $0,65 \text{ m}$ nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
- se a sezione circolare il diametro deve essere $\geq 0,80 \text{ m}$;

- l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere

provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza. Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista. La presente disposizione non elimina l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli

Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:

1. l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.);

2. il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio.

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.

La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

Dispositivi di ancoraggio

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.

Questi dispositivi richiedono che:

a) siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;

b) siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;

c) nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;

d) il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 31 maggio 1998: «Protezione contro le cadute dall'alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove» e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

Le soluzioni adottate ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).

Ultimazione dei lavori

A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:

- la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica; le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
- la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;

- la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.

Edifici con estese superfici finestrate

All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.

Informazioni per gli addetti

In luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza).

Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.

Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi.

L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

Fascicolo dell'opera

Il fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.

Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.

Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.).

Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

B) Collaborazione tra le ASL e la Polizia Locale

Da parte di alcune ASL sono state negli ultimi adottate iniziative di collaborazione con le Polizie Municipali che prevedevano segnalazioni all'ASL di cantieri con evidenti carenze di sicurezza.

Anche da parte della Direzione regionale Sicurezza Polizia Locale e Protezione civile è stato individuato, quale utile strumento per ridurre il fenomeno degli infortuni nei cantieri, un'azione di controllo da parte della Polizia Locale, come fra l'altro è stato recentemente illustrato nel corso di alcuni seminari tenuti in videoconferenza nel mese di dicembre 2003.

È naturalmente indispensabile che le ASL organizzino adeguati incontri di formazione, in modo che gli agenti acquisiscano gli elementi minimi di conoscenza sui seguenti temi:

- le opere provvisorie (ponteggi, trabattelli ecc.);
- la movimentazione dei carichi con la gru a torre;
- il cantiere e il territorio (i disagi provocati dal cantiere edile alla popolazione limitrofa: rumore, polveri, traffico ecc.);
- il regolamento locale di igiene e il cantiere;
- i cantieri stradali e la relativa segnaletica;
- cenni sulla legislazione in materia di prevenzione e sicurezza (in particolare in edilizia).

Possono essere previsti, almeno in una prima fase, alcuni

sopralluoghi congiunti tra operatori delle ASL e Polizia Locale.

Quante segue intende affrontare alcune criticità che potrebbero essere sollevate circa la liceità di questi interventi da parte della Polizia Locale, in particolare per quanto riguarda: i doveri, le responsabilità e i limiti degli interventi stessi, non essendo essa organo di vigilanza in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- A) D.lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro».

Art. 19 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

...
b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833...

- B) Legge 23 dicembre 1978 n. 833 «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale».

Art. 21 - Organizzazione dei servizi di prevenzione

...
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del Presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

- C) D.lgs. del Governo n. 758 del 19 dicembre 1994 «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro».

Art. 20 - Prescrizione

...
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.

Da quanto esposto sopra si possono trarre alcune considerazioni:

L'ORGANO DI VIGILANZA COMPETENTE

L'organo di vigilanza citato nell'art. 20 del d.lgs. 758/94 viene identificato con il personale dell'Azienda Sanitaria Locale in particolare con il personale tecnico del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro con qualifica di UPG.

A seguito di contestazione ad una violazione della norma antinfortunistica è previsto che venga impartita dall'organo di vigilanza una prescrizione (art. 20 del d.lgs. 758/94).

Ciò anche al fine di poter ammettere il contravventore al pagamento della sanzione in forma ridotta dopo aver accertato l'ottemperanza alle prescrizioni impartite.

La prescrizione impartisce al contravventore soluzioni tecniche per l'estinzione del reato, ne deriva che le prescrizioni debbano essere impartite e successivamente controllate dagli organi tecnicamente competenti (ASL e Direzione del lavoro).

DOVERI E RESPONSABILITÀ

A norma dell'art. 55 del C.P.P. qualsiasi organo di polizia giudiziaria in genere ha l'obbligo di assumere notizia dei reati e di darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

L'art. 331 dello stesso codice specifica altresì che «... i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, che nell'esercizio delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia... al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria».

La denuncia inviata direttamente al Pubblico Ministero comporterebbe da parte di quest'ultimo un'ulteriore comunicazione all'organo di vigilanza competente per l'emanazione delle prescrizioni (art. 22 d.lgs. 758/94).

La messa in atto di questa prassi diventerebbe oltremodo macchinosa in termini di tempo laddove in taluni casi l'effi-

cacia dell'intervento dipende proprio dalla tempestività con cui viene messo in atto.

Riteniamo quindi più opportuno che la segnalazione delle presunte irregolarità (quindi non ancora necessariamente notizia di reato) alle norme prevenzionistiche individuate in un cantiere edile da parte del corpo di vigilanza municipale, venga inviata direttamente all'ASL territorialmente competente per i provvedimenti dei casi.

LIMITI DELL'INTERVENTO

Circa il potere di accesso da parte della Vigilanza Urbana, non sussiste nessun dubbio sulla liceità di tale intervento, non foss'altro in relazione a specifiche competenze di polizia urbana, ordine pubblico, verifiche di abusi edilizi, verifica del rispetto dei Regolamento Comunale di Igiene (si ricorda che il capitolo 3 del Titolo terzo di tale Regolamento riguarda le misure igieniche e le norme generali per i cantieri).

In queste circostanze l'agente di polizia locale può senz'altro valutare anche problematiche relative alla sicurezza nei suoi aspetti più generali e, a fronte di situazioni particolarmente critiche, segnalare la presunta irregolarità all'ASL astenendosi dal compiere ulteriori atti e senza incorrere con ciò, in omissioni d'atti d'ufficio.

D.G. Agricoltura

(BUR20040146)

D.d.g. 15 gennaio 2004 - n. 241

(4.3.0)

P.S.R. 2000-2006. Misura a (1.1) e b (1.2). Modifica parziale alla d.g.r. n. 14534 del 13 ottobre 2003 riguardante «Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. D.g.r. n. 7/11711 del 23 dicembre 2002 e successive modifiche e integrazioni. Modifiche alle disposizioni attuative delle Misure a (1.1) e b (1.2)»

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Vista la d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale è stato adottato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, così come modificato dalle dd.g.r. n. 7/4277 del 20 aprile 2001, n. 7/7306 dell'11 dicembre 2001 e n. 7/9634 del 28 giugno 2002;

Richiamata la Decisione Comunitaria n. C (2000) 2669 del 15 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2000-2006, così come modificata dalle Decisioni Comunitarie n. C (2001) 2442 del 2 agosto 2001, n. C (2002) 2282 del 19 luglio 2002 e n. C (2002) 3496 dell'11 ottobre 2002;

Vista la d.g.r. n. 7/11711 del 23 dicembre 2002 «Approvazione delle modifiche alle disposizioni attuative delle Misure a, b, h, j, l, n, r, u del Piano di Sviluppo Rurale conseguenti alla decisione C (2002) 3496 dell'11 ottobre 2002 che accoglie la proposta di revisione del Piano approvata con d.g.r. n. 9634 del 28 giugno 2002 ed in particolare il secondo trattino del dispositivo, con il quale viene incaricato «il direttore generale della Direzione Generale Agricoltura ad adottare con proprio provvedimento modifiche ed integrazioni a valenza esclusivamente tecnica, agli allegati al presente provvedimento che dovessero rendersi necessarie per il puntuale rispetto delle disposizioni del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006»;

Vista la d.g.r. n. 7/14534 del 13 ottobre 2003 «Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. D.g.r. n. 7/11711 del 23 dicembre 2002 e successive modifiche e integrazioni. Modifiche alle disposizioni attuative delle Misure a (1.1) e b (1.2)», la quale, tra l'altro, stabilisce che:

- Misura a (1.1) «Investimenti nelle imprese agricole»:
 - paragrafo 8.1 «Presentazione delle domande»: il termine di presentazione delle domande è anticipato dal 15 giugno 2004 al 15 marzo 2004;
- Misura b (1.2) «Insediamento dei giovani agricoltori»:
 - paragrafo 8.1 «Presentazione delle domande»: il termine di presentazione delle domande è anticipato dal 15 giugno 2004 al 15 dicembre 2003;
 - paragrafo 8.4.3 «Formulazione e approvazione della graduatoria delle domande ammissibili»: per le domande pervenute dall'1 ottobre 2003 al 15 dicembre 2003, la Provincia approva con proprio atto le graduatorie delle domande ammesse a finanziamento ed invia tali graduatorie alla Direzione Generale Agricoltura entro il 15

gennaio 2004. La Direzione Generale Agricoltura entro 15 giorni dal ricevimento delle graduatorie provinciali, provvede al riparto delle risorse finanziarie;

Preso atto che l'esame delle istruttorie provinciali in corso, ai sensi della Misura b (1.2) «Insediamento dei giovani agricoltori» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, ha evidenziato che:

- il secondo riparto 2003 è riferito agli elenchi delle domande presentate nel periodo dall'1 ottobre 2003 al 15 dicembre 2003;

- il 15 dicembre 2003, data ultima entro cui poter presentare domanda di premio, si è registrato un sensibile afflusso di nuove istanze presso le Province della Lombardia;

- non risulta quindi possibile alle Province della Lombardia completare l'istruttoria delle nuove domande in tempo utile per l'approvazione delle graduatorie e per il successivo invio delle stesse, entro la sopra citata scadenza del 15 gennaio 2004, alla Direzione Generale Agricoltura;

Considerato che:

- la Misura b (1.2) riveste un ruolo centrale per il conseguimento dell'obiettivo generale del Piano di Sviluppo Rurale, ossia il sostegno alla competitività delle imprese agricole;

- con le modifiche delle disposizioni attuative della Misura b (1.2), approvate con la sopra citata d.g.r. n. 7/14534 del 13 ottobre 2003, si è voluto assicurare il completamento della liquidazione dei premi entro il 15 ottobre 2006, data di chiusura dell'anno finanziario del FEAOG-Garanzia per il periodo di programmazione 2000-2006;

- le modifiche apportate alle disposizioni attuative della Misura b (1.2), sono state adottate nella convinzione di consentire alle Province della Lombardia di disporre di un tempo congruo per concludere l'istruttoria di tutte le domande ammissibili, condizione che verrebbe meno mantenendo la scadenza del 15 gennaio 2004 per l'invio delle graduatorie, da parte delle Province medesime, alla Direzione Generale Agricoltura;

- l'accesso al premio per l'insediamento dei giovani agricoltori in applicazione della Misura b (1.2) è subordinato alla presentazione da parte del richiedente, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento, di una istanza ai sensi della Misura a (1.1) «Investimenti nelle imprese agricole» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 e che tale istanza sia favorevolmente istruita;

Ritenuto quindi necessario modificare parzialmente, con provvedimento del direttore generale della Direzione Generale Agricoltura, in quanto trattasi di modifiche a valenza esclusivamente tecnica e con l'esclusione delle condizioni di ammissibilità, la sopra citata d.g.r. n. 7/14534 del 13 ottobre 2003, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative delle sopra citate Misure a (1.1) e b (1.2) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, allo scopo di consentire il finanziamento dei richiedenti il premio per l'insediamento dei giovani agricoltori e che hanno presentato domanda nel periodo dall'1 ottobre 2003 al 15 dicembre 2003 ai sensi della Misura b (1.2);

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e dei Direttori Generali»;

Decreta

per le motivazioni espresse nelle premesse:

1. di modificare parzialmente la sopra citata d.g.r. n. 7/14534 del 13 ottobre 2003, con particolare riferimento all'allegato 1, inerente alle disposizioni attuative della Misura a (1.1) «Investimenti nelle imprese agricole» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, come di seguito riportato:

- aggiungendo al paragrafo 8.1 «Presentazione delle domande» il seguente capoverso: «Nel caso di beneficiari che hanno presentato domanda ai sensi della Misura b (1.2) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, nel periodo compreso dall'1 ottobre 2003 al 15 dicembre 2003, tale scadenza è prorogata al 15 aprile 2004»;

2. di modificare parzialmente la sopra citata d.g.r. n. 7/14534 del 13 ottobre 2003, con particolare riferimento

all'allegato 2, inerente alle disposizioni attuative della Misura b (1.2) «Insediamento dei giovani agricoltori» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, come di seguito riportato:

- sostituendo il paragrafo 8.4.3 «Formulazione e approvazione della graduatoria delle domande ammissibili» come di seguito indicato: «L'Organismo Delegato (Provincia) approva con proprio atto le graduatorie delle domande ammesse a finanziamento, aggiorna il proprio provvedimento con le domande ammesse e positivamente istruite, sulla base delle priorità fissate al precedente punto 7 ed invia, entro il 15 febbraio 2004, alla Direzione Generale Agricoltura le graduatorie approvate inerenti alle domande pervenute entro il 15 dicembre 2003.

La Direzione Generale Agricoltura, entro 15 giorni dal ricevimento delle graduatorie provinciali, provvede al riparto delle risorse finanziarie sulla base di quanto indicato al precedente punto 7.1»;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Paolo Baccolo

(BUR20040147)

(4.3.0)

D.d.g. 26 gennaio 2004 - n. 731

Modalità di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* in Regione Lombardia ai sensi dell'art. 16 punto 1 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e del decreto del Ministero per le Politiche Agricole 31 gennaio 1996, inerente «Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare quanto stabilito dall'art. 16 punto 1;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con r.d. 12 ottobre 1933 n. 1700, modificato con r.d. 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il d.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 536 «Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali» dove, all'art. 5, definisce le funzioni dei servizi fitosanitari regionali, attribuite agli ex Osservatori per le Malattie delle Piante, attualmente espletate nella Regione Lombardia dalla Struttura Servizi Fitosanitari dell'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le imprese della Direzione Generale Agricoltura (di seguito indicato con servizio fitosanitario regionale);

Visto il decreto del Ministero per le Politiche Agricole 31 gennaio 1996, inerente «Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Valutato che nelle aree di San Vittore Olona, Parabiago, Legnano e Nerviano in provincia di Milano, e Saronno in provincia di Varese è stata rilevata la presenza dell'insetto *Anoplophora chinensis* forma *malasiaca*;

Dato atto che per tale organismo nocivo, contemplato dall'All. I, parte A, sez. II/a, punto 4 del d.m. 31 gennaio 1996, l'art. 5 dello stesso decreto prevede il divieto di diffusione nel territorio della Repubblica italiana;

Considerato il potenziale pericolo che l'insetto *Anoplophora chinensis* forma *malasiaca*, riveste nei confronti di numerose specie arboree;

Valutate le considerazioni espresse dal dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Servizi per le imprese in merito;

Ritenuto necessario dal medesimo dirigente emanare opportune disposizioni al fine di contrastare la diffusione della malattia citata e dell'insetto vettore e intraprendere azioni efficaci di difesa;

Visti gli artt. n. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;

Decreta

Recepisce le premesse:

1) di applicare la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e il decreto del Ministero per le Politiche Agricole 31 gennaio 1996, inerente «Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» per l'attuazione di forme di lotta, secondo le modalità indicate nella circolare allegata al presente atto composta da n. 4 pagine parte integrante e sostanziale, ritenute necessarie per provvedere all'eradicazione del patogeno da quarantena *Anoplophora chinensis* forma *malasiaca*;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Paolo Baccolo

ALLEGATO

Modalità di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* in Regione Lombardia ai sensi dell'art. 16 punto 1 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e del decreto del Ministero per le Politiche Agricole 31 gennaio 1996, inerente «Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»

Premessa

L'insetto *Anoplophora chinensis* forma *malasiaca* rappresenta un serio problema per la produzione di piante ornamentali in vivaio, per le coltivazioni di agrumi e per piante di latifoglie ospiti (*Acer spp.*, *Aesculus hippocastanum*, *Betula pendula*, *Carpinus betulus*, *Corylus avellana*, *Cotoneaster spp.*, *Fagus sylvatica*, *Lagerstroemia indica*, *Platanus acerifolia*, *Populus spp.*, *Prunus laurocerasus*, *Quercus robur* e *Zizyphus sativa*), site in viali, parchi e giardini sia pubblici che privati.

A. chinensis è attualmente presente solo in parte del territorio delle province di Milano e Varese. Al fine della sua eradicazione è necessaria l'applicazione di idonei metodi di lotta al parassita in tutte le sue fasi attuando sistemi atti ad eliminare le larve con abbattimento delle piante ospiti e con l'asportazione o devitalizzazione del cippo e dell'apparato radicale.

Per focolaio si intende l'area in cui è stata accertata ufficialmente la presenza di *A. chinensis* e in cui si può ritenere tecnicamente possibile l'eradicazione dell'insetto. La zona sopra definita verrà identificata dal servizio fitosanitario regionale sulla base dei risultati dei monitoraggi.

Allo scopo di consentire un efficace svolgimento della lotta al patogeno verranno promosse iniziative di informazione, divulgazione da attuarsi nelle zone ove risulti la presenza di *A. chinensis*, e nelle aree limitrofe.

Ambito di applicazione

La presente circolare si applica a tutte le piante ospiti dell'insetto presenti sul territorio regionale, ivi comprese le piante collocate all'interno di proprietà private e vivai.

1) MONITORAGGIO DELL'INSETTO

Allo scopo di conoscere il livello di diffusione dell'insetto e definire adeguate linee di intervento, la Regione Lombardia, per il tramite del servizio fitosanitario regionale, attua un programma sistematico di monitoraggio delle aree ove è segnalata la presenza di *A. chinensis* e di quelle confinanti.

Per ciascuna area il servizio Fitosanitario Regionale provvede alla definizione di un piano operativo annuale nel quale sono definiti i comuni da monitorare, al fine di raccogliere dati rappresentativi dell'area.

Il numero delle aree interessate dovrà essere definito sulla base della valutazione del rischio epidemico, in funzione dei seguenti fattori:

- aree con presenza di *A. chinensis* negli anni precedenti;
- aree limitrofe a zone in cui la presenza di *A. chinensis* è già nota;
- aree in cui confluisce materiale vivaistico proveniente da zone in cui *A. chinensis* è presente.

2) LOTTA ALL'INSETTO

Allo scopo di eradicare o, dove l'eradicazione non è possibile, di contenere l'espansione dell'insetto, tutte le piante ospiti che mostrano sintomi di presenza di *A. chinensis*, ovature, larve, rosure di alimentazione delle larve, fori di sfarfallamento degli adulti, danni da alimentazione sui germogli dovranno essere abbattute, le ceppaie e le radici dovranno essere asportate totalmente ed il legname risultante dovrà essere distrutto secondo le disposizioni del servizio fitosanitario regionale.

Nell'impossibilità di estirpare le ceppaie, le stesse dovranno essere devitalizzate e ricoperte con una rete metallica con maglia fine per un periodo di due anni in modo da intercettare lo sfarfallamento di eventuali insetti adulti; la rete metallica dovrà essere applicata anche alla parte di terreno intorno alle ceppaie, per una superficie pari a quella occupata dalla proiezione della chioma.

Deroghe all'abbattimento potranno essere concesse dal servizio fitosanitario regionale per impossibilità oggettiva a procedere all'abbattimento. Per la concessione della deroga il servizio fitosanitario regionale potrà richiedere la presentazione periodica di una relazione eseguita da una ditta specializzata che ne valuti e ne attesti la stabilità e disporre altre misure precauzionali quali applicazione di reti metalliche e trattamenti insetticidi.

3) ZONA DI RISPETTO

Nell'arco di 1 km di raggio attorno all'area focolaio ove si è riscontrata la presenza di *A. chinensis* è istituita una zona di rispetto; in tale zona lo spostamento di specie vegetali ospiti dell'insetto potrà subire dei vincoli da parte del servizio fitosanitario regionale.

La zona di rispetto decade qualora per tre anni consecutivi non venga registrato alcun sintomo della presenza dell'insetto.

4) QUARANTENA

Nel focolaio ove si è riscontrata la presenza di *A. chinensis* e nella relativa zona di rispetto è istituita una quarantena fitosanitaria, la cui durata viene stabilita dal servizio fitosanitario regionale. In tali aree durante la quarantena in sostituzione delle piante abbattute non potranno essere reimpiantate essenze ospiti dell'insetto elencate nell'appendice (A).

Le aziende vivaistiche, i commercianti che coltivano o commercializzano vegetali o parti di vegetali ospiti dell'insetto che ricadono nella zona a quarantena saranno monitorate dal SFR almeno due volte l'anno (da inizio primavera a fine estate) per rilevare sintomi della presenza di *A. chinensis*. Le partite di vegetali vendute potranno circolare all'esterno dell'area di quarantena solamente dopo un'accurata ispezione da parte del SFR che ne autorizzi la commercializzazione, ciò al fine di impedire la diffusione del parassita all'esterno della suddetta area.

Le aziende vivaistiche operanti sul territorio lombardo, che importano o commercializzano bonsai delle specie ospiti provenienti dai Paesi asiatici, dovranno avvertire obbligatoriamente il SFR dell'arrivo di suddette piante al fine di accertare che le stesse non siano infestate dal parassita.

Tale materiale dovrà sostare presso l'azienda per un periodo di quarantena non inferiore ai due anni.

Il mancato rispetto delle predette norme comporterà la denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del c.p.

Per le aziende vivaistiche inadempienti sarà inoltre sospesa l'autorizzazione all'impianto di vivai e alla vendita delle piante vive o parti di piante (legge 987/31 art. 2), l'iscrizione al RUP e l'autorizzazione all'uso del relativo passaporto delle piante per un periodo compreso da quindici a quarantacinque giorni; la sospensione delle suddette autorizzazioni comporterà il divieto di vendita di piante vive, parti vive di piante per tutto il periodo sanzionatorio.

La delimitazione dell'area di quarantena, e l'aggiornamento della lista delle piante ospiti sarà periodicamente aggiornata dal Servizio Fitosanitario Regionale in base ai risultati dei monitoraggi effettuati.

Il presente decreto diverrà esecutivo all'atto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

APPENDICE (A)

Piante ospiti di *Anoplophora chinensis* (Forster) forma *malasiaca* per le quali vige il divieto di impianto durante la quarantena fitosanitaria:

NOME BOTANICO	NOME COMUNE
<i>Acer spp.</i>	Acero
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ippocastano
<i>Albizia spp.</i>	Albizzia
<i>Betula spp.</i>	Betulla
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Cotoneaster spp.</i>	Cotoneaster
<i>Eleagnus spp.</i>	Eleagnus
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio
<i>Fraxinus spp.</i>	Frassino
<i>Lagerstroemia indica</i>	Legerstroemia
<i>Malus spp.</i>	Melo
<i>Morus spp.</i>	More
<i>Platanus spp.</i>	Platano
<i>Populus spp.</i>	Pioppo
<i>Prunus spp.</i>	Prunus
<i>Pyrus spp.</i>	Pero
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia
<i>Salix spp.</i>	Salice
<i>Sophora spp.</i>	Sophora
<i>Tilia spp.</i>	Tiglio
<i>Quercus spp.</i>	Quercia
<i>Ulmus spp.</i>	Olmo
<i>Zizyphus sativa</i>	Jojoba

D.G. Servizi di pubblica utilità

(BUR20040148)

(5.3.5)

D.d.u.o. 22 dicembre 2003 - n. 22762

Istituzione del Gruppo di Lavoro per il supporto tecnico-amministrativo ai comuni di Cerro al Lambro e Melegnano al fine di valutare il rischio ambientale e sanitario concatenato ai terreni e alle acque contaminate e per il risanamento ambientale delle aree inquinate oggetto delle attività industriali condotte dall'ex industria «Chimica Saronio» e ricadenti nei territori dei comuni di Cerro al Lambro e del comune di Melegnano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471

IL DIRIGENTE DELL'UNITA ORGANIZZATIVA
GESTIONE RIFIUTI

Preso atto del:

- d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio»;

- d.m. 25 ottobre 1999, n. 471 recante «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni»;

Richiamata la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e s.m.i., recante «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni della legge 241/90, e s.m.i. relativo alla partecipazione del procedimento amministrativo;

Richiamato il proprio decreto:

- n. 22652 del 19 dicembre 2003, avente per oggetto «Approvazione della perimetrazione del sito denominato "ex Chimica Saronio" ricadente nei territori dei comuni di Cerro al Lambro e del comune di Melegnano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

Preso atto che con note del 16 luglio 2001 e del 25 luglio 2001, acquisite agli atti regionali con protocollo n. 23258 e 23257 del 21 agosto 2001, il comune di Melegnano ha notificato, ai sensi del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471, la situazione di

pericolo di inquinamento in corrispondenza di terreni individuati nella parte ovest del centro edificato di Melegnano e nella parte nord del comune di Cerro al Lambro, aree a suo tempo utilizzate dall'ex Società Chimica Saronio;

Considerato che gli Enti di controllo ambientale hanno attivato indagini idrochimiche, estese su una rete piezometrica composta da 39 piezometri, che hanno confermato l'esistenza di fonti di contaminazione attive nei terreni tali da determinare la presenza di concentrazioni di ammine aromatiche nelle acque sotterranee;

Considerato che durante l'incontro dell'8 aprile 2002 gli Enti hanno concordato sulla necessità di avviare un'indagine relativa ai terreni di pertinenza dell'ex Chimica Saronio, che prevede la ricerca di ammine aromatiche, solventi aromatici, solventi clorurati, metalli, fenoli e diossine;

Rilevata l'importanza di prevedere un Gruppo di Lavoro tra gli Enti territorialmente competenti, con funzioni di supporto tecnico-amministrativo ai comuni di Cerro al Lambro e Melegnano per la rilevanza pubblica che riveste la valutazione del rischio ambientale e sanitario concatenato ai terreni e alle acque contaminate;

Atteso che tale insieme di operatori persegue la finalità di snellimento delle procedure relative all'acquisizione di pareri, nulla osta, e autorizzazioni e certificazioni necessarie a rendere certi i tempi di attuazione delle opere di risanamento ambientale;

Ritenuto che il Gruppo di Lavoro sia composto dai comuni di Cerro al Lambro e Melegnano, dalla Provincia di Milano, dal Dipartimento sub-provinciale Città di Milano e Melegnano e dal Dipartimento di Lodi, dall'ASL Milano 2, dall'Avvocatura regionale e sia coordinato dalla Direzione Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia;

Considerato che con nota del 14 gennaio 2003 n. prot. 537 la Regione Lombardia ha richiesto agli Enti territorialmente competenti la nomina di un referente come componente del Gruppo di Lavoro;

Ravvisata l'opportunità di affidare al concerto degli Enti coinvolti la verifica e il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, la vigilanza ed il controllo dei lavori di bonifica nelle diverse fasi progettuali e di esecuzione dei medesimi, eventualmente collaborando e concordando con la direzione lavori le varianti migliorative al progetto, in forza del rapporto costi-benefici;

Ritenuto comunque di far salve le competenze e le responsabilità di ciascun Ente rappresentato, per quanto istituzionalmente allo stesso attribuito dalle norme, nelle materie trattate;

Preso atto delle note pervenute dagli Enti con la nomina dei rispettivi rappresentanti nel Gruppo di Lavoro;

Ravvisata la necessità che per le Amministrazioni comunali in mancanza di un rappresentante nominato la figura componente del Gruppo di Lavoro sia il sindaco;

Rilevata l'importanza di assegnare le funzioni di coordinamento del Gruppo di Lavoro sia assegnato alla Regione Lombardia, nella figura del dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti o di un suo delegato;

Visto il decreto del segretario generale n. 25679 del 20 ottobre 2002 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale»;

Ritenuto di far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 23 aprile 1985, n. 33, il presente decreto;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. istituire per le finalità descritte in premessa il Gruppo di Lavoro ai fini di fornire un supporto tecnico-amministrativo ai comuni di Cerro al Lambro e Melegnano, per le operazioni di caratterizzazione delle aree ove esiste un inquinamento accertato e in quelle ove esiste un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, così come definite nel decreto di perimetrazione del sito del n.;

2. di riconoscere che tale insieme di operatori, in via prioritaria e con il fine di una proficua collaborazione tra gli Enti, sebbene nel rispetto delle rispettive competenze, persegue le finalità di rendere certi i tempi di attuazione delle operazioni

di caratterizzazione e di bonifica, indica il percorso tecnico-amministrativo mirato all'esclusione della situazione di rischio sanitario ed ambientale e garantisce, nel caso vengano rilevate particolari esigenze istruttorie, lo snellimento delle procedure relativamente all'acquisizione di pareri, autorizzazioni, certificazioni, e nulla osta necessari;

3. di affidare al concerto degli Enti coinvolti, la verifica e il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, la vigilanza ed il controllo dei lavori di bonifica nelle diverse fasi progettuali e di esecuzione dei medesimi, eventualmente collaborando e concordando con la direzione lavori le varianti migliorative al progetto, in forza del rapporto costi-benefici;

4. di riconoscere in rappresentanza degli Enti e delle Aziende di cui in premessa, quali componenti del Gruppo di Lavoro, i seguenti:

- Roberto Canobio – funzionario della Regione Lombardia Unità Organizzativa Gestione Rifiuti;
- Paola Ceriani – funzionario della Regione Lombardia Unità Organizzativa Gestione Rifiuti;
- sindaco del comune di Cerro al Lambro o suo delegato;
- Battista Invernizzi – funzionario del comune di Melegnano;
- Marco Cederle – funzionario della Regione Lombardia Avvocatura regionale;
- Andrea Zelioli – funzionario della Provincia di Milano;
- Massimo Leoni – dirigente dell'ARPA Dipartimento sub-provinciale Città di Milano e Melegnano;
- Paolo Perfumi – dirigente dell'ARPA Dipartimento sub-provinciale Città di Milano e Melegnano;
- Giovanni De Felice o suo delegato – direttore dell'ARPA Dipartimento di Lodi;
- Barbara Pozzi – dirigente dell'ASL Provincia di Milano n. 2;

5. di assegnare alla Regione Lombardia la funzione di coordinamento del Gruppo di Lavoro e di riconoscere nel dirigente dell'U.O. Gestione Rifiuti il soggetto incaricato di tale attività;

6. di riconoscere, nei nominativi indicati i rappresentanti delle Amministrazioni incaricati a far parte del Gruppo di Lavoro e a partecipare agli incontri collegiali;

7. di dare atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del Capo III, legge n. 241/1990 e sue modifiche ed integrazioni, relativo alla partecipazione del procedimento amministrativo;

8. di far salve le competenze e le responsabilità di ciascun Ente rappresentato, per quanto istituzionalmente allo stesso attribuito dalle norme nelle materie trattate;

9. di notificare il presente decreto ai sindaci dei comuni di Cerro al Lambro e Melegnano, alla Provincia di Milano, all'ARPA Sede Centrale, all'ARPA Lombardia – Dipartimento sub-provinciale Città di Milano e Melegnano, all'ARPA Lombardia – Dipartimento di Lodi, all'ASL Milano 2;

10. di trasmettere copia del presente atto al Consiglio regionale;

11. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento;

12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Il dirigente dell'unità organizzativa:
Adriano Vignali

(BUR20040149)

D.d.s. 23 dicembre 2003 - n. 22887

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006). Approvazione delle graduatorie delle iniziative proposte a valere sulla Misura 2.4 «Sviluppo della società dell'informazione»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO INTERVENTI E INFRASTRUTTURE

Visti:

– il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001;

(4.2.2)

– il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

– il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003;

– il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

– il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;

– la decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;

– la d.g.r. n. 7/8602 del 27 marzo 2002 (Doc.U.P. Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di Programmazione) e successive modifiche;

– il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 10828 del 10 giugno 2002, con il quale è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 2.4 «Sviluppo della società dell'informazione» del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006);

Rilevato che il bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 4° Supplemento Straordinario al n. 25 del 21 giugno 2002 – e che il termine di 90 giorni per la presentazione delle domande, da parte dei soggetti beneficiari, è scaduto in data 19 settembre 2002;

Considerato che il punto 11 del bando prevede che le domande di aiuto finanziario siano esaminate e valutate da una Commissione tecnica appositamente costituita e che le stesse siano ammesse all'aiuto finanziario secondo due distinte graduatorie di merito relativamente agli interventi in aree Obiettivo 2 e agli interventi in aree a Sostegno transitorio;

Preso atto che:

– a seguito della pubblicazione del bando sono state inviate, entro i termini stabiliti nel bando, n. 5 (cinque) richieste di aiuto finanziario alla Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità;

– con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 5156 del 26 marzo 2003, è stata costituita l'apposita Commissione tecnica preposta alla valutazione delle domande di aiuto finanziario presentate, a valere sulla Misura 2.4 «Sviluppo della società dell'informazione», di cui al Bando precedentemente citato;

– le attività della Commissione tecnica avviate il 10 giugno 2003, si sono concluse il 12 giugno 2003;

Visti i resoconti sommari relativi alle riunioni della citata Commissione tecnica;

Visto il punto 14 del bando della Misura 2.4, nel quale sono specificate le caratteristiche e le modalità dell'aiuto finanziario che, erogato in tre tranches da Finlombarda s.p.a., risulta pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile e si compone di un finanziamento a tasso zero pari al 60% (sessanta per cento) e di un contributo a fondo perduto per il restante 40% (quaranta per cento);

Vista la d.g.r. n. 7/9645 del 28 giugno 2002 concernente l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del «Fondo per le infrastrutture»;

Preso atto della dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione della Misura 2.4 «Sviluppo della società dell'informazione», che come riportato all'Allegato 1 del Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 8602 del 27 marzo 2002, così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 12242 del 28 febbraio 2003, risulta pari a € 19.092.400,00, di cui € 17.781.998,00 per gli interventi in aree Obiettivo 2 ed € 1.310.402,00, per gli interventi in aree a Sostegno transitorio;

Considerato che, per l'attuazione del citato bando, è stata stabilita una disponibilità finanziaria pari a € 10.201.401,00, di cui € 8.890.999,00, destinati agli interventi da realizzarsi in aree Obiettivo 2 ed € 1.310.402,00, per gli interventi da realizzarsi in aree a Sostegno transitorio;

Dato atto che:

– il contributo concesso agli interventi finanziati sarà rideterminato, a seguito della verifica prevista dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, sull'importo dei lavori aggiudicati e/o sulla base del costo effettivo per le opere ultimate;

– le economie derivanti dalla rideterminazione del contributo nonché dai ribassi d'asta, a seguito della verifica di cui al punto precedente, concorreranno al finanziamento degli interventi di prima assegnazione dichiarati ammissibili, sia a valere sulle aree Obiettivo 2, che sulle aree a Sostegno transitorio;

Visto il decreto del Direttore Generale alle Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 20825 del 5 novembre 2002, con cui è stato assegnato il capitolo 4.9.4.3.3.318.5905, concernente «Spese per l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000/2006 per lo sviluppo della società dell'informazione»;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale»;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 novembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)» ed il successivo decreto del dirigente dell'U.O. Organizzazione e personale n. 614 del 18 gennaio 2002;

Visti gli artt. 14 e 15 del Regolamento regionale n. 1 del 2 aprile 2001;

Decreta

1. di approvare la graduatoria degli interventi proposti per la Misura 2.4 «Sviluppo della società dell'informazione», afferenti le aree obiettivo 2, di cui all'allegato «A», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la graduatoria degli interventi proposti per la Misura 2.4 «Sviluppo della società dell'informazione», afferenti le aree a sostegno transitorio, di cui all'allegato «B», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione del finanziamento spettante ad ogni singola iniziativa, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate nelle premesse del presente atto per le aree obiettivo 2 e a sostegno transitorio, a seguito dell'espletamento delle procedure di verifica di cui all'art. 29 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

4. di dare atto che nel medesimo provvedimento di cui al precedente punto 3 verranno altresì definite le modalità per la erogazione delle risorse, la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti beneficiari e il monitoraggio degli interventi;

5. di trasmettere copia del presente decreto all'Autorità di Gestione del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;

6. di disporre che il presente decreto sia trasmesso ai soggetti che hanno presentato richiesta di aiuto finanziario a valere sul primo Bando di attuazione della Misura 2.4 «Sviluppo della società dell'informazione» e sia pubblicato unitamente agli allegati di cui ai precedenti punti 1 e 2, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di dare atto che, dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente: Lino Bertani

ALLEGATO A

Doc.U.P. Obiettivo - 2000-2006
Misura 2.4 Sviluppo della società dell'informazione

GRADUATORIA DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLE AREE OBIETTIVO 2

POSIZIONE	RICHIEDENTE	PROV.	INIZIATIVA	TOTALE PUNTEGGIO
1	COMUNE DI CASTELLANZA	VA	PROGETTO PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA E POSA DI UNA RETE DI TELERISCALDAMENTO	20
2	COMUNI DI CASTELLANZA, FAGNANO OLONA, GORLA MAGGIORE, GORLA MINORE, SOLBIATE OLONA, MARNATE, OLGiate OLONA	VA	REALIZZAZIONE DI UN CAVIDOTTO (ALLOGGIAMENTO) PER LA POSA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CABLAGGIO IN FIBRA OTTICA PER TELECOMUNICAZIONI. DORSALE DI BASE PER L'ASSE DELLA VALLE OLONA	15,98
3	COMUNE DI LEGNANO	MI	PROGETTO PER LA PREDISPOSIZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ NELLA CITTÀ DI LEGNANO	8,38
4	COMUNE DI ARCONATE	MI	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CUNICOLO TECNOLOGICO IN ARCONATE	7,99

ALLEGATO B

Doc.U.P. Obiettivo - 2000-2006
Misura 2.4 Sviluppo della società dell'informazione

GRADUATORIA DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLE AREE A SOSTEGNO TRANSITORIO

POSIZIONE	RICHIEDENTE	PROV.	INIZIATIVA	TOTALE PUNTEGGIO
1	CONSORZIO COMUNI BACINO IMBRIFERO MONTANO VALLE CAMONICA	BS	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI SOTTOSUOLO PER RETE TELEMATICA DELLA VALLE CAMONICA (BS)	20

(BUR20040150)

D.d.s. 23 dicembre 2003 - n. 22895

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006). Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia». Approvazione delle graduatorie, assegnazione degli aiuti finanziari e approvazione delle «Linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in attuazione del primo bando della Misura 3.4»

(4.2.2)

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
TECNOLOGIE E GESTIONI INNOVATIVE**

Visti:

– il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001;

– il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

– il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003;

– il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

– il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;

– la decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;

– la d.g.r. n. 7/8602 del 27 marzo 2002 (Doc.U.P. Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di Programmazione) e successive modifiche;

Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 10829

del 10 giugno 2002, con il quale è stato approvato il bando per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006);

Rilevato che tale bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 4° Supplemento Straordinario al n. 25 del 21 giugno 2002 - e che il termine di 90 giorni per la presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari è scaduto in data 19 settembre 2002;

Considerato che il punto 11 del bando prevede che le domande di aiuto finanziario siano esaminate e valutate da una Commissione tecnica appositamente costituita e che le stesse siano ammesse all'aiuto finanziario secondo due distinte graduatorie di merito relativamente agli interventi in aree Obiettivo 2 e agli interventi in aree a Sostegno transitorio, sulla base dei criteri di selezione stabiliti nel Complemento di Programmazione;

Preso atto che:

– a seguito della pubblicazione del Bando sono state inviate n. 46 (quarantasei) richieste di aiuto finanziario alla Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità;

– con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 6290 del 14 aprile 2003, è stata costituita apposita Commissione tecnica preposta alla valutazione delle domande di aiuto finanziario presentate a valere sulla Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia», di cui al bando precedentemente citato;

– le attività della Commissione tecnica avviate il 7 maggio 2003, si sono concluse il 21 ottobre 2003;

Visti i resoconti relativi alle riunioni della citata Commissione tecnica;

Visto il punto 13 del bando della Misura 3.4, nel quale sono specificate le caratteristiche e le modalità dell'aiuto finanziario che, erogato in tre tranches da Finlombarda s.p.a., risulta pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile e si compone di un finanziamento a tasso zero pari al 60% (sessanta per cento) e di un contributo a fondo perduto per il restante 40% (quaranta per cento);

Vista la d.g.r. n. 7/9645 del 28 giugno 2002 concernente l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «Fondo per le infrastrutture»;

Preso atto della dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia», che come riportato all'Allegato 1 del Complemento di Programmazione adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 8602 del 27 marzo 2002, risulta pari a € 20.251.801,00 di cui € 18.861.821,00 per gli interventi in aree Obiettivo 2 ed € 1.389.980,00; per gli interventi in aree a Sostegno transitorio;

Considerato che per l'attuazione del citato bando, di cui al d.d.g. n. 10829 del 10 giugno 2002, è stata stabilita una disponibilità finanziaria pari a € 10.820.890,50; di cui € 9.430.910,50 destinati agli interventi da realizzarsi in aree Obiettivo 2 ed € 1.389.980,00 per gli interventi da realizzarsi in aree a Sostegno transitorio;

Dato atto che le economie derivanti dalla rideterminazione del contributo nonché dai ribassi d'asta, concorreranno al finanziamento degli interventi dichiarati ammissibili, sia delle aree Obiettivo 2, sia delle aree di Sostegno transitorio;

Visto il decreto del Direttore Generale alle Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 20825 del 5 novembre 2002, con cui è stato assegnato il capitolo 4.9.1.1.3.138.5910, concernente «Spese per l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2006 per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale»;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 novembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento 2001)» ed il successivo decreto del dirigente dell'U.O. Organizzazione e personale n. 614 del 18 gennaio 2002;

Visti gli artt. 14 e 15 del Regolamento regionale n. 1 del 2 aprile 2001;

Decreta

1. di approvare – relativamente al primo bando della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» – i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- graduatoria degli interventi finanziati relativi alle aree Obiettivo 2, con l'indicazione dei punteggi attribuiti sulla base dei criteri di selezione indicati nel Bando e l'ammontare dell'aiuto finanziario massimo assegnato ai soggetti beneficiari (Allegato 1a);
- graduatoria degli interventi finanziati relativi alle aree a Sostegno transitorio, con l'indicazione dei punteggi attribuiti sulla base dei criteri di selezione indicati nel Bando e l'ammontare dell'aiuto finanziario massimo assegnato ai soggetti beneficiari (Allegato 1b);
- elenco degli interventi non ammissibili relativi alle aree Obiettivo 2, con le relative motivazioni (Allegato 1c);
- elenco degli interventi relativi non ammissibili alle aree a Sostegno transitorio, con le relative motivazioni (Allegato 1d);

2. di assegnare ai soggetti titolari degli interventi finanziati di cui al precedente punto 1, lettere a) e b) l'aiuto finanziario ivi indicato, stabilendo che all'onere relativo, pari a complessivi € 9.340.808,01, si farà fronte con la disponibilità economica prevista sull'UPB 4.9.1.1.3.138 capitolo 5910 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di confermare gli obblighi dei soggetti beneficiari dell'aiuto finanziario assegnato, così come stabiliti al punto 19 del Bando relativo alla Misura 3.4, «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia», di cui al d.d.g. 10 giugno 2002 n. 10829;

4. di confermare che il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel bando e nel presente provvedimento nonché degli adempimenti indicati in premessa comporteranno la revoca dell'aiuto finanziario assegnato;

5. di stabilire che:

- la presentazione della progettazione esecutiva relativa agli interventi finanziati, qualora non allegata alla domanda, dovrà avvenire entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione del presente decreto;
- l'avvio dei lavori dovrà avvenire entro il termine di 150

(centocinquanta) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, ovvero, per gli interventi per i quali alla data di presentazione della istanza era già stato approvato il progetto esecutivo, dalla data di notificazione del presente decreto;

- la data ultima per la conclusione dei lavori viene fissata al 30 giugno 2006;

6. di disporre che i termini temporali di cui al precedente punto 4, potranno essere, in caso di comprovata impossibilità ad ottemperare, prorogati, con motivato provvedimento, senza eccedere in ogni caso i limiti di cui alla Decisione C(2001) 2878 della Commissione europea del 10 dicembre 2001;

7. di disporre, richiamato il punto 20 del bando di cui al d.d.g. 10 giugno 2002 n. 10829, che la realizzazione degli interventi – pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme percepite, maggiorate del pagamento degli interessi legali – dovrà avvenire conformemente ai progetti proposti e nel pieno rispetto delle indicazioni e previsioni di ordine ambientale ivi contenute, nonché alle specifiche prescrizioni contenute negli allegati 1a e 1b di cui al punto 1 del presente provvedimento;

8. di stabilire che, a norma dei regolamenti comunitari in premessa, è fatto divieto, pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme percepite maggiorate del pagamento degli interessi legali, di operare la dismissione o l'alienazione delle opere e degli impianti finanziati per un periodo di 5 anni successivi alla conclusione del progetto;

9. di stabilire che, conformemente ai contenuti dell'ultimo capoverso del punto 11 del bando approvato con d.d.g. 10 giugno 2002 n. 10829, la formale determinazione e conferma dell'entità di aiuto finanziario verrà effettuata, con apposito provvedimento, alla consegna del nuovo quadro economico aggiornato a seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione, e che il relativo impegno di spesa sarà rideterminato sulla base delle risultanze dell'appalto;

10. di stabilire che le risorse derivanti dalla rideterminazione del contributo nonché dai ribassi d'asta concorreranno al finanziamento degli interventi dichiarati ammissibili, sia delle aree Obiettivo 2, sia delle aree di Sostegno transitorio;

11. di confermare che le erogazioni dell'aiuto finanziario saranno disposte con successivi decreti del Responsabile della Misura 3.4 a valere sul capitolo di bilancio 4.9.1.1.3.138.5910 a favore del gestore del fondo;

12. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato 2 «Linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in attuazione del primo bando della Misura 3.4», nel quale sono indicate le modalità per l'erogazione delle risorse;

13. di trasmettere copia del presente decreto:

- all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla più volte citata convenzione – stipulata tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a.;
- all'Autorità Ambientale del Doc.U.P. Obiettivo 2 (2000-2006);
- all'Autorità di Pagamento del Doc.U.P. Obiettivo 2 (2000-2006);
- all'Unità Organizzativa Bilancia e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- a Finlombarda s.p.a.;

14. di disporre che il presente decreto sia trasmesso ai soggetti che hanno presentato richiesta di aiuto finanziario a valere sul primo bando di attuazione della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» e sia pubblicato unitamente agli allegati di cui ai precedenti punti 1 e 12, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

15. di dare atto che, dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente: Raffaele Occhi

ALLEGATO 1/A

DOCUP Ob 2 2000-2006 MISURA 3.4
INTERVENTI IN AREE OBIETTIVO 2

Posiz.	N. ord.	Richiedente	Prov.	Iniziativa	Costo intervento €	Costo ammissibile €	Punteggio totale	Finanziamento €	Condizioni
1	36	COMUNE DI GROSOTTO	SO	UTILIZZAZIONE DELLE DERIVAZIONI PER USO ACQUEDOTTISTICO SORGENTI GIANINO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	430.000,00	421.818,18	70,00	421.818,18	Il finanziamento è subordinato alla trasformazione, secondo le modalità indicate nella istanza, degli impianti di riscaldamento di strutture comunali destinate al soddisfacimento delle finalità istituzionali per una capacità energetica complessiva corrispondente alla producibilità degli impianti idroelettrici di cui alle istanze con numero d'ordine 36 e 37. Il progetto relativo a tale trasformazione dovrà essere prodotto unitamente alla progettazione esecutiva dell'intervento finanziato.
2	37	COMUNE DI GROSOTTO	SO	UTILIZZAZIONE DELLE DERIVAZIONI PER USO ACQUEDOTTISTICO SORGENTI ZAROLO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	415.000,00	406.420,00	62,80	406.420,00	Il finanziamento è subordinato alla trasformazione, secondo le modalità indicate nella istanza, degli impianti di riscaldamento di strutture comunali destinate al soddisfacimento delle finalità istituzionali per una capacità energetica complessiva corrispondente alla producibilità degli impianti idroelettrici di cui alle istanze con numero d'ordine 36 e 37. Il progetto relativo a tale trasformazione dovrà essere prodotto unitamente alla progettazione esecutiva dell'intervento finanziato.
3	35	COMUNE DI SONDALO	SO	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE LOCALI ATTRAVERSO L'USO IDROELETTRICO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - CENTRALINA FONTANACCIA - FRONTALE	1.015.500,00	967.250,00	54,64	967.250,00	Il finanziamento è subordinato alla trasformazione, secondo le modalità indicate nella istanza, degli impianti di riscaldamento di strutture comunali destinate al soddisfacimento delle finalità istituzionali nonché al completamento, secondo quanto indicato nella documentazione trasmessa, delle attività in corso di realizzazione o progettate, per una capacità energetica complessiva corrispondente alla producibilità dell'impianto idroelettrico proposto. Il progetto relativo a tali trasformazioni oltre a puntuali indicazioni relativamente allo stato di attuazione delle attività in fase di realizzazione o in progetto dovranno essere prodotte unitamente alla progettazione esecutiva dell'intervento finanziato. Per quanto concerne gli aspetti connessi con la situazione di dissesto idrogeologico nella progettazione esecutiva le opere andranno localizzate in maniera tale che l'intervento risulti coerente con le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente.
4	5	COMUNE DI MALONNO	BS	CENTRALE IDROELETTRICA DA ACQUEDOTTO ESISTENTE E POTENZIAMENTO	849.406,50	842.796,84	43,83	842.796,84	Il finanziamento è subordinato alla trasformazione, secondo le modalità indicate nella istanza, degli impianti di riscaldamento di strutture comunali destinate al soddisfacimento delle finalità istituzionali per una capacità energetica complessiva corrispondente alla producibilità dell'impianto idroelettrico proposto. Il progetto relativo a tale trasformazione dovrà essere prodotto unitamente alla progettazione esecutiva dell'intervento finanziato.
5	21	COMUNE DI SERMIDE	MN	INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI PER PRODURRE ENERGIA ELETTRICA DA COLLOCARE NEL PALAZZETTO DELLO SPORT	96.850,00	96.850,00	42,78	96.850,00	
6	27	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA - STABILIMENTO OSPEDALIERO DI VARZI	PV	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA VEGETALE	810.000,00	768.877,20	40,34	768.877,20	
7	23	COMUNE DI CUGGIONO	MI	RECUPERO DEL FABBRICATO E RIATTIVAZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DI CUGGIONO	1.656.544,22	1.376.319,88	34,99	1.376.319,88	

Posiz.	N. ord.	Richiedente	Prov.	Iniziativa	Costo intervento €	Costo ammissibile €	Punteggio totale	Finanziamento €	Condizioni
8	42	COMUNE DI FUSINE	SO	IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA CON PANNELLI FOTOVOLTAICI PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO	109.340,00	109.340,00	21,82	109.340,00	
9	41	VALMALENCO SERVIZI SPA	SO	IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA CON PANNELLI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE SULLA COPERTURA DEL TETTO DELLA PISCINA INTERCOMUNALE DELLA VALMALENCO SITUATA IN COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO (SO)	137.430,00	137.430,00	21,58	137.430,00	
10	43	COMUNE DI FUSINE	SO	IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA CON PANNELLI FOTOVOLTAICI AREA EX DEPOSITO BOMBOLE	112.640,00	112.640,00	21,41	112.640,00	
11	44	COMUNE DI CEDRASCO	SO	IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA CON PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA GARIBALDI	182.028,00	182.028,00	21,31	182.028,00	
12	20	COMUNE DI RONCOFERRARO	MN	PROGETTO RONCOFERRARO FOSSIL FREE ENERGY	1.016.991,17	1.016.991,17	21,02	1.016.991,17	
13	28	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	VA	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI A PANNELLI SOLARI IN STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETÀ COMUNALE	1.552.278,77	1.512.066,74	5,90	1.512.066,74	
						7.950.828,01		7.950.828,01	

ALLEGATO 1/B

DOCUP Ob 2 2000-2006 MISURA 3.4

GRADUATORIA INTERVENTI IN AREE A SOSTEGNO TRANSITORIO

POSIZIONE	N. ORD.	RICHIEDENTE	PROV.	INIZIATIVA	COSTO INTERVENTO €	COSTO AMMISSIBILE €	PUNTEGGIO TOTALE	FINANZIAMENTO €
1	17	COMUNE DI CETO	BS	COSTRUZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE	498.000,00	467.264,54	75,00	467.264,54
2	16	COMUNE DI LOSINE	BS	CENTRALE IDROELETTRICA DA ACQUEDOTTO COMUNALE DI LOSINE	285.798,36	274.795,88	41,78	274.795,88
3	25	COMUNE DI NERVIANO	MI	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CENTRO INTEGRATO EX MECCANICA VIA CESARE BATTISTI – NERVIANO	172.475,72	172.475,72	22,46	172.475,72
4	10	INTEGRA s.r.l.	BS	CENTRALE DI COGENERAZIONE TERMO-ELETTRICA E RETE DI TELERISCALDAMENTO UTENZE PUBBLICHE COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO, ALIMENTATA DA COMBUSTIBILI AD ALTA EFFICIENZA E RIDOTTE EMISSIONI	562.193,33	559.636,70	18,70	475.443,86
							1.474.172,84	1.389.980,00

ALLEGATO 1/C

DOCUP Ob 2 2000-2006 MISURA 3.4

INTERVENTI ESCLUSI AREE OB2

N. ORD.	RICHIEDENTE	PROV.	INIZIATIVA	MOTIVAZIONE
1	COMUNE DI MOIO DE' CALVI	BG	COSTRUZIONE DI IMPIANTO IDROELETTRICO	L'energia elettrica producibile dall'impianto proposto eccede in modo rilevante i consumi certificati relativi allo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.

N. ORD.	RICHIEDENTE	PROV.	INIZIATIVA	MOTIVAZIONE
2	COMUNE DI VALTORTA	BG	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDROELETTRICO DI VALTORTA (BG) SUL TORRENTE STABINA	L'energia elettrica producibile dall'impianto proposto eccede in modo rilevante i consumi certificati relativi allo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.
3	SOCIETÀ ELETTRICA MONNO S.R.L.	BS	CENTRALE IDROELETTRICA DA ACQUA FLUENTE SU TORRENTI MORTIROLO E OGILIOLO	La configurazione progettuale proposta non risulta compatibile con le limitazioni poste dalle norme tecniche di attuazione del PAI. Infatti gli ambiti interessati dal tratto terminale degli impianti ricadono in un'area a rischio idrogeologico molto elevato definita ai sensi della legge 267 del 3 agosto 1998. Tali opere risultano pertanto soggette alle limitazioni poste dalle norme tecniche del PAI articolo n. 50 che impone la delocalizzazione della centrale di trasformazione (locale turbina di nuova costruzione) nonché la valutazione della fattibilità di un diverso tracciato per la condotta forzata.
4	INTEGRA S.R.L.	BS	CENTRALE DI COGENERAZIONE E RETE DI TELERISCALDAMENTO UTENZE PUBBLICHE COMUNE DI EDOLO, ALIMENTATA A PREVALENTE FONTE RINNOVABILE INTEGRATA - SOLARE E BIOMASSA	L'energia producibile e distribuibile attraverso l'impianto proposto eccede in modo rilevante i consumi certificati relativi allo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.
6	COMUNE DI PONTEDILEGNO	BS	CENTRALE IDROELETTRICA DA ACQUEDOTTO IDROPOTABILE ESISTENTE E POTENZIAMENTO	L'energia elettrica producibile dall'impianto proposto viene destinata prevalentemente ad attività che non rientrano fra quelle istituzionali di pubblica amministrazione riconducibili al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.
7	TELERISCALDAMENTO SEL- LERO NOVELLE S.R.L.	BS	RETE DI TELERISCALDAMENTO UTENZE PUBBLICHE COMUNE DI CEDEGOLO, ALIMENTATA A BIOMASSA VEGETALE	L'intervento proposto concerne la realizzazione di un impianto per la fornitura di calore ad utenze pubbliche nel comune di Cervenone. I fabbisogni energetici cui si intende corrispondere sono tuttavia relativi ad amministrazioni pubbliche che non sono in alcun modo riconducibili al soggetto richiedente. La società proponente l'iniziativa non rientra quindi fra i soggetti ammissibili.
22	COMUNE DI ARCONATE	MI	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE E POSA DI UNA RETE DI TELERISCALDAMENTO IN ARCONATE	L'energia elettrica producibile dall'impianto di cogenerazione proposto, alimentato con fonte combustibile fossile, eccede in modo rilevante i consumi rappresentati relativi allo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali. Inoltre l'utilizzo di parte dell'energia per il riscaldamento della piazza della Libertà, utenza che per la sua fruizione non necessita in modo indispensabile di tale servizio, pone l'iniziativa in contrasto con le finalità della Misura che è destinata a promuovere un uso razionale dell'energia con conseguente diminuzione dell'utilizzo di combustibili di origine fossile.
24	COMUNE DI VILLA CORTESE	MI	INIZIATIVE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA PRODUZIONE E DELL'USO DELL'ENERGIA CON ATTIVAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE	L'istanza è pervenuta fuori dai termini indicati nel bando. In considerazione dei contenuti del punto 9 del bando la domanda non può essere presa in considerazione.
26	COMUNE DI LEGNANO	MI	PROGETTO PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA E POSA DI UNA RETE DI TELERISCALDAMENTO NELLA CITTÀ DI LEGNANO	Gli impianti di distribuzione del calore relativi al progetto proposto non vengono destinati in via esclusiva per le necessità derivanti dallo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente, ma utilizzate anche per utenze diverse. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.
29	COMUNE DI CASTELLANZA	VA	PROGETTO PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA E POSA DI UNA RETE DI TELERISCALDAMENTO	Gli impianti di distribuzione del calore relativi al progetto proposto non vengono destinati in via esclusiva per le necessità derivanti dallo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente, ma utilizzate anche per utenze diverse. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.

N. ORD.	RICHIEDENTE	PROV.	INIZIATIVA	MOTIVAZIONE
30	CONSORZIO ACCAM BUSTO ARSIZIO	VA	RECUPERO ENERGETICO DA FONTI RINNOVABILI	La maggiore produzione di energia elettrica ottenuta attraverso la realizzazione delle opere oggetto dell'intervento viene destinata alla commercializzazione secondo contratti attualmente in essere. Questo pone l'iniziativa in contrasto con i contenuti del bando che limita l'utilizzo dell'energia prodotta a favore di immobili della pubblica amministrazione destinati al soddisfacimento dei fini istituzionali.
31	COMUNE DI SONDALO	SO	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE LOCALI ATTRAVERSO L'USO IDROELETTRICO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - CENTRALINA STAIM/ROSUMIA - TOBAI	L'energia elettrica producibile dall'impianto proposto eccede in modo rilevante i consumi certificati relativi allo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.
32	COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA	SO	NUOVO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CON UTILIZZO IDROELETTRICO E NUOVO SERBATOIO PER L'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA E DEL SUO COMPRESORIO	L'energia elettrica producibile dall'impianto proposto eccede in modo rilevante i consumi certificati relativi allo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.
33	COMUNE DI SONDALO	SO	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE LOCALI TRAMITE IL COMPLETAMENTO DELLA RETE DEL TELERISCALDAMENTO - III LOTTO	L'intervento proposto concerne la distribuzione di calore ad utenze che non sono riconducibili al soggetto richiedente. Con la realizzazione di tali opere si intende quindi porre in essere una attività di cessione dell'energia che, come tale, si pone in contrasto con gli obiettivi della misura e i contenuti del bando, che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'esercizio dei propri fini istituzionali.
34	COMUNE DI SONDALO	SO	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE LOCALI TRAMITE IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO TECNICO E FUNZIONALE DELL'ALPE REDASCO EDIFICI, ATTREZZATURE, ELETRIFICAZIONE	L'energia elettrica producibile dall'impianto proposto viene destinato ad attività produttive che non rientrano fra quelle istituzionali di pubblica amministrazione riconducibile al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.
38	COMUNE DI GROSOTTO	SO	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CENTRALE IDROELETTRICA DI VALLE PIANA	L'energia elettrica producibile dall'impianto proposto eccede in modo rilevante i consumi certificati relativi allo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.
39	COMUNE DI VERVIO	SO	REALIZZAZIONE CENTRALINA ELETTRICA PER LA MALGA E IL RIFUGIO DI SCHIAZZERA	L'energia elettrica producibile dall'impianto proposto viene destinata ad attività produttive e turistiche che non rientrano fra quelle istituzionali di pubblica amministrazione riconducibile al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.
40	COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA	SO	COSTRUZIONE DI IMPIANTO IDROELETTRICO	L'energia elettrica producibile dall'impianto proposto eccede in modo rilevante i consumi certificati relativi allo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.
45	COMUNE DI CEDRASCO	SO	IMPIANTO IDROELETTRICO IN COMUNE DI CEDRASCO SUL TORRENTE CERVIO	L'energia elettrica producibile dall'impianto proposto eccede in modo rilevante i consumi certificati relativi allo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.
46	AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE TIRANO S.P.A.	SO	REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO «SAIENTO» NEI COMUNI DI LOVERO E VERVIO	Gli impianti per la produzione di energia possono essere sussidiati, secondo il bando di selezione, in funzione del soddisfacimento dei fabbisogni derivanti da attività connesse con lo svolgimento dei fini istituzionali delle amministrazioni pubbliche. Nel caso di specie l'istante rappresenta enti locali che non sono posti all'interno delle aree così come individuate al punto 5 del bando di selezione. I benefici che si ottengono dalla realizzazione dell'impianto proposto esplicano quindi la loro efficacia al di fuori delle aree eleggibili così come sopra indicate. Ciò pone l'intervento al di fuori dei limiti posti dal bando.

ALLEGATO 1/D

DOCUP Ob 2 2000-2006 MISURA 3.4**INTERVENTI ESCLUSI AREE SOSTEGNO TRANSITORIO**

N. ORD.	RICHIEDENTE	PROV.	INIZIATIVA	MOTIVAZIONE
8	COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GPL	L'intervento concerne la realizzazione di una rete per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto rivolta prevalentemente alle utenze private. L'intervento non risulta coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.
9	COMUNE DI PIAN CAMUNO	BS	REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITÀ VAL NEGRA	L'energia elettrica producibile dall'impianto proposto eccede in modo rilevante i consumi certificati relativi allo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali. La configurazione progettuale proposta non risulta inoltre compatibile con le limitazioni poste dalle norme tecniche di attuazione del PAI. Infatti gli ambiti interessati dal tratto terminale degli impianti ricadono in un'area a rischio idrogeologico molto elevato definita ai sensi della legge 267 del 3 agosto 1998. Tali opere risultano pertanto soggette alle limitazioni poste dalle norme tecniche del PAI articolo n. 50, che impone la delocalizzazione della centrale di trasformazione (locale turbina di nuova costruzione) nonché la valutazione della fattibilità di un diverso tracciato per la condotta forzata.
11	INTEGRA S.R.L.	BS	CENTRALE DI COGENERAZIONE E RETE DI TELERISCALDAMENTO UTENZE PUBBLICHE COMUNE DI CETO - FRAZIONE DI NADRO, ALIMENTATA A GAS METANO	L'energia producibile e distribuibile attraverso l'impianto proposto eccede in modo rilevante i consumi certificati relativi allo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.
12	INTEGRA S.R.L.	BS	STAZIONE DI COMPRESSIONE GAS METANO PER CARRI BOMBOLAI PER RETI E UTENZE PUBBLICHE IN ISOLA (ESINE)	L'impianto proposto, destinato al caricamento di bombole di gas metano, non è legato in maniera esclusiva al soddisfacimento energetico relativo allo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.
13	MORINA S.R.L. (PEZZAZE)	BS	REALIZZAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA	L'energia elettrica producibile dall'impianto proposto eccede in modo rilevante i consumi certificati relativi allo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.
14	COMUNI DI CIMBERGO E PARSARDO	BS	REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA SUL TORRENTE TREDENUS	L'energia elettrica producibile dall'impianto proposto eccede in modo rilevante i consumi certificati relativi allo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.
15	COMUNE DI CERVENO	BS	PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA SULL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI CERVENO	L'energia elettrica producibile dall'impianto proposto eccede in modo rilevante i consumi certificati relativi allo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.
18	COMUNE DI GIANICO	BS	REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DEL TORRENTE RE	L'energia elettrica producibile dall'impianto proposto eccede in modo rilevante i consumi certificati relativi allo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.

N. ORD.	RICHIEDENTE	PROV.	INIZIATIVA	MOTIVAZIONE
19	INTEGRA S.R.L.	BS	RETE DI TELERISCALDAMENTO UTENZE PUBBLICHE COMUNE DI CAPODIPONTE, ALIMENTATA A FONTE RINNOVABILE INTEGRATA DA BIOMASSA FORESTALE VERGINE DA VICINA CENTRALE TERMICA	L'energia distribuibile attraverso l'impianto proposto eccede in modo rilevante i consumi certificati relativi allo svolgimento delle finalità istituzionali di amministrazioni pubbliche riconducibili al soggetto richiedente. L'intervento non risulta quindi coerente con i contenuti del bando che limita i fabbisogni cui corrispondere a quelli derivanti dall'utilizzo di immobili della pubblica amministrazione per il soddisfacimento dei fini istituzionali.

ALLEGATO 2

Regione Lombardia
Direzione Generale Risorse Idriche
e Servizi di Pubblica Utilità
Struttura Tecnologie e Gestioni Innovative
Doc.U.P. Obiettivo 2 (2000-2006)

MISURA 3.4**Linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario**

Fatti salvi i contenuti e le indicazioni del Bando di cui al d.d.g. 10 giugno 2002 n. 10829, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25, 4° supplemento straordinario, del 21 giugno 2002, si definiscono le seguenti modalità per la gestione dei benefici economici di cui alla misura 3.4.

1. L'aiuto finanziario

Secondo quanto previsto dal Doc.U.P. 2000-2006, dal Complemento di Programmazione e dal Bando, l'aiuto finanziario è pari al 100% della spesa ammissibile, determinata a seguito dell'avvenuto espletamento delle procedure di appalto.

L'aiuto finanziario si compone di una quota di finanziamento a tasso zero pari al 60% (sessantapercento) e di una quota a fondo perduto pari al 40% (quarantapercento).

L'aiuto finanziario è erogato in tre tranches per il tramite di Finlombarda s.p.a., in attuazione delle disposizioni del Doc.U.P. e del dispositivo di Giunta regionale n. 7/9645 del 28 giugno 2002, concernente l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «Fondo per le infrastrutture».

2. Erogazione dell'aiuto finanziario

A cura del Soggetto Beneficiario, tutte le istanze di erogazione dell'aiuto finanziario concesso devono essere inoltrate al Responsabile della Misura 3.4, come di seguito indicato.

Le istanze devono sempre riportare in modo espresso:

- l'oggetto dell'intervento;
- il provvedimento di concessione dell'aiuto finanziario (decreto del Dirigente dell'U.O. Risorse Energetiche e Reti Tecnologiche);
- l'indicazione del tipo di erogazione (es. 1° o 2° acconto, erogazione a saldo).

Non sono ammissibili e liquidabili le richieste relative ad interessi per pagamenti ritardati.

L'erogazione è subordinata al controllo effettuato dal Soggetto Beneficiario (stazione appaltante); in particolare il responsabile del procedimento accerta l'avanzamento nella esecuzione delle opere, la rispondenza al progetto approvato per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario, la rispondenza delle spese, la congruità delle tariffe professionali, il rispetto della normativa fiscale e previdenziale, ecc.

La documentazione giustificativa delle spese effettuate deve essere conservata presso il Soggetto Beneficiario e prodotta tempestivamente in caso di richiesta da parte degli organi regionali o dell'Unione Europea.

L'aiuto finanziario è erogato in tre tranches secondo le seguenti modalità:

A) 1° acconto (40% dell'aiuto finanziario)

All'inizio dei lavori è disposta, unitamente al decreto di concessione dell'aiuto finanziario, l'erogazione del primo acconto pari 40% di quanto complessivamente autorizzato, così come rideterminato a seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione, secondo le modalità definite nel decreto del Direttore Generale della D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 10829 del 10 giugno 2002.

La Liquidazione avviene a seguito di istanza del Soggetto

Beneficiario corredata dalle informazioni riportate al precedente punto 3 e dalla seguente documentazione in originale o copia conforme:

1. bando di gara corredato dalla dichiarazione della modalità di pubblicizzazione;
2. delibera o provvedimento di aggiudicazione;
3. copia del contratto di appalto;
4. verbale di consegna lavori;
5. l'attestazione di inizio lavori;
6. quadro economico aggiornato a seguito delle procedure di gara.

B) 2° acconto (40% dell'aiuto finanziario)

All'avvenuto superamento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati e all'avvenuta liquidazione di almeno il 40% dell'aiuto finanziario concesso è disposta l'erogazione del secondo acconto pari al 40% di quanto complessivamente autorizzato, secondo le modalità definite nel decreto del Direttore Generale della D. G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 10829 del 10 giugno 2002.

La liquidazione avviene a seguito di istanza del Soggetto Beneficiario, completa delle informazioni riportate al punto 3, e corredata dalla seguente documentazione in originale o copia conforme:

1. dichiarazione del direttore dei lavori dell'avvenuta esecuzione di opere per un valore superiore al 60% dell'importo lavori;
2. dichiarazione del Responsabile del Procedimento dell'avvenuta liquidazione del 40% dell'aiuto finanziario complessivamente concesso;
3. stati di avanzamento dei lavori e relativi certificati di pagamento;
4. deliberazioni o determinazioni di approvazione degli stati di avanzamento.

C) Saldo

La residua quota, pari al 20% dell'aiuto finanziario, sarà erogata, secondo le modalità definite nel decreto del Direttore Generale della D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 10829 del 10 giugno 2002, all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

La liquidazione avviene a seguito di istanza da parte del Soggetto Beneficiario corredata da originale o copia conforme della seguente documentazione:

1. provvedimento dell'ente di approvazione della spesa sostenuta, completa del quadro economico finale relativo all'intervento;
2. certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione;
3. relazione sul raggiungimento degli obiettivi completa di quadro di raffronto tra previsto e realizzato;
4. schede di rendicontazione dei lavori appaltati e delle somme a disposizione, predisposte utilizzando gli allegati moduli riepilogativi. Le schede, compilate e sottoscritte come da indicazioni riportate in appendice alle stesse, attestano:
 - che le spese sono relative all'intervento per il quale si chiede la erogazione;
 - la natura dei documenti giustificativi della spesa (SAL, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, acquisto, ecc.);
 - la conformità al disciplinare d'incarico e la congruità con le tariffe dell'ordine di appartenenza;
 - il rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale;
5. dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di at-

trezzature e impianti e, per i casi previsti, l'attestazione della regolare installazione e/o collaudo.

3. Rilevazione della spesa

La Regione rileva periodicamente i dati delle spese effettivamente sostenute nell'attuazione dei singoli progetti per il successivo inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Commissione Europea.

I beneficiari sono tenuti pertanto a certificare periodicamente le spese sostenute, utilizzando il «modulo per l'invio dei dati di spesa» accluso presente allegato, con riferimento alle spese effettivamente sostenute alle scadenze del 28 gennaio 2004, 26 marzo 2004, 28 giugno 2004, 27 settembre 2004, 25 novembre 2004;

Il calendario delle ulteriori scadenze, relative agli anni seguenti, verrà comunicato successivamente.

ALLEGATO 3

MODULO PER L'INVIO DEI DATI DI SPESA
(a cura del Soggetto beneficiario)

Il/la sottoscritto/a
in qualità di
rilascia la seguente

DICHIARAZIONE INTERMEDIA DELLE SPESE

Dati di progetto

Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»

Id. progetto: ammesso con

☐ Area Obiettivo 2 ☐ Area Sostegno Transitorio

Titolo del progetto:

Investimento ammesso: €

Contributo concesso: €

Dati finanziari

(*) dichiarazione intermedia della spesa

(*) indicare il numero della dichiarazione che si sta presentando. Es: prima, seconda, ... ultima)

EURO

(importo esatto
con due decimali)

Spese già dichiarate nella/e
precedente/i dichiarazione (a)

Spese oggetto della presente dichia-
razione (b)

TOTALE ,

Dati del beneficiario

Comune di Prov. (.....) CAP

via n. Prov. (.....) CAP

Spesa validata da:

Nominativo

Qualifica (c)

Tel. Fax

E-mail Cell.

NOTE

(b) Specificare numero e data dei mandati di pagamento con i quali sono state pagate le spese oggetto della presente dichiarazione

	Importo	N. mandato	Data del mandato
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
TOTALE			

(a) Riportare il totale delle spese precedentemente dichiarate, non compilare se si tratta della prima dichiarazione.

- (b) Si ricorda che possono essere dichiarate le spese che alla data della presente dichiarazione siano state effettivamente pagate (riportare elenco nella sezione note).
- (c) Indicare se presidente o componente del collegio dei revisori dei conti.

Dichiara inoltre

- che le spese esposte corrispondono specificatamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto oggetto del finanziamento comunitario concesso;
- che le stesse spese sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999 segnatamente in materia di regole di concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente (articolo 12 del regolamento);
- di essere a conoscenza della normativa comunitaria in materia di ammissibilità delle spese;
- la veridicità di quanto contenuto nella presente dichiarazione, la validità degli elementi esposti e la loro corrispondenza con quanto presente nei documenti inoltrati per adempiere agli obblighi del monitoraggio;
- di aver rispettato l'incidenza percentuale delle spese relative al progetto;
- di rendere la presente dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Luogo e data

Il dichiarante (Soggetto beneficiario)
(nome, cognome timbro e firma)

D.G. Industria, piccola e media impresa
e cooperazione e turismo

(BUR20040151) (1.3.0)
D.d.s. 4 dicembre 2003 - n. 21843
Decreto n. 14088 del 5 settembre 2003. Integrazioni ed «errata corrige»

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ATTUAZIONE POLITICHE COMUNITARIE

Richiamato il decreto n. 14088 del 5 settembre 2003 «Docup ob. 2 – Misura 2.5: approvazione dei programmi; assegnazione dei contributi; approvazione delle linee guida per la rendicontazione», con il quale, fra l'altro, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 21 giugno 2002 – 4° Supplemento Straordinario – del bando «Sviluppo delle competenze programmatiche degli enti locali»:

- sono stati approvati gli elenchi per le zone obiettivo 2 e per le zone a sostegno transitorio:
 - dei programmi ammessi al contributo;
 - dei programmi ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;
 - dei programmi non ammissibili;
- sono state approvate le schede delle attività e delle spese ammesse ed escluse riferite ai programmi finanziati, così come previsto dal bando per i progetti finanziati;

Ritenuto opportuno approvare, per motivi di trasparenza, anche le schede delle attività ammesse ed escluse riferite ai programmi ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;

Dato atto che i programmi in argomento, riguardano esclusivamente le aree a sostegno transitorio e sono contrassegnati dal decreto n. 14088 col seguente codice identificativo: ID 695; ID 822; ID 656; ID 654; ID 653; ID 651

Visto che il decreto n. 14088/03 presenta errori materiali contenuti:

- nella seconda tabella della premessa;
 - nel punto 4, 3° riga del dispositivo;
 - nell'allegato 6, riga 5 del programma ID 45
- e ritenuto di provvedere col presente atto ai corrispondenti «errata corrige»

Decreta

1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*), le schede delle attività dei programmi ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, inclusi nell'allegato 4 del decreto n. 14088 del 5 settembre 2003 relative a zone a sostegno transitorio del Docup Ob. 2, misura 2.5;

2) di comunicare agli enti interessati elencati nell'allegato 4 del decreto 14088/03 il dettaglio delle attività ammissibili relative al programma da essi presentato così come approvate in allegato al presente atto.

3) di provvedere all'«errata corripge» degli errori materiali contenuti nel decreto n. 14088/03 ed in particolare:

- nella seconda tabella della premessa, dando atto che nei termini di presentazione delle domande sono pervenuti complessivamente 100 progetti, così suddivisi:

- 84 programmi per le aree obiettivo 2 (45 programmi semplici e 39 programmi complessi);

- 16 programmi per le aree a sostegno transitorio (6 programmi semplici e 10 complessi);

- e che un programma è stato presentato fuori termine;

- nel punto 4, 3° riga, sostituendo il termine «spese ammesse» con il termine «attività»;

- nell'allegato 6, riga 5 del programma ID 45, specificando che l'attività «Studio preliminare sull'infrastrutturazione delle connessioni (tracciati vari)» non è ammessa in quanto la misura 2.5 non finanzia la progettazione.

La dirigente: Silvana Ravasio

(BUR20040152)

(1.3.0)

D.d.s. 26 gennaio 2004 - n. 692

Decreto n. 14088 del 5 settembre 2003. Revoche dei contributi assegnati al comune di Legnano e alla Comunità Montana Valtellina di Tirano e assegnazione di quota aggiuntiva di contributo al comune di Luino. Eliminazione dell'allegato F7 delle linee guida per la rendicontazione della misura 2.5

**LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ATTUAZIONE POLITICHE COMUNITARIE**

Visti:

- il bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 - 4° supplemento straordinario - del 21 giugno 2002 per l'attuazione della Misura 2.5 «Sviluppo delle competenze programmatiche degli enti locali» del Docup Obiettivo 2 2000-2006;

- il decreto n. 14088 del 5 settembre 2003 «Docup Obiettivo 2 - Misura 2.5: approvazione dei programmi; assegnazione dei contributi; approvazione delle linee guida per la rendicontazione», con il quale, fra l'altro, sono stati approvati gli elenchi, per le zone Obiettivo 2 e per le zone a sostegno transitorio, relativi ai programmi ammessi al contributo, ai programmi non ammissibili e ai programmi ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse;

- il decreto del 4 dicembre 2003 n. 21843 avente ad oggetto: «decreto n. 14088 del 5 settembre 2003. Integrazioni ed «errata corripge»»;

Premesso che l'art. 24 della legge finanziaria n. 289 del 27 dicembre 2002, richiamato al punto 3 del dispositivo del decreto n. 14088/2003, è stato modificato dall'art. 15 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, dall'art. 1 della l. 24 novembre 2003 n. 326, che ha eliminato il 1° e il 2° comma del suddetto articolo, riportando a € 200.000,00 per le acquisizioni di beni e servizi la soglia oltre la quale occorre procedere secondo le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento delle norme comunitarie e dall'art. 44 della l. 24 dicembre 2003 n. 350;

Riscontrato che

- al punto 3 del dispositivo del decreto n. 14088/2003

- al punto 2 degli allegati A1 e A2 delle linee guida di rendicontazione di cui al medesimo decreto è stato erroneamente indicato l'anno 2003 quale anno di approvazione della legge finanziaria n. 289 del 27 dicembre 2002 e ritenuto di provvedere col presente atto al corrispondente «errata corripge»;

Preso atto dell'allegato 1 «Aree Ob 2 elenco dei programmi finanziati» di cui al decreto n. 14088/2003 e in particolare:

- del programma semplice, presentato dal comune di Legnano, ID 62 «Attività di studio per predisporre la progettazione integrata di interventi di trasformazione urbana nel co-

mune di Legnano» - contributo assegnato pari a € 112.000,00;

- del programma complesso, presentato dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano, ID 723 «Programma master per l'assistenza tecnica nella costruzione del PISL» - contributo assegnato pari ad € 81.960,00;

- del programma semplice, presentato dal comune di Luino, ID 725 «Agenda per la costruzione di una progettualità locale condivisa» - contributo assegnato pari € 122.497,32 anziché € 144.004,712, per esaurimento delle risorse;

Visto, inoltre, il punto 3 - 2° comma del dispositivo del decreto n. 14088/03 che prescrive: «In particolare il mancato ricevimento entro i termini stabiliti della dichiarazione di accettazione del contributo si considera come rinuncia. Ne consegue la revoca dell'assegnazione, l'implementazione del contributo assegnato agli enti parzialmente finanziati per esaurimento delle risorse ...*omissis*...», nel rispetto del numero d'ordine e tenuto conto della tipologia dei programmi medesimi»;

Rilevato che il comune di Legnano non ha trasmesso la dichiarazione di accettazione del contributo di cui all'allegato A del predetto decreto e che la Comunità Montana Valtellina di Tirano con nota prot. 8007 del 30 ottobre 2003 ha esplicitamente rinunciato al finanziamento;

Preso atto del 5° comma del medesimo decreto che recita: «Le risorse finanziarie riservate ai programmi semplici delle aree ob 2, consentono di finanziare solo parzialmente il programma ID 725 «Agenda per le costruzioni di una progettualità locale condivisa» presentato dal comune di Luino»;

Considerato che il 6° comma del decreto n. 14088/03 stabilisce quanto segue: «Ritenuto che le somme che si renderanno disponibili a seguito di rinunce o minori spese, relative ai contributi assegnati dovranno essere utilizzate a beneficio dei programmi parzialmente finanziati fino al raggiungimento dell'intensità di aiuto prevista dal bando»;

Osservato che non sussistono, relativamente alle aree ob 2, altri programmi ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse a cui assegnare i fondi che si rendono disponibili a seguito delle suddette rinunce;

Ritenuto, quindi, di dover finanziare integralmente il progetto ID 725, concedendo la quota residua di contributo pari ad € 21.507,39, derivante dalla eccedenza dell'entità dell'aiuto massimo concedibile (€ 144.004,712), determinato calcolando l'80% delle spese ammesse, rispetto all'importo effettivamente assegnato (€ 122.497,32);

Considerato, altresì, che le linee guida per la rendicontazione della misura 2.5 approvate con decreto n. 14088/03, contengono, tra gli altri, l'allegato F7 «Dichiarazione di veridicità degli enti facenti parte del partenariato»;

Rilevato che le dichiarazioni e le informazioni richieste con l'allegato F7 di cui al precedente punto risultano già contenute in altri allegati facenti parte delle stesse linee guida;

Ritenuto opportuno, quindi, eliminare l'allegato F7 per motivi di semplificazione amministrativa;

Decreta

- di revocare, per quanto in premessa, i contributi assegnati con il decreto n. 14088/03 al comune di Legnano relativamente al programma ID 62 per un importo pari a € 112.000,00 e alla Comunità Montana di Valtellina di Tirano relativamente al programma ID 723 per un importo pari a € 81.960,00;

- di assegnare, conseguentemente, in base a quanto previsto dal punto 3 - 2° comma del dispositivo del decreto 14088/03, al comune di Luino, la quota di contributo non ancora attribuita, pari ad € 21.507,39;

- di eliminare l'allegato F7 delle linee guida per la rendicontazione della misura 2.5;

- di provvedere all'«errata corripge» degli errori materiali contenuti nel decreto n. 14088/2003 ed in particolare al punto 3 del dispositivo e al punto 2 degli Allegati A1 e A2 sostituendo l'anno «2003» con l'anno «2002»;

- di pubblicare il testo del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

- di dare comunicazione del presente provvedimento agli enti beneficiari.

La dirigente: Benedetta Sevi

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20040153)

D.d.s. 19 gennaio 2004 - n. 382

(5.3.2)

Nuova intestazione della concessione mineraria per la coltivazione di feldspato denominata «Pernighera Surlosasso Bogia» in territorio del Comune di Tremenico (LC), alla Società Italmineraria s.r.l.

IL DIRIGENTE LA STRUTTURA
GESTIONE ATTIVITÀ MINERARIE

Omissis

Decreta

1. di dare atto che la concessione mineraria per feldspato denominata «Pernighera Surlosasso Bogia», in territorio del Comune di Tremenico, Provincia di Lecco, è intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla Società Italmineraria s.r.l. con sede legale e amministrativa in Vibo Valentia, frazione Porto Salvo, Zona industriale, c.f. e p. IVA 002128300791;

2. di dare atto che la Società titolare è tenuta:

- a) ad inviare entro il 31 dicembre di ogni anno alla Regione Lombardia un rapporto sul procedimento dei lavori e sui risultati ottenuti, nonché sull'andamento generale della propria industria, ed il programma dei lavori per l'anno successivo, ai sensi del r.d.l. 15 giugno 1936, n. 1347, convertito con legge 25 gennaio 1937, n. 218, e del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
 - b) ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con i decreti citati in premessa, i quali si intendono qui integralmente trascritti;
 - c) a fornire ai Funzionari della Regione Lombardia incaricati dei controlli tutti i mezzi necessari per visitare i cantieri di coltivazione ed i relativi impianti pertinenti, ed a comunicare tutti i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
 - d) ad attenersi a tutte le disposizioni delle leggi vigenti ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite dalla Regione Lombardia, ai fini del controllo della lavorazione e della regolare esecuzione dello sfruttamento della miniera «Pernighera Surlosasso Bogia»;
 - e) a corrispondere alla Regione Lombardia il canone anticipato di € 31,95 per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione mineraria, per un totale annuo di € 1.565,55 (millecinquecentosessantacinque/55), a fronte di una estensione della concessione stessa pari a ettari 48,973, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero delle Finanze 2 marzo 1998, n. 258, dell'art. 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, da versare utilizzando il c.c.p. n. 37700481 intestato a Tesoreria Regione Lombardia - via Pirelli, 12 Milano;
 - f) a corrispondere alla Regione Lombardia l'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato nella misura del 100% del canone di cui alla precedente lettera e), ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 dicembre 1971, n. 2, come modificato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 17 dicembre 2001, n. 26, per complessivi € 1.565,55. L'imposta regionale è dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo di esso, e con le medesime modalità;
 - g) a far pervenire alla Regione Lombardia, entro tre mesi dalla data di ricevimento del presente decreto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del decreto stesso presso la competente sede staccata dell'Agenzia del Territorio;
3. di dare atto che l'intestazione di cui al presente decreto è effettuata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi;
4. di dare atto che la Società concessionaria, ai sensi del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, è tenuta a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera;
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data;

6. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

Il dirigente di struttura:
Domenico Savoca

(BUR20040154)

D.d.s. 20 gennaio 2004 - n. 457

(5.3.2)

Nuova intestazione della concessione mineraria per la coltivazione di feldspato denominata «Lentrée Nord Ovest» in territorio dei Comuni di Tremenico e Vendrognò (LC), alla Società Italmineraria s.r.l.

IL DIRIGENTE LA STRUTTURA
GESTIONE ATTIVITÀ MINERARIE

Omissis

Decreta

1. di dare atto che la concessione mineraria per feldspato denominata «Lentrée Nord Ovest», in territorio dei Comuni di Tremenico e Vendrognò, Provincia di Lecco, è intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla Società Italmineraria s.r.l. con sede legale e amministrativa in Vibo Valentia, frazione Porto Salvo, Zona industriale, c.f. e p. IVA 002128300791;

2. di dare atto che la Società titolare è tenuta:

- a) ad inviare entro il 31 dicembre di ogni anno alla Regione Lombardia un rapporto sul procedimento dei lavori e sui risultati ottenuti, nonché sull'andamento generale della propria industria, ed il programma dei lavori per l'anno successivo, ai sensi del r.d.l. 15 giugno 1936, n. 1347, convertito con legge 25 gennaio 1937, n. 218, e del d.P.R. n. 9 aprile 1959, n. 128;
 - b) ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con i decreti citati in premessa, i quali si intendono qui integralmente trascritti;
 - c) a fornire ai Funzionari della Regione Lombardia incaricati dei controlli tutti i mezzi necessari per visitare i cantieri di coltivazione ed i relativi impianti pertinenti, ed a comunicare tutti i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
 - d) ad attenersi a tutte le disposizioni delle leggi vigenti ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite dalla Regione Lombardia, ai fini del controllo della lavorazione e della regolare esecuzione dello sfruttamento della miniera «Lentrée Nord Ovest»;
 - e) a corrispondere alla Regione Lombardia il canone anticipato di € 31,95 per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione mineraria, per un totale annuo di € 2.779,65 (duemilasettecentosettantanove/65), a fronte di una estensione della concessione stessa pari a ettari 86,50 ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero delle Finanze 2 marzo 1998, n. 258, dell'art. 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, da versare utilizzando il c.c.p. n. 37700481 intestato a Tesoreria Regione Lombardia - via Pirelli, 12 Milano;
 - f) a corrispondere alla Regione Lombardia l'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato nella misura del 100% del canone di cui alla precedente lettera e), ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 dicembre 1971, n. 2, come modificato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 17 dicembre 2001, n. 26, per complessivi € 2.779,65. L'imposta regionale è dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo di esso, e con le medesime modalità;
 - g) a far pervenire alla Regione Lombardia, entro tre mesi dalla data di ricevimento del presente decreto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del decreto stesso presso la competente sede staccata dell'Agenzia del Territorio;
3. di dare atto che l'intestazione di cui al presente decreto è effettuata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi;
4. di dare atto che la Società concessionaria, ai sensi del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, è tenuta a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera;
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale,

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data;

6. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

Il dirigente di struttura:
Domenico Savoca

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20040155)

D.d.g. 15 gennaio 2004 - n. 220

(5.1.1)

Approvazione degli strumenti urbanistici comunali a seguito dell'entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modificazioni;

Richiamati:

– il decreto del Segretario Generale n. 22493 del 17 dicembre 2003 «Rimodulazione delle strutture organizzative e delle relative competenze di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale con decorrenza 1 gennaio 2004» in attuazione della d.g.r. n. 15655 del 18 dicembre 2003 «Disposizioni a carattere organizzativo» (5° provvedimento 2003);

– la d.g.r. n. 7/9528 del 28 giugno 2002 con cui è stato conferito all'ing. Mario Rossetti l'incarico di Direttore generale della Direzione Territorio e urbanistica;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 che, all'art. 3, commi 1-40, ha puntualmente definito le funzioni in materia di pianificazione spettanti alla Regione, alle Province e ai Comuni, prevedendo, in particolare, a seguito dell'entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, la diretta approvazione ad opera dei Comuni degli strumenti urbanistici generali, previa verifica di compatibilità da parte della Provincia;

Preso atto che in data 31 dicembre 2003 è intervenuta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Inserzioni n. 53 – del provvedimento di approvazione definitiva del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia (deliberazione del Consiglio provinciale n. 53/33382 del 7 novembre 2003);

Ravvisata la necessità e l'urgenza di definire la tempestiva trasmissione all'Amministrazione provinciale di Pavia di tutti gli atti relativi agli strumenti di pianificazione che risultino a tutt'oggi in corso di istruttoria regionale e, più in generale, di puntualizzare gli adempimenti che si rendono necessari, alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento, relativamente ai procedimenti già avviati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del P.T.C.P. di Pavia;

Decreta

1. è disposta, con le modalità e per le finalità meglio esplicitate nell'Allegato A del presente decreto, l'immediata trasmissione all'Amministrazione provinciale di Pavia di tutti gli atti relativi a strumenti urbanistici di Comuni in Provincia di Pavia che, alla data di entrata in vigore del P.T.C.P., risultino già trasmessi alla Regione e per i quali il procedimento di approvazione non si sia concluso. Della predetta trasmissione è data contestuale comunicazione ai Comuni interessati;

2. nel medesimo Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, vengono puntualizzati gli adempimenti cui sono tenuti i Comuni e la Provincia di Pavia, in ossequio ai disposti di cui all'art. 3 della l.r. n. 1/2000, relativamente ai procedimenti di pianificazione *in itinere*;

3. il presente atto e il relativo allegato A sono inviati a tutti i Comuni della Provincia di Pavia, nonché all'Amministrazione provinciale di Pavia.

È altresì disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Mario Rossetti

ALLEGATO A

PROBLEMATICHE CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Premessa

In base al combinato disposto dei commi 5 e 36 dell'art. 3 della l.r. n. 1/2000, l'entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, a seguito e per effetto della relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, determina la piena operatività della nuova disciplina procedurale per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali dettata dai commi 14 e seguenti del medesimo art. 3.

In base al comma 22, dalla medesima data di entrata in vigore del P.T.C.P. scatta l'effetto disapplicativo delle disposizioni di legge vigenti che regolano l'esercizio delle funzioni regionali in ordine all'approvazione dei Piani Regolatori Generali e relative varianti (art. 27, commi da 2 a 5, della l.r. n. 51/1975), ovvero all'espressione del parere sui piani attuativi di interesse sovracomunale (art. 10, commi 2-3-4 della l.r. n. 23/1997).

In applicazione delle norme testé richiamate della l.r. n. 1/2000, la quale, come noto, non contiene alcuna disposizione di regolazione della fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, si ritiene utile puntualizzare, in un'ottica di doverosa collaborazione tra le diverse Amministrazioni interessate (Regione, Provincia e Comuni), gli adempimenti che si rendono necessari alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento, relativamente ai procedimenti già avviati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del P.T.C.P.

Piani regolatori (e varianti) già adottati alla data di entrata in vigore del P.T.C.P. ma non ancora trasmessi alla Regione

Il Comune invia il piano adottato alla Provincia per la verifica di compatibilità e successivamente procede all'approvazione in via definitiva (commi 5, 18 e 19 dell'art. 3, l.r. n. 1/2000). Nel caso sia già intervenuta anche la deliberazione consiliare di controdeduzioni alle osservazioni, il Comune può trasmettere alla Provincia il piano controdedotto, restando inteso che la successiva verifica provinciale potrà comportare la necessità, in sede di approvazione definitiva, di rivedere le controdeduzioni deliberate a suo tempo.

Piani regolatori (e varianti) già adottati e trasmessi alla Regione alla data di entrata in vigore del P.T.C.P.

La Regione, all'entrata in vigore del P.T.C.P., provvede alla tempestiva trasmissione all'Amministrazione provinciale degli atti relativi a tutti i procedimenti *in itinere*, ivi compresi quelli nei quali sia già intervenuta la deliberazione regionale di proposta di modifiche d'ufficio, dandone comunicazione al Comune interessato.

Spetta all'Amministrazione comunale, a mezzo di lettera del Sindaco, richiedere alla Provincia la verifica di compatibilità di cui all'art. 3, comma 18, della l.r. n. 1/2000; il termine di novanta giorni assegnato alla Provincia per la verifica decorre dal ricevimento della predetta richiesta comunale. Successivamente il Comune procede all'approvazione definitiva del piano o della variante, ai sensi dei commi 18 e 19.

Si precisa che gli adempimenti cui è tenuta la Provincia risultano in ogni caso circoscritti alla verifica di «compatibilità con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento» (cfr. comma 18 più volte richiamato).

Piani attuativi di interesse sovracomunale già adottati alla data di entrata in vigore del P.T.C.P.

Il Comune invia il piano attuativo alla Provincia per la verifica di compatibilità e successivamente lo approva in via definitiva (commi 5, 18 e 19 dell'art. 3, l.r. n. 1/2000).

Qualora si tratti di piano attuativo già trasmesso in Regione per il parere ex art. 10, l.r. n. 23/1997 e tale parere non sia stato formulato alla data di entrata in vigore del P.T.C.P., la Regione provvede alla tempestiva trasmissione degli atti alla Provincia, dandone comunicazione al Comune interessato. Spetta all'Amministrazione comunale, a mezzo di lettera del Sindaco, richiedere alla Provincia la verifica di compatibilità; il termine di novanta giorni assegnato alla Provincia per la verifica decorre dal ricevimento della predetta richiesta comunale.

Progetti in variante ex art. 5 del d.P.R. n. 447/1998

I progetti in variante, fatta eccezione per quelli in variante ai sensi della l.r. n. 23/1997, devono essere inviati alla Provincia, a cura del responsabile comunale del procedimento, ai fini dell'acquisizione del parere di compatibilità con il P.T.C.P., previsto dall'art. 3, comma 18, della l.r. n. 1/2000.

I progetti che, alla data di entrata in vigore del P.T.C.P., risultano in corso di istruttoria presso la Regione sono trasmessi alla Provincia, con relativa comunicazione al Comune proponente. Spetta al responsabile comunale del procedimento richiedere alla Provincia l'espressione, entro il termine di novanta giorni decorrente dal ricevimento della richiesta comunale, del parere di compatibilità con il P.T.C.P.

Si rammenta da ultimo che, relativamente ai Comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente all'entrata in vigore della l.r. n. 51/1975, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9-bis della l.r. n. 1/2001, aggiunto dalla l.r. n. 14/2003; in particolare, a seguito dell'efficacia del P.T.C.P. e sino all'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale o di una sua variante generale, spetta alla Provincia l'approvazione degli strumenti urbanistici generali dei predetti Comuni (comprese le varianti di qualsiasi tipo), ovvero l'espressione del parere ex art. 10 della l.r. n. 23/1997 in merito ai piani attuativi di interesse sovracomunale.